

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1000^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-64

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 65

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 101

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		
RESOCONTO STENOGRAFICO		
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO	1	<i>sistema uninominale maggioritario a un turno</i>
SUL NUMERO DELLE SEDUTE TENUTE DAL SENATO		(1935) <i>COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica</i>
PRESIDENTE	2	(2023) <i>BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno</i>
DISEGNI DI LEGGE		(3190) <i>FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento</i>
Seguito della discussione:		(3325) <i>PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</i>
(3812) <i>Modificazioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361</i>		(3476) <i>DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali</i>
(288) <i>LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno</i>		(3621) <i>MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali</i>
(290) <i>LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica</i>		(3628) <i>LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361</i>
(1006) <i>PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati</i>		(3633) <i>PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione</i>
(1323) <i>MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il</i>		(3634) <i>PIERONI e LUBRANO di RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto</i>

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3636) SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale

(3688) CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3689) CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3811) Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»

(3828) MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(3989) GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4505) ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni

(4553) DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(4624) D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4655) CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati:

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali	Pag. 5, 7, 8 e passim
SCHIFANI (FI)	10
FALOMI (DS)	11, 14
CASTELLI (LFNP)	11
D'ONOFRIO (CCD)	11
LA LOGGIA (FI)	12
CONTESTABILE (FI)	13
ELIA (PPI)	13
PIERONI (Verdi)	14

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	15
----------------------	----

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni	Pag. 16
------------------------	---------

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

16

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale

(329) COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva

(1015) BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale

(1165) NAVA ed altri. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale

(1382) AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale

(2118) Istituzione del Servizio civile nazionale

(4244) RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini

(4286) SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza

(4388) SEMENZATO ed altri. – Istituzione del Servizio civile volontario di ragazze e ragazzi

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4408:

GUBERT (Misto-Centro)	18
CÒ (Misto-RCP)	19
NOVI (FI)	20
ZANOLETTI (CCD)	20
SEMENZATO (Verdi)	22
ANDREOLLI (PPI)	23
PELLICINI (AN)	24
MANFREDI (FI)	27
D'ALESSANDRO PRISCO (DS), relatrice	28

Discussione:

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

FASSONE (DS), relatore	28, 49, 51 e passim
PETTINATO (Verdi)	34, 62
GRECO (FI)	34, 36

SCOPELLITI (FI)	Pag. 40, 59, 61	Articoli da 5 a 17	Pag. 84
PREIONI (LFNP)	45	Articolo 18 ed emendamento	92
CALLEGARO (CCD)	48	Articoli da 19 a 23	92
MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia	53, 56, 58 e <i>passim</i>	Articolo 24, emendamento e ordine del giorno n. 2	95
MONTAGNINO (PPI)	56	Articolo 24- <i>bis</i>	97
CENTARO (FI)	57, 58, 60 e <i>passim</i>	Articolo 24- <i>ter</i> ed emendamento	97
MILIO (Misto-LP)	57	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24- <i>ter</i>	98
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001	63	Articoli 25 e 26	99
<i>ALLEGATO A</i>		<i>ALLEGATO B</i>	
DISEGNO DI LEGGE N. 3812:		DISEGNI DI LEGGE	
Ordini del giorno G1, G2 e G3	67	Annunzio di presentazione	101
DISEGNO DI LEGGE N. 4408:		GOVERNO	
Proposta di coordinamento	70	Richieste di parere per nomine in enti pubblici	101
DISEGNO DI LEGGE N. 4932:		Richieste di parere su documenti	102
Ordine del giorno n. 1	71	Trasmissione di documenti	102
Articolo 1 e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	72	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341:		Annunzio	63
Articolo 1 ed emendamenti	78	Interpellanze	103
Articolo 2 ed emendamento	80	Interrogazioni	103
Articolo 3	81		
Articolo 4 ed emendamenti	82		

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 gennaio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sul numero delle sedute tenute dal Senato

PRESIDENTE. In apertura della millesima seduta sottolinea che in nessuna legislatura è stato mai raggiunto un così alto numero di sedute, a testimonianza dell'impegno di tutte le forze politiche, peraltro manifestatosi anche nel lavoro in Commissione. Ricorda i risultati raggiunti dal Senato nel corso della legislatura, malgrado il largo ancorché legittimo ricorso da parte delle opposizioni allo strumento della verifica del numero legale.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3812) Modificazioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(288) LA LOGGIA ed altri. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(290) LA LOGGIA ed altri. – *Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica*

(1006) PIERONI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) MILIO. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) COSSIGA. – *Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – *Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) FORCIERI ed altri. – *Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) PASSIGLI. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) PIERONI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) PIERONI e LUBRANO di RICCO. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3636) SPERONI. – *Elezione del Senato della Repubblica su base regionale*

(3688) CÒ ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3689) CÒ ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) PARDINI ed altri. – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) TOMASSINI. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3811) Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»

(3828) MARINI ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(3989) GASPERINI ed altri. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) ELIA ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni*

(4553) DI PIETRO ed altri. – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) D'ONOFRIO. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) CASTELLI ed altri. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali.* Dopo i referendum del 1999 e del 2000 si è resa evidente l'impossibilità di abbandonare un sistema elettorale misto e la necessità di operare sulla forma di governo attraverso una modifica degli articoli 92 e 94 della Costituzione. Tra le condizioni allora avanzate dall'opposizione per pervenire ad un sistema concordato vi era anche l'omologazione del sistema elettorale della Camera a quello del Senato: non si può quindi affermare che la maggioranza intende favorire l'accordo con Rifondazione Comunista. Tra gli elementi qualificanti del sistema proposto, che si ispira ad un modello neoparlamentare vicino a quello tedesco, oltre alla indicazione del primo ministro, vi è la garanzia che governerà la coalizione che ha ricevuto il maggior

numero di voti dall'elettorato, nonché lo sbarramento al 5 per cento che contribuisce alla semplificazione degli schieramenti. L'opposizione, dietro al pretesto dei tempi politici non sufficienti per procedere alla riforma, non è in grado di formulare alcun tipo di alternativa perseguendo soltanto l'obiettivo, dopo la vittoria alle elezioni regionali, dello scioglimento delle Camere al più presto: ciò è legittimo ma prioritari sono gli interessi del Paese. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR, Misto-DU e Misto-RI e del senatore Lorenzi*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. È favorevole all'ordine del giorno G1 (testo 2), che rispecchia la posizione della maggioranza riassunta nella replica, ed è contrario agli altri due.

SCHIFANI (*FI*). Chiede che l'ordine del giorno G1 (testo 2) venga votato per parti separate, condividendone il quart'ultimo ultimo e l'ultimo capoverso, che fanno riferimento ad una legge elettorale incentrata sul turno unico e sull'indicazione del Presidente del Consiglio da parte degli elettori, nonché al riconoscimento del positivo lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali.

FALOMI (*DS*). Il suo Gruppo è contrario alla votazione del documento per parti separate, rappresentando l'espressione di una posizione politica organica ed unitaria.

CASTELLI (*LFNP*). Critica l'inciso che esprime un giudizio negativo sul comportamento dei Gruppi parlamentari di opposizione.

D'ONOFRIO (*CCD*). È contrario al passaggio dell'ordine del giorno in cui si fa riferimento allo scioglimento delle Camere, con ciò interferendo su una competenza esclusiva del Capo dello Stato. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

LA LOGGIA (*FI*). Condividendo le osservazioni dei senatori Castelli e D'Onofrio, ritiene incomprensibile il rifiuto opposto alla richiesta dell'opposizione di votare a favore delle sole parti dell'ordine del giorno da essa condivise. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN. Congratulazioni*).

CONTESTABILE (*FI*). Non ritiene opportuno e considera un pericoloso precedente che su un documento politico approvato dal Senato, sia pure con il voto favorevole della sola maggioranza, emerga un giudizio fattuale sui Gruppi di opposizione che adombra una critica di ordine morale. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP*).

ELIA (*PPI*). Per tranquillizzare il senatore D'Onofrio, modifica la parte dell'ordine del giorno che si riferisce allo scioglimento anticipato delle Camere, con un riferimento al periodo di tempo a disposizione prima della fine della legislatura. (*v. Allegato A*).

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Ritene che gli ordini del giorno in esame, poiché non riguardano l'attuazione di una legge, rappresentino non direttive al Governo, bensì manifestazioni di un impegno di una parte delle forze politiche. (*Applausi dei senatori Manzella e Bonfietti*).

FALOMI (*DS*). Insiste sulla votazione unitaria dell'ordine del giorno, considerando strumentale la richiesta di procedere per parti separate dal momento che è stata manifestata indisponibilità a proseguire con l'esame del disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PIERONI (*Verdi*). La presentazione di 2.000 emendamenti fa scaturire un giudizio fattuale e non di opinione.

Il Senato respinge la proposta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Schifani, e approva l'ordine del giorno n. G1 (testo 3). Sono quindi respinti gli ordini del giorno nn. G2 e G3.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 gennaio al 9 febbraio, nonché le integrazioni apportate al programma dei lavori. (*v. Resoconto stenografico*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale

(329) COVIELLO. – *Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva*

(1015) BEDIN. – *Istituzione del servizio civile nazionale*

(1165) NAVA ed altri. – *Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale*

(1382) AGOSTINI ed altri. – *Istituzione del Servizio civile nazionale*

(2118) Istituzione del Servizio civile nazionale

(4244) RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini

(4286) SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza

(4388) SEMENZATO ed altri. – Istituzione del Servizio civile volontario di ragazze e ragazzi

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4408

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana dell'11 gennaio si è concluso l'esame degli articoli e sono iniziate le dichiarazioni di voto finale.

GUBERT (*Misto-Centro*). Dichiaro voto favorevole al provvedimento, utile ad offrire ai giovani possibilità di impegno solidale, auspicando che l'attuazione della delega conferita al Governo confermi le finalità del testo.

CÒ (*Misto-RCP*). Annuncia il voto favorevole dei senatori di Rifondazione Comunista, pur rilevando che il provvedimento non ha solide basi finanziarie e quindi rischia di non essere concretamente attuabile. Auspica che in futuro il testo venga ulteriormente migliorato per potenziare il servizio civile. (*Applausi del senatore Donise*).

NOVI (*FI*). Forza Italia si asterrà dalla votazione auspicando ulteriori miglioramenti da parte della Camera dei deputati ad un testo già positivamente corretto mediante l'accoglimento di alcune istanze avanzate dall'opposizione.

ZANOLETTI (*CCD*). La riforma del servizio civile su base volontaria si è resa necessaria dopo l'istituzione dell'esercito professionale per regolamentare e rendere efficace una forma di impegno nella società civile che ha sinora coinvolto migliaia di giovani obiettori di coscienza, a vantaggio in particolare delle esigenze di numerosi enti, in primo luogo piccole amministrazioni comunali in zone disagiate. Dichiaro il proprio voto favorevole, annunciando l'astensione del Gruppo in attesa di ulteriori miglioramenti da parte della Camera dei deputati, in particolare a proposito dell'entità dei finanziamenti individuati e dell'eccessiva ampiezza della delega concessa al Governo. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

SEMENZATO (*Verdi*). Dichiaro il convinto voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge che supera la dimensione dell'obiezione di coscienza per articolare l'obbligo costituzionale di servizio alla Patria ed i doveri di solidarietà e concorso allo sviluppo della persona ed al progresso della società. Particolarmente rilevante è la prevista partecipazione di personale non armato al servizio alla pace in territorio estero, preludio per la creazione di un corpo civile di pace europeo come strumento di prevenzione e risoluzione dei conflitti.

ANDREOLLI (*PPI*). I Popolari, esprimendo un convinto voto favorevole, auspicano che il testo possa essere definitivamente approvato entro la fine della legislatura per dare al Governo in carica la possibilità di attuare la delega prevista. Al prossimo Parlamento sarà attribuito il compito di incrementare le risorse destinate al servizio civile nazionale. (*Applausi dal Gruppo PPI e della senatrice D'Alessandro Prisco*).

PELLICINI (*AN*). Alleanza Nazionale apprezza il provvedimento, che getta un ponte tra diverse concezioni di servizio alla Patria e che è stato modificato in modo da non incidere negativamente sul reclutamento del nuovo esercito professionale, il cui eventuale ridimensionamento avrebbe conseguenze negative per il ruolo internazionale dell'Italia. Tuttavia, auspicando ulteriori miglioramenti da parte della Camera dei deputati, il Gruppo si asterrà dalla votazione. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

MANFREDI (*FI*). In dissenso dal Gruppo, dichiara voto favorevole al disegno di legge sull'istituzione del servizio civile nazionale, che pone rimedio ad una situazione che svantaggia il servizio militare rispetto all'obiezione di coscienza. Il provvedimento sarà certamente utile per venire incontro alle esigenze degli enti e delle associazioni, in particolare quelle di protezione civile, che attualmente usufruiscono dell'opera degli obiettori di coscienza. (*Applausi del senatore Lorenzi*).

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Illustra una proposta di coordinamento al comma 2 dell'articolo 5.

Il Senato approva la proposta di coordinamento c.1 ed il disegno di legge n. 4408 nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari. Conseguentemente risultano assorbiti i disegni di legge nn. 329, 1015, 1165, 1382, 2118, 4244, 4286 e 4388.

Discussione del disegno di legge:

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Fassone a svolgere la relazione orale.

FASSONE, *relatore*. Il decreto-legge n. 341 del 24 novembre scorso è stato reso necessario dall'allarme sociale prodotto dalla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di persone imputate in delitti gravi e gravissimi. Per quanto riguarda la durata dei termini di custodia cautelare, il provvedimento mira ad agevolare la separazione di procedimenti complessi e prevede la cosiddetta motivazione frazionata, separata e quindi anticipata per alcuni dei capi di imputazione afferenti una stessa persona. Vengono inoltre estesi i termini di durata della custodia cautelare, limitatamente al giudizio di primo grado, in relazione a delitti particolarmente gravi. Il provvedimento si occupa anche di alcune iniziative contenute nel piano di azione per la giustizia proposto dal ministro Fassino, tra le quali vanno ricordate le misure in materia di giudizio abbreviato per reati puniti con l'ergastolo, la modifica della «legge Simeone» in materia di notifica dell'ordine di esecuzione di una pena non superiore a tre anni, l'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico (che non sembra contrastare con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo), l'inclusione dei delitti di sfruttamento della prostituzione minorile e di violenza sessuale tra quelli sottoposti a maggior rigore dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ed infine norme relative al personale giudiziario. Nonostante i motivi di riserva e le perplessità su alcune delle modifiche apportate dalla Camera deputati, la Commissione giustizia del Senato raccomanda l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PETTINATO (*Verdi*). Rinunciando a intervenire nel merito del provvedimento, coglie l'occasione per ritirare gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

GRECO (*FI*). Il Governo ha emanato il decreto-legge in esame sulla spinta delle scandalose scarcerazioni di pericolosi criminali che hanno sollevato indignate reazioni nell'opinione pubblica, confermandosi così incapace di svolgere un'efficace azione politica su temi quali la sicurezza e la ragionevole durata dei processi. Il provvedimento in esame contiene norme eterogenee forzatamente assemblate che toccano delicate materie, tra cui i diritti individuali e di difesa. Poche sono quelle condivisibili, in particolare la proroga dell'articolo 41-*bis*, anche se occorre un esame

nel merito, e la modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale concernente l'esecuzione delle sentenze, così come non scandalizza l'adozione del braccialetto elettronico, di cui però vanno riviste le norme che ne regolano l'uso. Forti perplessità, manifestate anche da membri della maggioranza, destano le previsioni relative alla separazione dei processi e all'incremento dei termini di durata della custodia cautelare. Paventando il rischio di un aumento del numero dei processi e quindi del carico di lavoro sui magistrati, preannuncia una possibile astensione sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Follieri*).

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

SCOPELLITI (*FI*). Le disposizioni che regolano l'utilizzo dello strumento del decreto-legge sono sistematicamente violate: l'unica circostanza di necessità e urgenza alla base del provvedimento in esame è la scadenza elettorale, né si tratta di misure di immediata applicazione, non prevedendosi, per esempio, alcun termine per l'introduzione del braccialetto elettronico. Il testo, blindato già in Commissione, contiene inoltre norme eterogenee che riguardano materie oggetto di altri disegni di legge. Le disposizioni riguardanti la separazione dei processi e la custodia cautelare rischiano di incidere ancora più negativamente sulla durata degli stessi processi e di giungere ad una inaccettabile «personalizzazione» dei tempi di carcerazione preventiva. Particolarmente criticabili sono le disposizioni contenute nel capo III che creano surrettiziamente due tipi di ergastolo. Raccomanda l'approvazione dell'ordine del giorno n. 2 che insiste sull'articolo 24 del decreto legge. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PREIONI (*LFNP*). Il provvedimento, molto eterogeneo nei suoi contenuti, risponde certamente a finalità propagandistiche in vista delle elezioni, per dar modo al Governo dell'Ulivo di recuperare sul piano del rigore nell'amministrazione della giustizia, mai perseguito nel corso della legislatura contro l'interesse generale. Le norme introdotte dal decreto-legge saranno sicuramente oggetto di sentenze della Corte costituzionale e dovranno di conseguenza essere nuovamente modificate, ad esempio per quanto riguarda il cosiddetto braccialetto elettronico. Preannuncia, pertanto, il voto contrario della Lega.

CALLEGARO (*CCD*). Rispetto al pacchetto Flick presentato all'inizio della legislatura per risolvere i mali della giustizia ed al successivo pacchetto Fassino concernente in particolare l'esecuzione della pena, il Parlamento si trova di fronte a norme emanate sotto la spinta dell'emergenza, che tuttavia non raggiungono né l'obiettivo dell'efficacia dissuasiva né quello della velocizzazione dei processi; talune norme, anzi, come

quelle sulla separazione dei procedimenti o sul prevedibile fenomeno della giustizia itinerante, provocheranno a loro volta un aumento delle questioni da risolvere. Ciò nonostante, il suo Gruppo ritiene di esprimere una posizione di astensione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FASSONE, *relatore*. L'onestà intellettuale con cui nella relazione ha sottolineato talune questioni irrisolte poste dal decreto-legge, che si sarebbero potute correggere se la pausa dei lavori natalizia non avesse ristretto i termini a disposizione del Senato per la sua conversione, non deve essere strumentalizzata in quanto era ormai improcrastinabile l'urgenza di intervenire su talune materie, tra cui la scarcerazione per decorrenza dei termini o la sicurezza dei detenuti posti in libertà vigilata, all'interno dell'equilibrio che deve essere sempre mantenuto tra garanzie processuali, minor sacrificio possibile della libertà degli imputati ed esigenza della custodia preventiva. Precisa infine che la finalità principale del braccialetto elettronico è quella di agevolare lo svuotamento delle carceri, dal momento che i presupposti di tale misura sono gli stessi della custodia cautelare. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condividendo le considerazioni del senatore Fassone, sottolinea che la nuova disciplina dei reati puniti con l'isolamento diurno si ispirano al provvedimento di abolizione dell'ergastolo, già approvato dal Senato ed ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Quanto alle norme sulla custodia cautelare, non si tratta di un allungamento dei termini ma di una loro diversa distribuzione, mentre la separazione dei processi tende ad evitare il ripetersi di disfunzioni tipiche, quali l'assoluzione di taluni imputati e la condanna di altri, magari per reati associativi. Preannuncia infine il parere contrario del Governo a tutti gli emendamenti. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Folloni*).

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti del disegno di legge in esame. (*v. Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame dell'ordine del giorno n. 1.

FASSONE, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Lo accoglie a patto che i presentatori accettino una sua modifica. (*v. Allegato A*).

MONTAGNINO (*PPI*). Accetta la modifica suggerita dal Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1 (testo 2), accolto dal Governo, non viene quindi posto in votazione. Passa all'esame dell'articolo

1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, e invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

CENTARO (*FI*). Illustra l'1.1, congiuntamente al 4.1, entrambi relativi alla scadenza dei termini per la prescrizione nelle varie fasi processuali.

MILIO (*Misto-LP*). L'1.2 attiene alla separazione dei processi.

FASSONE, *relatore*. Preannuncia il parere contrario su tutti gli emendamenti, a prescindere dalle motivazioni degli stessi, per favorire la conversione in legge del decreto-legge.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

SCOPELLITI (*FI*). Sottoscrive l'1.2.

Il Senato respinge l'1.1 e l'1.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno già preannunciato parere contrario.

CENTARO (*FI*). Illustra a futura memoria il 2.1.

Il Senato respinge il 2.1.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 3, passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che si intendono illustrati, ricordando che il senatore Pettinato ha ritirato il 4.2, il 4.3 e il 4.4.

SCOPELLITI (*FI*). Le scarcerazioni per decorrenza dei termini sono molto spesso determinate da errori umani e non da disposizioni legislative sbagliate; auspica comunque che le parole del relatore al riguardo siano da intendersi come interpretazione autentica.

Il Senato respinge il 4.1.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 17, passa all'esame dell'articolo 18 e dell'emendamento ad esso riferito.

CENTARO (*FI*). Illustra l'emendamento 18.1.

Il Senato respinge l'emendamento 18.1.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 23, passa all'esame dell'articolo 24 e dell'emendamento e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PETTINATO (*Verdi*). Ritira l'emendamento 24.1.

FASSONE, *relatore*. Esprime favorevole sull'ordine del giorno n. 2.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione poiché, pur condividendone l'intento, rileva che il dispositivo, dal quale va espunto l'avverbio «obbligatoriamente», individua requisiti troppo specifici per il personale amministrativo e tecnico da assumere nell'Amministrazione penitenziaria.

PRESIDENTE. Dissente sulla necessità di sopprimere l'obbligatorietà prevista nel dispositivo dell'ordine del giorno.

SCOPELLITI (*FI*). Invita il Governo ad assumere l'impegno ad individuare requisiti affinché il personale operante nelle carceri abbia un minimo di preparazione professionale.

FASSONE, *relatore*. Propone una nuova formulazione del dispositivo dell'ordine del giorno.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno n. 2 nel testo proposto dal relatore, ma insiste per la soppressione della parola: «obbligatoriamente».

SCOPELLITI (*FI*). Modifica il dispositivo nei termini proposti dal relatore e accoglie la richiesta del rappresentante del Governo. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno n. 2 (testo 2) non viene posto ai voti. Passa all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 24-*ter*.1, 24-*ter*.0.1 e 24-*ter*.0.2, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CENTARO (*FI*). Ritira i tre emendamenti.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 17 gennaio. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la millesima seduta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.

CAMO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Bo, Bobbio, Borroni, Bortolotto, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Manzella, Occhipinti, Pappalardo, Passigli, Piloni, Rocchi, Salvato e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bernasconi, Castellani Carla, Di Orio e Monteleone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario; Rigo e Robol, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Besostri e Squarcialupi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Sul numero delle sedute tenute dal Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poco fa ho dichiarato aperta la millesima seduta della XIII legislatura. Non è un fatto simbolico: è la prova di un lavoro che come Presidente non posso non riconoscere. Mai il Senato aveva tenuto un numero così elevato di riunioni. La I legislatura aveva visto convocata l'Aula per 984 volte; successivamente il numero maggiore, 804, era stato raggiunto nella IV legislatura; le altre si erano attestate su 697, 617, 597 sedute e così via. Sto parlando naturalmente delle legislature normali.

Molte, peraltro, sono state le richieste di verifica del numero legale (vero, senatore Peruzzotti?): 2.481 in 488 sedute. Il numero legale è mancato 605 volte, risultando, invece, accertato in 1.876 occasioni.

Le votazioni qualificate sono state 3.087, in 398 sedute. Di queste, 2.906 sono risultate valide e il numero legale è mancato 181 volte.

In totale, su 5.568 richieste che comportavano l'accertamento del numero legale, il numero legale stesso è risultato presente 4.782 volte e cioè con una percentuale superiore all'85 per cento. (*Applausi dal Gruppo DS*).

Non c'è un «primato» da festeggiare. C'è il riconoscimento dell'impegno di tutti, sia nel lavoro dell'Assemblea sia, è bene ricordarlo, nelle Commissioni e nelle Giunte. Questo aspetto spesso non è conosciuto all'esterno ed è giusto sottolinearlo.

È un riconoscimento che non ha solo un aspetto numerico, ma un profilo di «contenuto» il cui merito va a tutte le forze politiche.

I problemi che il Senato ha affrontato in questa legislatura vanno dall'economia alla giustizia; da un impegno rinnovato nella politica estera ad interventi di carattere economico che hanno portato l'Italia ad essere parte rilevante della nuova Unione europea; da norme che hanno svecchiato la macchina statale, a disposizioni che hanno riconosciuto il ruolo nuovo ormai assunto dalle autonomie e dalle realtà locali; da questioni etico-morali anche controverse, a quelle poste da flussi migratori ignoti fino a pochi anni fa; dalla lotta, ancora non vinta, alla disoccupazione in aree vaste del Paese, ai temi della sicurezza pubblica, della difesa, della sanità, dell'ambiente. Pur su posizioni contrastanti, maggioranza ed opposizione hanno svolto in questi, ed in tanti altri settori, un lavoro proficuo.

Fuori dalla nostra Aula già fervono i preparativi per la campagna elettorale di primavera. Noi siamo però ancora impegnati nel definire proposte importanti, la cui mancata soluzione renderebbe vano il lavoro che Camera e Senato hanno portato avanti negli anni scorsi. Sono certo che sapremo utilizzare al meglio quanto ancora rimane della legislatura. E questa certezza deriva anche, mi sia consentito ricordarlo, dal fatto che i risultati che abbiamo raggiunto sono stati assicurati anche in presenza

di richieste numerose e continue di verifica del numero legale. Uno strumento, questo, legittimamente usato dalle opposizioni che ha prodotto un cambiamento significativo nel modo stesso di lavorare del Senato (e di questo cambiamento molto dobbiamo a un collega che, sempre con grande simpatia, ha costretto tutti noi a misurarci con presenze ed assenze: il senatore Luigi Peruzzotti). (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI e del senatore D'Onofrio*).

Nel ringraziare, quindi, di nuovo tutti voi, riprendiamo i nostri lavori con l'ordine del giorno stabilito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3812) Modificazioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(290) LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO di RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3636) *SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale*

(3688) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3811) *Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»*

(3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(3989) *GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) *D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3812, 288, 290, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634, 3636, 3688, 3689, 3772, 3783, 3811, 3828, 3989, 4505, 4553, 4624 e 4655.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà pertanto di parlare il ministro per le riforme istituzionali, onorevole Maccanico.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che sia stato giusto e opportuno promuovere in Assemblea questo dibattito sulle proposte di riforma elettorale, tema cruciale e ineludibile se vogliamo muoverci verso un ammodernamento del nostro sistema politico e conferire ad esso una migliore rappresentatività e maggiore stabilità e governabilità.

La questione elettorale è stata centrale nel dibattito istituzionale in questa legislatura: se ne è occupata ampiamente la Commissione bicamerale, come hanno ricordato molti colleghi intervenuti; ha dato luogo a ben due consultazioni referendarie; ha occupato la Commissione affari costituzionali per più di due anni in discussioni e confronti, come ci ha rammentato il presidente Villone; è stata oggetto di interventi di alta ispirazione e di acute riflessioni nel presente dibattito.

Il presidente Andreotti ha rilevato la molteplicità delle iniziative legislative all'esame dell'Assemblea, ventisei, e ha osservato che ciò significa che da tutte le parti politiche si ritiene che la legge elettorale vigente sia del tutto insufficiente a garantire sia stabilità che governabilità; ma, se si guarda il merito delle iniziative che sono all'ordine del giorno (le già citate ventisei), noi ci accorgiamo che esistono proposte del tutto divergenti su come risolvere questo problema, proposte contrastanti.

La verità è che se noi vogliamo ricostruire il modo in cui è stata trattata la questione elettorale nel corso di questa legislatura dobbiamo distinguere due fasi nettamente diverse: la prima, che va fino alla celebrazione dei due *referendum* dell'aprile 1999 e del maggio 2000; la seconda, che segue la vicenda referendaria.

Nella prima fase dobbiamo riconoscere che sia la coalizione di maggioranza, sia la coalizione di opposizione erano fortemente dilaniate su questo problema. Esisteva una divisione verticale, simmetrica fra i due poli. Non possiamo dimenticare che nella maggioranza c'erano forze che volevano eliminare la quota proporzionale e puntavano anche alla via referendaria per raggiungere tale obiettivo, mentre esistevano altre forze che resistevano a questo.

Esse volevano anzitutto difendere la quota proporzionale e possibilmente capovolgere tale indirizzo. Simmetricamente, nell'opposizione esisteva la stessa divisione. Quando l'onorevole Fini raccoglieva firme per

il primo e per il secondo *referendum*, da Forza Italia veniva il disegno di legge proporzionalistico di Tremonti e Urbani. Quindi esisteva una divisione netta all'interno di entrambi gli schieramenti, fino alla celebrazione dei *referendum*, di cui il primo per poco ha sfiorato l'obiettivo, mentre il secondo ha determinato un vero e proprio riflusso.

Ma dopo questi eventi vi è stata una posizione diversa. Soprattutto nella maggioranza, subito dopo la celebrazione dei *referendum* si è svolta una riflessione su quello che era avvenuto. La prima conclusione è stata che, date le forze politiche e i soggetti politici esistenti nel nostro Paese, era impossibile abbandonare il sistema misto. I sistemi elettorali non cadono dal cielo, né si fanno negli studi degli esperti: i sistemi elettorali devono essere approvati dal Parlamento, dalle forze politiche presenti. Questa conclusione, e cioè che non era possibile abbandonare il sistema misto, è stata la prima a cui è giunta la maggioranza.

Essa si accompagnava a un'altra riflessione: se si voleva assicurare stabilità e governabilità, bisognava operare sul fronte della forma di governo. Da ciò sono sorte due iniziative da parte della maggioranza. Una è quella originaria, la proposta di una riforma elettorale la quale prevede che una metà dei seggi sia assegnata con il sistema proporzionale e l'altra con il sistema maggioritario; contemporaneamente, con la firma di tutti i Capigruppo della maggioranza, si presentava alla Camera la proposta di modifica degli articoli 92 e 94 della Costituzione, che introduceva un sistema molto simile a quello del cancellierato tedesco: rafforzamento del Presidente del Consiglio, con il potere di proporre non solo la nomina ma anche la revoca dei Ministri, scioglimento delle Camere in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, a meno che entro i tre giorni successivi non intervenga una mozione di sfiducia con l'indicazione del successore. La maggioranza quindi si è orientata verso questa soluzione.

Quale è stata la reazione dell'opposizione? Sulla questione elettorale – lo ricordo bene – da parte dell'opposizione non c'è stata la contrapposizione di un modello diverso da quello indicato: sono state avanzate alcune condizioni e proposte di modifica. La prima condizione era che si rivedesse la «*par condicio*»; questa condizione è stata prontamente accettata dalla maggioranza. È stato chiesto poi che si introducesse un premio di maggioranza (o premio di governabilità), che era ignorato nella prima formulazione della riforma; anche questa richiesta dell'opposizione è stata accolta. L'opposizione aveva parlato di un premio di maggioranza per la coalizione che raggiungesse il 40 per cento tale da farle ottenere il 60 per cento dei seggi; la maggioranza proponeva il 55 per cento dei seggi. Alla fine mi sembrava che su questo ci fosse accordo.

Un'altra richiesta avanzata dall'opposizione era quella relativa all'omologazione del sistema previsto per il Senato a quello previsto per la Camera al fine di evitare la possibilità che si creassero due maggioranze diverse. Anche su questo la maggioranza si è espressa in termini favorevoli. Ora, mi sembra piuttosto strano che, dopo che è stata accolta l'omologazione richiesta dall'opposizione, si dica che dietro questa accettazione c'è il desiderio di favorire l'accordo con Rifondazione Comunista perché il

voto disgiunto è presente nel sistema della Camera. Mi pare alquanto strano – ripeto – che sia stata mossa un'accusa di questo tipo.

Eravamo arrivati ad un punto in cui si è sfiorato l'accordo – il senatore La Loggia lo ricorderà –; eravamo a un passo dall'accordo. Improvvisamente, l'opposizione si è irrigidita e non abbiamo potuto procedere.

Specularmente, alla Camera dei deputati l'opposizione assumeva un atteggiamento non diverso in merito alla proposta di modifica degli articoli 92 e 94 della Costituzione che era stata avanzata. Non è stato opposto un modello diverso: si è solo cercato di dire che non si poteva andare avanti e contemporaneamente veniva prospettata solo un'iniziativa di Alleanza Nazionale che mirava a sopprimere l'articolo 67 della Costituzione, in base al quale i parlamentari esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Si trattava quindi di cancellare uno dei pilastri della democrazia rappresentativa. (*Applausi del senatore Lorenzi*). Senatore Lorenzi, immagino che lei sia per la democrazia diretta.

LORENZI. Ho applaudito sinceramente, signor Ministro, perché è un concetto che non è chiaro a molti senatori. (*Commenti*).

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Questa è la situazione.

In realtà, in Commissione è emerso un testo e il senatore Andreotti si domandava se esso fosse d'iniziativa parlamentare, dal momento che era sottoscritto anche dal sottosegretario Franceschini. Presidente Andreotti, se vogliamo stare alla verità, questo testo dovrebbe essere denominato «Villone-Franceschini-La Loggia» perché tutte le modifiche erano state suggerite dal senatore La Loggia. Pertanto, definirei quel testo in questo modo. Improvvisamente, però, non è stato possibile andare avanti perché si è verificato un cambiamento di posizione.

Fra i pregi del sistema proposto è opportuno ricordare innanzitutto l'indicazione del primo ministro, punto sul quale il presidente Andreotti ha sollevato dubbi di costituzionalità. Io non ho questi dubbi, perché l'indicazione del primo ministro rappresenta un po' un preannuncio, da parte della coalizione, di quale sarà la proposta che presenterà al Capo dello Stato.

Ad ogni modo, presidente Andreotti, questo non è un elemento qualificante. Ritengo che al punto in cui ci troviamo, con una personalizzazione della vita politica evidenziata anche dai cartelloni che vediamo in tutta Italia, indicare il primo ministro non sia proprio indispensabile. Non è dunque questo l'elemento che qualifica il provvedimento. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Per favore, ascoltiamo il Ministro. Questo può essere un aiuto a discutere in campagna elettorale anche con argomenti appropriati. (*Applausi del senatore D'Urso*).

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Quello che invece è qualificante è il fatto che con il sistema proposto chi ha più voti vince, cosa che non è affatto garantita dal sistema vigente, che presenta

invece molte pecche. Infatti, può vincere chi ha avuto un minor numero di voti e si può verificare che ci siano due maggioranze diverse tra Camera e Senato; inoltre, può accadere che con il 50 per cento dei voti si ottenga il 65 per cento dei seggi travolgendo tutti i *quorum* previsti dalla Costituzione per la nomina dei giudici costituzionali e per l'approvazione delle riforme costituzionali in seconda lettura.

Si prevede lo sbarramento del cinque per cento, che serve a semplificare gli schieramenti politici. In sostanza si tratta di un sistema proporzionale perché, avendo noi accettato il premio di maggioranza, abbiamo riproporzionalizzato il sistema; è però un proporzionale di coalizione e di partiti. Nella vita politica italiana esistono i partiti, ma anche le coalizioni le quali, in un certo senso, sono il frutto di quella riforma elettorale che ci ha retto dal 1993 ad oggi. Il 75 per cento dei collegi uninominali ha avuto l'effetto sui processi politici reali di creare le coalizioni preventive e questo non possiamo cancellarlo facilmente: come non possiamo eliminare la quota proporzionale, così non possiamo certamente eliminare i collegi uninominali maggioritari.

Questa è la proposta che è stata presentata. Ora, non vorrei ignorare un argomento che ha usato il senatore Mantica, il quale ha osservato che non è che non ci siano i necessari tempi cronologici: dopo l'avvenuta consultazione elettorale per l'elezione dei presidenti delle regioni, con la sconfitta della coalizione di maggioranza, non c'erano i tempi politici. Cosa significa questo? Significa forse che l'urgenza di dare al Paese una legge elettorale più idonea, di rivedere la forma di governo (si era a più di un anno dalla naturale scadenza della legislatura) era divenuta meno urgente? No, non credo che significhi questo. Significa un'altra cosa, e cioè che il Polo è rimasto un po' abbacinato dalla vittoria riportata nelle elezioni regionali e dal miraggio di un'ulteriore vittoria rapidissima...

ALBERTINI. Era una certezza!

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. ...e quindi dalla necessità di cercare di andare al più presto alle elezioni. Ciò è perfettamente legittimo ma, onorevoli senatori, non è nell'interesse del Paese: quando si tratta dei problemi istituzionali queste cose dovrebbero essere messe da parte. (*Commenti dal Gruppo AN*). Ricordo l'esempio straordinario dell'Assemblea costituente, quando socialisti e comunisti furono cacciati dal Governo durante i lavori di tale Assemblea e tutti temevano che il processo costituente si sarebbe arrestato: non si arrestò affatto; continuò la polemica politica, però si andò avanti, in quel caso. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e del senatore D'Urso*). Questo è il punto.

Onorevole La Loggia, lei ha iniziato il suo discorso dicendo: «purtroppo non ci siamo riusciti», però fuori da quest'Aula ha dichiarato ai giornalisti che «questa è una grande vittoria del Polo». Onorevole La Loggia, io in questa vicenda non vedo dei vincitori, ma dei perdenti: è il popolo italiano a perderci, in questo caso. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-RI. Commenti dal Gruppo AN*).

BONATESTA. Il popolo italiano ha perso quattro anni fa!

TURINI. Le elezioni diranno chi ha vinto e chi ha perso!

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Concludo, signor Presidente, onorevoli senatori. Nella condizione che si è creata, la maggioranza avrebbe tutto il diritto di andare avanti nell'esame del testo proposto dall'onorevole Villone.

Ricordo che nel periodo mitterrandiano in Francia si sono avute ben due riforme elettorali, senza alcun consenso delle opposizioni: si è prima reintrodotta il sistema proporzionale e poi si è tornati al sistema maggioritario a doppio turno, e nessuno ha protestato.

Se, per l'atteggiamento parlamentare dell'opposizione, non si potrà andare avanti, il Paese perderà una grande occasione sulla via del suo ammodernamento, della stabilità e della governabilità.

Il dato politico emerso da questa vicenda è che, mentre la maggioranza ha elaborato linee di riforma elettorale e di revisione della forma di Governo del tutto coerenti, che darebbero al nostro sistema maggiore rappresentatività e maggiore stabilità di Governo, ispirate ad un modello neoparlamentare vicino a quello del cancellierato tedesco, l'opposizione ha solo saputo opporre un rifiuto pregiudiziale e non si è dimostrata in grado di proporre un modello alternativo.

È vero che di tanto in tanto il presidente Berlusconi annuncia un ritorno al sistema semipresidenziale francese; però, contraddicendosi perché poi chiede due legislature di tempo e allora si presume che voglia fare il Presidente del Consiglio e non il Presidente della Repubblica. Vorrei però chiedere: siamo consapevoli che in Francia si sta consumando una grande crisi istituzionale? Siamo consapevoli del fatto che la riduzione del mandato del Presidente della Repubblica e, contemporaneamente, la discussione sull'elezione preventiva del Presidente della Repubblica rispetto all'Assemblea Nazionale significa un cambiamento radicale del sistema semipresidenziale francese? Il sistema presidenziale gollista praticamente non esiste più. A cosa ci si riferisce quando si parla di semipresidenzialismo? Ci si riferisce a questo nuovo semipresidenzialismo che sta nascendo in Francia o a qualche altro modello? La verità è che non si sa.

L'onorevole Berlusconi dice anche di essere indifferente tra maggioritario a doppio turno o proporzionale, ma ciò è veramente sorprendente: con il sistema semipresidenziale ci vuole il maggioritario a doppio turno; non capisco questa sconnessione. La verità è che l'opposizione non è in grado di formulare una proposta alternativa rispetto a quella della maggioranza. Questo è il dato più importante.

Avviene per la riforma elettorale ciò che è avvenuto per la riforma federale. L'opposizione, nell'impossibilità di comporre visioni diverse delle sue componenti, abbacinata dal miraggio della grande vittoria elettorale, si è ridotta da un anno a questa parte a predicare la paralisi decisionale del Parlamento sui temi istituzionali. Si può essere certi che le forze politiche della maggioranza faranno tutto quanto è necessario perché la

paralisi decisionale che colpisce l'opposizione non sia trasferita all'intero Paese. Il prezzo da pagare sarebbe veramente troppo alto. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR, Misto-DU e Misto-RI e del senatore Lorenzi*).

PRESIDENTE. Come annunciato nella seduta antimeridiana, sono stati presentati tre ordini del giorno, l'ordine del giorno G1, del senatore Elia e altri senatori, l'ordine del giorno G2, del senatore Russo Spina e altri senatori, e l'ordine del giorno G3, del senatore La Loggia e altri senatori.

Invito il ministro Maccanico a pronunciarsi sugli ordini del giorno.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Il Governo accetta l'ordine del giorno G1 che rispecchia esattamente il senso del mio intervento; si rimette all'Assemblea sull'ordine del giorno G2 e non accoglie l'ordine del giorno G3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1 (testo 2).

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, vorrei chiedere la votazione per parti separate di quest'ordine del giorno, in quanto individuiamo alcune affermazioni nella sua parte finale che condividiamo.

PRESIDENTE. Mi indichi quali sono le parti, senatore Schifani.

SCHIFANI. Una parte è quella che recita: «ritiene che si debbano preferire una forma di Governo ed una legge elettorale che facciano emergere da una sola consultazione degli elettori la maggioranza parlamentare e l'indicazione del Presidente del Consiglio, in modo da incorporare la scelta del leader nella scelta della maggioranza»; l'altra è quando si afferma: «ritiene infine in tal senso che il lavoro positivo della Commissione Affari Costituzionali possa restare e costituire comunque la base per la ripresa dell'impegno riformatore nella prossima legislatura».

Volevo con ciò confermare come, tra l'altro, l'impegno continuo e proficuo assunto da tutti i componenti della Commissione affari costituzionali venga condiviso da parte della Casa delle libertà.

FALOMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Il microfono alla destra del senatore Falomi non funziona*). C'è qualche microfono che al millesimo funzionamento fa difetto! La pregherei di cambiare posto, perché questo settore è

stato sottoposto a qualche bombardamento tecnologico. Provi a stare nei banchi del Governo. (*Ilarità*).

FALOMI. Signor Presidente, esprimo contrarietà ad una votazione per parti separate di questo ordine del giorno, che credo abbia una sua organicità complessiva: le premesse che vi sono inserite e la conclusione hanno un'assoluta coerenza. Quindi, è bene che si mantenga questa organicità e questa completezza.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei rilevare un fatto che mi sembra di principio. In questo documento si attesta – cito testualmente – «che il comportamento dei gruppi parlamentari di opposizione rende impossibile concretamente, nei tempi a disposizione prima dello scioglimento delle Camere, approvare la nuova legge elettorale».

In questo modo attraverso un voto politico della maggioranza si viene ad attestare un fatto, il che non mi sembra molto corretto. Pregherei la maggioranza di eliminare dalle premesse questa parte, altrimenti resta agli atti che viene certificato un fatto e non un'azione o un'opinione politica; questo francamente mi sembra fuori luogo.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, tutta la motivazione adottata dalla maggioranza è in questi termini.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, mi permetto di rilevare per la sua attenzione che nell'ordine del giorno della maggioranza vi è un passaggio che non può essere accolto perché riguarda le competenze del Capo dello Stato, dove si dice «che il comportamento dei gruppi parlamentari di opposizione rende impossibile concretamente, nei tempi a disposizione prima dello scioglimento delle Camere (...)».

A noi non risulta che il Capo dello Stato abbia deciso lo scioglimento delle Camere: se si intende «prima della fine della legislatura» non è vero, perché l'attuale termina il 9 maggio; se invece la maggioranza sa che c'è lo scioglimento delle Camere ce lo dica. Comunque, noi obiettiamo che si usino formule che impegnano il Capo dello Stato in cose che non lo riguardano. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, condivido quanto hanno detto i colleghi Castelli e D'Onofrio con riferimento ad alcune parti dell'ordine del giorno G1 (testo2) che, se fossero anche autonomamente modificate da parte degli esponenti della maggioranza, costituirebbe un fatto, a nostro avviso, di estrema correttezza istituzionale nei confronti quanto meno del Capo dello Stato, che mi auguro vogliamo lasciare al di fuori delle nostre dispute; almeno noi intendiamo lasciarlo fuori.

Mi permetto di insistere affinché venga svolta un'analisi più serena e, nello specifico, mi riferisco a quanto detto dal collega Falomi, il quale ha respinto la richiesta avanzata dal senatore Schifani.

Credo che questo possa rappresentare un primissimo assaggio di ciò che dovrebbe essere un atteggiamento costruttivo in vista della riforma. Quando si afferma di voler approvare una parte di un documento presentato da altri colleghi, mi chiedo per quale ragione lo si debba impedire. Certamente dinanzi ad una scelta «o tutto o niente» è chiaro che dovremo optare per il «niente».

Per altro, in questo caso ci si riferisce a due o tre paragrafi che sono ampiamente condivisibili e che in sostanza fanno parte di molte delle considerazioni svolte in questa sede.

Anzi (lo dico per inciso) rivolgendomi al collega Angius e al signor Ministro, che sia questa mattina sia oggi pomeriggio mi hanno larvatamente accusato di essermi contraddetto e di tenere due diverse posizioni, vorrei sottolineare che il sentimento di soddisfazione o «la vittoria» – parola che per altro non ho pronunciato – si riferiva al metodo, e cioè al fatto che, finalmente, riuscisse a prevalere il metodo del più ampio coinvolgimento e non quello della contrapposizione frontale, aspetto, questo, rispetto al quale credo tutti dovessimo esprimere soddisfazione.

Confermo, purtroppo, il rammarico rispetto al fatto che si sarebbe potuto fare di più e questo lo stesso ministro Maccanico ha avuto l'amabilità di ricordarlo; ma, ripeto, purtroppo non si è fatto.

Quindi, nel mio atteggiamento non vi è nessuna contraddizione e vi prego, anzi, di non insistere su questo, anche perché tengo molto a non essere interpretato, giacché quello che debbo dire lo dico anche se può costarmi qualche critica. Dunque, ribadisco che il metodo e il merito erano due aspetti distinti.

Signor Presidente, concludendo, insisto a nome del mio Gruppo, ma credo anche degli altri colleghi dell'opposizione, affinché, se possibile, vengano stralciate le due frasi dal testo in esame cui si è fatto riferimento, sulle quali credo che potremmo esprimere il nostro consenso.

Per altro questo discorso è reciproco, nel senso che se vi fosse una parte dell'ordine del giorno da noi presentato che la maggioranza si sentisse di condividere, non avremmo niente in contrario. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN. Congratulazioni*)

CONTESTABILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, intendo intervenire sull'ordine del giorno G1 (testo 2), proposto dalla maggioranza. Questo testo è pieno di giudizi fattuali – e sottolineo il termine «fattuali» – a carico della minoranza. Ciò non è proibito dal nostro Regolamento, tuttavia, per la verità, rappresenta una novità. Intendo dire che finora la maggioranza del Senato ha affermato una propria posizione politica che viene sottoposta al voto e, poiché si tratta della posizione politica della maggioranza, diventa la posizione del Senato della Repubblica.

Non ne faccio un problema di Regolamento, giacché credo che non sia proibito da quest'ultimo, ma una questione di opportunità politica.

Ora, nel merito, se dovesse passare questa nuova linea, per cui una maggioranza propone un documento infarcito di giudizi fattuali sulla minoranza e questi ultimi diventano giudizi politici – e per come è redatto il documento i giudizi politici poi adombrano in realtà un giudizio morale –, laddove nella prossima legislatura cambiasse la maggioranza o anche se rimanesse quella attuale, potrebbe accadere che ogni documento della maggioranza, nuova o vecchia che sia, comporti giudizi fattuali, politici e morali sulla minoranza, giudizi che poi diventano risoluzioni del Senato.

Mi appello, quindi, ai colleghi della maggioranza e domando loro: è opportuno creare un precedente così sgradevole e, mi si consenta, così pericoloso? Si tratterebbe di un precedente che, ove mai la maggioranza cambiasse nella prossima legislatura, potrebbe tornare a danno dell'attuale maggioranza. Ripeto, la nuova maggioranza potrebbe esprimere in ogni documento, giudizi pesanti sull'opposizione.

Mi domando se questa è una procedura utile al Paese e nient'altro. (*Applausi dai Gruppi FI, LFNP, CCD e AN*).

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, per tranquillizzare taluni timori emersi propongo di sostituire la dizione «prima dello scioglimento delle Camere» con la seguente «nei tempi a disposizione prima della fine della legislatura».

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, vorrei chiarire che con quest'ordine del giorno si crea uno strumento un po' diverso dagli ordini del giorno che normalmente si approvano. Infatti, gli ordini del giorno in genere contengono direttive date dal Parlamento al Governo sull'attuazione di una legge. In questo caso, in primo luogo non ci si accinge ad approvare alcuna legge, ma poi

non si esprimono direttive al Governo, bensì manifestazioni di impegni politici delle forze politiche che hanno sottoscritto l'ordine del giorno. Questa mi sembra sia la natura dell'ordine del giorno in questione.

Allora, in questo caso – esprimo una mia opinione personale – credo che non vi sia nulla di male nel fatto che si voti anche stralciando una parte o votando a favore di una parte e non di altre dell'ordine del giorno; credo che questo dovrebbe essere del tutto accettabile data, appunto, la natura di quest'ordine del giorno, che – lo ripeto – non dà direttive al Governo su un provvedimento ma rappresenta una sorta di impegno delle forze politiche di fronte all'opinione pubblica. (*Applausi dei senatori Manzella e Bonfietti*).

FALOMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Brevemente, per cortesia, chiudiamo questa discussione.

FALOMI. Signor Presidente, noi comprendiamo la posizione espressa anche in questo momento dal ministro Maccanico, però insistiamo sulla non votazione per parti separate di quest'ordine del giorno per una ragione evidentemente politica.

Noi apprezziamo ovviamente lo spirito costruttivo che testé il presidente del Gruppo dei senatori di Forza Italia, La Loggia, ha manifestato; ci rammarichiamo però del fatto che si vuole essere costruttivi su un ordine del giorno e non lo si è voluti essere su un disegno di legge che avevamo alla nostra attenzione. Quindi, questa richiesta appare un po' – come dire? – strumentale.

Quanto all'argomento che qui è stato sollevato dal senatore Contestabile nonché dal senatore Castelli, vorrei invitare i due colleghi a leggersi anche l'ordine del giorno presentato dal Polo, che contiene giudizi politici nei confronti delle proposte della maggioranza. (*Commenti del senatore Contestabile*). Sono giudizi politici circa i risultati dell'azione svolta dalla maggioranza.

Quindi, mi pare si stia sullo stesso ordine di valutazioni e mi sembra del tutto corretto che vengano mantenuti quei giudizi politici nell'ordine del giorno della maggioranza. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che 2.000 emendamenti non sono un'opinione, bensì un fatto, ed è chiaro che fanno scaturire un giudizio fattuale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'ordine del giorno G1 (testo 3), presentata dal senatore Schifani.

Non è approvata.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1 (testo 3), presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2, che è evidentemente contrario, nel contenuto, a quello testé approvato; ma poiché resterà agli atti del Senato, lo metterò egualmente in votazione per non dispiacere al senatore Russo Spena, uno dei pochi a sostenere l'inevitabilità di una votazione sugli ordini del giorno.

Metto ai voti l'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G3, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Non è approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, ha approvato il calendario dei lavori per le prossime settimane.

Oltre ai decreti-legge in scadenza, l'Aula esaminerà i disegni di leggi sul socio lavoratore, sulle competenze dei geometri, sugli informatori scientifici del farmaco, sulla minoranza linguistica slovena, sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare, sul disagio abitativo, sulla regolazione dei mercati e sull'amministratore di sostegno. Saranno anche esaminate le ratifiche di accordi internazionali concluse in Commissione e i documenti definiti dalla Giunta per le elezioni.

Per quanto riguarda il provvedimento sul conflitto di interessi, i Capigruppo hanno convenuto sull'opportunità di informare il Presidente della competente Commissione dell'intenzione di affrontare il tema di una sollecita calendarizzazione del provvedimento, nel corso della prossima Conferenza.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001.

Disegno di legge n. 51-B – Rappresentanti lavoratori per la sicurezza (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

Disegno di legge n. 4818 – Disagio abitativo (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Disegno di legge n. 4339-B – Regolazione mercati (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*collegato*)

Disegno di legge n. 4298 – Amministratore di sostegno (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 gennaio al 9 febbraio 2001:

Martedì	23	gennaio	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	<ul style="list-style-type: none"> – Disegno di legge n. 4930 – Decreto-legge n. 345 Fondazioni liriche sinfoniche (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 26 gennaio 2001</i>) – Ratifiche di accordi internazionali – Seguito argomenti non conclusi nella precedente settimana – Esame documenti definiti dalla Giunta delle elezioni – Disegno di legge n. 3512 – Socio lavoratore – Disegno di legge n. 884 – Competenze geometri – Disegno di legge n. 478 – Informatori scientifici – Disegno di legge n. 4735 – Minoranza linguistica slovena (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) 	
Mercoledì	24	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)		
	»	24	»		(pomeridiana) (h. 16,30-20)
Giovedì	25	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)		
	»	25	»		(pomeridiana) (h. 16,30-20)
Venerdì	26	gennaio	(antimeridiana) (h. 9,30-13)		Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4930 e alle ratifiche di accordi internazionali dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 18 gennaio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4375 dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 22 gennaio.

I documenti definiti dalla Giunta delle elezioni saranno esaminati nella giornata di giovedì 25 gennaio.

Martedì	30	gennaio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} - Disegno di legge n. 4941 – Decreto-legge n. 394 in materia di mutui bancari (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 4 febbraio 2001</i>) - Disegno di legge n. 4939 – Decreto-legge n. 392 in materia di enti locali (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 7 febbraio 2001</i>) - Seguito argomenti non conclusi nella precedente settimana - Disegno di legge n. 3285 – Rapporto fra procedimento penale e disciplinare (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 4818 – Disagio abitativo (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)	
Mercoledì	31	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)		
	»	31	»		(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)
Giovedì	1°	febbraio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)		
	»	1°	»		(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)
Venerdì	2	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	} Interpellanze ed interrogazioni	

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4941, 4939, 3285 e 4818 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 25 gennaio.

Martedì	6	febbraio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} - Seguito argomenti non conclusi nella precedente settimana - Disegno di legge n. 4339-B – Regolazione mercati (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato</i>) - Disegno di legge n. 4298 – Amministratore di sostegno (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)	
Mercoledì	7	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)		
	»	7	»		(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)
Giovedì	8	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)		
	»	8	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	

Venerdì 9 » (antimeridiana) } Interpellanze ed interrogazioni
(h. 9,30-13)

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4339-B e 4298 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 1° febbraio.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale

(329) COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva

(1015) BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale

(1165) NAVA ed altri. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale

(1382) AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale

(2118) Istituzione del Servizio civile nazionale

(4244) RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini

(4286) SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza

(4388) SEMENZATO ed altri. – Istituzione del Servizio civile volontario di ragazze e ragazzi

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4408

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 4408, 329, 1015, 1165, 1382, 2118, 4244, 4286 e 4388.

Ricordo che, nel corso della seduta antimeridiana dell'11 gennaio 2001, si è concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4408, nel testo proposto dalla Commissione, e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finali.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che voterò a favore di questo disegno di legge. Infatti, sebbene non sia stato accolto neanche un emendamento da me presentato, ritengo sia utile offrire

ai giovani una possibilità di impegno nella quale possano esprimere il loro desiderio di dare qualcosa agli altri.

Auspico che le modalità con le quali il Governo darà attuazione alla delega contenuta nel provvedimento al nostro esame siano tali da confermare questo intento. Ho apprezzato che una delle novità introdotte in Commissione, ossia il pagamento dei volontari civili come volontari militari, sia stata soppressa dal testo. Infatti, se dovessimo trasformare il servizio civile in una sorta di esercito di pubblici dipendenti pagati dallo Stato a basso prezzo verrebbe meno il senso della legge stessa che, pur prevedendo qualche contributo economico, è quello di salvaguardare l'opportunità di esprimere le motivazioni oblativo presenti nei giovani, come in ogni uomo.

Auspico che, nelle maglie abbastanza larghe della delega data al Governo, il provvedimento mantenga questa finalità, senza essere trasformato in uno strumento diverso, altrimenti uccideremmo le ragioni per le quali si è detto che si vuole questa legge.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole di Rifondazione Comunista a questo disegno di legge, che riteniamo abbia sicuramente un pregio. Si tratta di un provvedimento che cerca di dare continuità ad un'esperienza storica e culturale dell'obiezione di coscienza nel nostro Paese e del servizio civile più in generale.

Naturalmente, non è un provvedimento che soddisfa tutte le nostre richieste – soprattutto, avanziamo una critica sul fatto che non contiene una solida base finanziaria che possa renderlo attuabile concretamente –, tuttavia, come punto di riferimento per dare il nostro voto favorevole, abbiamo innanzi tutto il rispetto che nutriamo nei confronti degli enti che impiegano in larga misura le risorse del servizio civile e che ci chiedono a gran voce un segnale di contro tendenza rispetto alla miopia culturale e politica, che spinge nella direzione di affidare ai mercenari la difesa della comunità e del nostro Paese.

PELLICINI. Ai soldati, non ai mercenari!

CÒ. Siamo anche convinti che questa legge potrà in futuro essere modificata in meglio, così come è accaduto per le altre normative in materia di obiezione di coscienza, per avviare l'*iter* legislativo nella direzione di potenziare il servizio civile nel nostro Paese.

Dobbiamo anche dire che questo giudizio, che comunque non espunge una critica di merito su come è articolato il provvedimento, tuttavia non ci induce ad avere un giudizio complessivamente negativo. Questo provvedimento ha il merito di tenere aperto uno spazio importante per

affrontare in futuro i temi dell'educazione alla cittadinanza, alla solidarietà e alla pace. (*Applausi del senatore Donise*).

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, che disciplina il servizio civile su base volontaria, va indubbiamente migliorato, come già abbiamo sottolineato nel corso del dibattito. Prendiamo atto anche del fatto che la maggioranza ha recepito molti dei nostri suggerimenti e che il provvedimento si è reso necessario nel momento in cui vi è stato il superamento del servizio di leva obbligatorio.

Noi ci asterremo dalla votazione, prendendo atto, appunto, che si tratta di un disegno di legge positivo, che affronta positivamente un grande problema qual è quello del servizio civile, disciplinandolo rigorosamente. Crediamo e ci aspettiamo che ulteriori miglioramenti al provvedimento saranno apportati dalla Camera dei deputati e chiaramente ci impegneremo, in seconda lettura in Senato, ad esprimere il nostro voto favorevole.

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, colleghi, attraverso un processo contrastato, ma soprattutto lento, si era costituito nel nostro Paese un servizio civile alternativo al servizio militare obbligatorio; un servizio civile considerato come un diritto, che si è molto sviluppato ed è stato ampiamente utilizzato da amministrazioni comunali, da enti, dalle varie associazioni del *no profit*. Esso si è rivelato molto utile; soprattutto è stato apprezzato dai piccoli comuni delle zone disagiate ed è servito, attraverso l'opera delle associazioni, a corrispondere a svariati bisogni della società.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue ZANOLETTI*). Questo servizio peraltro ha palesato difetti, problemi, non tanto per il cattivo utilizzo dei giovani – come peraltro in certi casi è avvenuto – ma per problemi venuti soprattutto da difficoltà burocratiche: gli uffici centrali sottostimati al bisogno, assegnazioni sbagliate, incertezza delle notizie e delle destinazioni; ancor più grave, l'incertezza dei finanziamenti, i ritardi nei rimborsi alle amministrazioni e agli enti. Fino ad arrivare (questa è una denuncia che è stata fatta poche

settimane fa da parte di tante associazioni) al fatto che risulterebbero – in base alle denunce – più di 3.000 domande presentate ai distretti e non fatte pervenire all'ufficio centrale del servizio civile.

La riflessione e il giudizio sulla situazione dell'attuale servizio sono importanti per valutare il nuovo servizio, dopo che con consenso largo, con motivazioni legate soprattutto all'efficacia del servizio militare quest'ultimo è stato riformato e adesso non è più sulla base dell'obbligo, ma si base volontaria. Da tale riflessione dobbiamo trarre una chiara conseguenza: dopo la riforma del servizio militare è utile prevedere la riforma del servizio civile ed istituire il servizio civile volontario, sia per rispondere a principi generali, sia per corrispondere a necessità pratiche.

I principi generali sono quelli contenuti nella nostra Costituzione: dall'articolo 2, che prevede un dovere di solidarietà, all'articolo 4, che stabilisce che ogni cittadino deve concorrere al progresso materiale o spirituale della società, fino alla norma concernente la difesa della patria, che noi riteniamo possa svolgersi in modi diversi ed anche in forme più moderne e aggiornate. Ho detto poi che rimangono i bisogni soprattutto delle amministrazioni comunali piccole, di zone disagiate e di tanti aspetti della nostra società.

Dunque noi diciamo sì alla previsione di un servizio civile volontario; diverso problema, invece, è giudicare questo provvedimento e vedere se è adeguato per corrispondere a quei principi che ho citato e alle necessità presenti nel nostro Paese.

Noi, rispetto a questo provvedimento, diciamo che indubbiamente ha degli aspetti positivi: innanzitutto, la previsione di un servizio per entrambi i sessi; il fatto che si preveda comunque un finanziamento a carico della collettività nazionale, che poi viene indirizzato come sostegno a quei bisogni – che ho citato prima – presenti in alcune parti della società e del Paese; è positiva la previsione di crediti formativi per chi svolge questo servizio civile; è positivo il coinvolgimento degli enti territoriali sui progetti, così come riteniamo molto interessante la possibilità di svolgere il servizio anche all'estero.

Detto questo, però, rimarchiamo che esistono problemi e perplessità anche dopo i miglioramenti che si sono avuti al testo del provvedimento in seguito all'accoglimento di alcuni emendamenti proposti. Di queste perplessità ha già parlato il mio collega di Gruppo senatore Piredda e sono intervenuti anche molti colleghi dell'opposizione. Io sottolineo quella che è, in fondo, la difficoltà più vera, una difficoltà oggettiva di questa normativa: come attuare un servizio civile volontario che abbia corrispettivi economici senza trasformarlo in una forma di lavoro surrettizio, una forma di lavoro socialmente utile e, soprattutto, conservando lo spirito con cui deve essere svolto un servizio civile. Ricordo che ai giovani forse interessa di più, rispetto ad un incentivo economico, che si proponga loro un servizio serio per cause nobili. Ci sono anche altre difficoltà, altri problemi dovuti ai finanziamenti, indubbiamente scarsi, che rendono difficile prevedere le richieste e dunque l'ampiezza di questo servizio. C'è una struttura centrale che può essere sovradimensionata o inadeguata rispetto

alla risposta ai primi problemi. C'è l'ampiezza delle deleghe conferite al Governo, cosa che non ci convince; ci sono aspetti particolari e io ne richiamo solo due. Per esempio, i precedenti di questa maggioranza e di questo Governo ci rendono perplessi sui tempi di attuazione di questa disciplina. Ricordo, a tale proposito, l'articolo 46 della legge n. 449 del 1997, che stabiliva che le unità eccedenti del servizio di leva potevano essere assegnate alla Presidenza del Consiglio che a sua volta le indirizzava ai comuni e alle province per il loro impiego come vigili urbani o guardie ambientali. Questa norma è stata poi modificata dalla legge n. 265 del 1999, che stabiliva che, a domanda, si poteva scegliere di svolgere il servizio di leva nei vigili urbani o nelle guardie ambientali.

Ebbene, a tre anni di distanza non esiste nessun regolamento che disciplini questa materia. Vorrei fare anche un altro richiamo: questo disegno di legge è restrittivo rispetto all'attuale normativa in quanto evidenzia una disparità tra coloro che optano per il servizio civile e coloro che optano per il servizio civile avendo presentato domanda come obiettori di coscienza.

Pertanto dobbiamo essere consapevoli di questi problemi, perché la consapevolezza di essi può essere il primo passo per avviarci ad una soluzione degli stessi.

In conclusione il mio Gruppo ritiene che sia una legge necessaria che però può e deve essere migliorata; auspichiamo che il lavoro che verrà fatto alla Camera apporti questi miglioramenti: se ci saranno, l'appoggio della mia forza politica sarà senz'altro convinto. Intanto il Gruppo si astiene, mentre io, a titolo personale, con la piena approvazione del Gruppo, voterò a favore. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni*).

SEMENZATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, il Gruppo Verdi-L'Ulivo annuncia un sì particolarmente convinto all'approvazione della nuova legge sul servizio civile, un servizio civile e volontario aperto alle giovani e ai giovani, che saprà valorizzare, potenziare e rilanciare quello già oggi esistente.

Storicamente, in Italia, il servizio civile si è intrecciato con il tema dell'obiezione di coscienza, una delle forme più alte di rifiuto del militarismo e di testimonianza non violenta. Questo disegno di legge va oltre questa dimensione, articolando non solo l'obbligo costituzionale di servizio alla Patria, ma anche quei doveri di solidarietà sociale, di sviluppo della persona umana e di progresso materiale e spirituale della società, che rappresentano un cardine costitutivo del nostro vivere collettivo.

La nuova normativa sul servizio civile apre, in forme nuove e più avanzate, la possibilità di una presenza anche all'estero di personale non armato, dando finalmente gambe a quel servizio alla pace, alla costitu-

zione dei cosiddetti «caschi bianchi», essenziale per un nuovo progetto di cooperazione internazionale.

Spero che questo sia l'avvio di una iniziativa italiana per la creazione di un corpo civile di pace europeo, come strumento di prevenzione e di risoluzione dei conflitti, che eviti la scorciatoia di interventi armati, sempre più numerosi e sempre più incapaci di risolvere i problemi.

Oggi si attua un primo e significativo passo verso una approvazione che spero possa a breve diventare definitiva con il voto della Camera. Lo lascia sperare l'ampio consenso che questa legge sta riscuotendo qui.

I Verdi sono particolarmente soddisfatti, anche perché, dopo un lertargo di quasi un anno, in tempi rapidi, prima la Commissione e ora l'Aula hanno approvato il disegno di legge. Si tratta anche del risultato di una iniziativa stringente condotta dai Verdi, i quali erano convinti che, soprattutto dopo l'approvazione della riforma della leva, fosse necessario rendere operativa una nuova normativa sul servizio civile; anche come riconoscimento per tutti quei giovani che in questi anni hanno svolto il servizio civile e per quegli enti, associazioni, strutture di volontariato, che hanno organizzato e organizzano negli ambiti più disparati, da quello ambientale a quello dell'aiuto ai settori più disagiati della popolazione, un intervento che qualifica la civiltà e la maturità di una nazione.

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Popolare Italiano ha votato in Commissione e vota convintamente qui in Aula questo disegno di legge, auspicando che anche la Camera pervenga ad una sua rapida approvazione, in modo che esso diventi legge e che questo Governo abbia il tempo necessario e sufficiente per esercitare la delega. Questo è l'auspicio che formulo.

Una legge doverosa è necessaria; dopo l'approvazione, pure a larga maggioranza, della legge sulla sospensione della leva obbligatoria, si rendeva e si rende necessario intervenire sull'obiezione di coscienza, che difatti da questo disegno di legge viene assorbita e annullata.

Questa legge abbisogna a monte – ed è già avvenuto – di una seconda legge, quella sull'associazionismo su base volontaria del *non profit* che diventa la premessa perché poi il provvedimento disponga concretamente di tutti gli strumenti per poter operare. Infatti, non è più immaginabile come una volta, così come è avvenuto per l'obiezione di coscienza, che ci siano interventi puntuali; è necessario che i vari enti pubblici interessati o le varie associazioni presentino dei progetti per poter utilizzare questo personale, questi giovani, uomini e donne – è importante ricordarlo –, che vogliono liberamente aderire ad un programma di coinvolgimento.

Si tratta, a mio avviso, di una scuola straordinaria di educazione civica che rappresenta anche un punto fermo per i grandi temi civili della nostra società. Faccio riferimento al volontariato vero e proprio, proiettato

all'educazione all'ambiente, alla valorizzazione dei beni culturali, a tutti i settori del *non profit* che ormai hanno grandi articolazioni sul territorio. Intendo mettere in evidenza soprattutto la possibilità di progettazioni per interventi all'estero; ormai l'Italia, per fortuna, usa l'esercito non più per difendere i propri confini ma per promuovere la pace e lo sviluppo nelle zone e nelle aree di crisi del mondo, specialmente nell'Est europeo ma non solo.

Pertanto, accompagnare questa visione internazionale dell'Italia non solo attraverso le armi ma anche tramite una promozione sociale diventa, a mio avviso, innanzitutto una scuola di educazione civica per i nostri giovani e, in secondo luogo, rappresenta la dimostrazione concreta che il benessere di questi vecchi Stati europei non va solo a vantaggio loro ma è proiettato in una visione lucida e più ampia di aiuto a chi si trova nella fase emergente e a coloro che ci chiedono di correre a dar loro una mano per poter crescere.

Formulo quindi due auspici; innanzitutto che il Governo utilizzi bene la delega, che è ampia, ed è doverosamente tale, e mi auguro che il futuro Parlamento trovi il modo di incrementare i fondi oggi messi a disposizione per il primo triennio, in modo da rendere possibile che il progetto complessivo decolli veramente. (*Applausi dal Gruppo PPI e della senatrice D'Alessandro Prisco*).

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, noi siamo convinti del fatto che leggi come queste sono indubbiamente molto importanti e che, come fotografia della nostra storia, sia pure cinquantennale, dopo la guerra, gettano le basi di un ponte tra diversi modi di concepire il servizio militare, il servizio alla patria e il servizio alla collettività.

Signor Presidente, queste differenze che ho registrato e in parte sottolineato nel primo *round*, cioè in discussione generale, a volte emergono ancora. Infatti, mentre ho fatto la promessa – che manterrò – di esprimere un voto non ideologico ma tecnico e oserei dire moderno, scaturiscono purtroppo ancora alcune divergenze. Si è sentito definire l'obiezione di coscienza come un alto momento antimilitarista; il senatore Cò, che peraltro stimo e al quale sono legato da simpatia, ha definito «mercenari» i militari, coloro che svolgono il servizio militare, con un atteggiamento di disprezzo proprio di chi divide il mondo in due categorie, quelli che si battono per le cause cattive, cioè i mercenari, e quelli che si battono per le cause buone, coloro che combattono per la libertà dei popoli. Ogni tanto, quindi, affiorano ancora queste posizioni e malgrado affiorino cercherò di pronunciare un discorso che non sia assolutamente ideologico.

Alleanza Nazionale votò contro l'obiezione di coscienza non perché fosse poco rispettosa della coscienza dei cattolici, delle altrui opinioni oppure di coloro i quali non volevano prestare in armi il servizio militare.

Alleanza Nazionale, che pure aveva combattuto in parte questa legge prese atto della sentenza della Corte Costituzionale che riconosceva all'obiettore un vero e proprio diritto di rifiuto a portare le armi, sicché fare il soldato diventava un diritto soggettivo. Essendo un diritto soggettivo pieno, come tutti i consimili, ad esso si poteva rinunciare. Si prese atto di questo e noi soltanto (lo ribadisco e lo rivendico) in quest'Aula fummo contrari all'obiezione di coscienza non già in quanto tale per ragioni ideologiche, ma perché prima legge di una grande trilogia, anzi «quadrilogia»: obiezione di coscienza, riforma del servizio militare in senso volontario, riforma dell'esercito con ammissione delle donne al servizio militare e, infine, la quarta grande branca del servizio civile. Noi mettemmo in guardia sul fatto che se si fosse introdotto il concetto di obiezione di coscienza prima della riforma dell'esercito avremmo rischiato di avere tanti e tali obiettori da scardinare l'esercito di leva: ci siamo puntualmente arrivati, perché adesso abbiamo avuto 130.000 obiettori di coscienza e questo lo dico a chi era contrario all'esercito di professione. Amici di una certa sinistra che eravate contrari all'esercito di professione, osservo che l'avete reso indispensabile voi, perché avendo introdotto e fatto applicare l'esercito di leva, avete fatto sì che non esistesse più la possibilità che questo vecchio esercito, per così dire di tradizioni antiche, della patria risorgimentale che faceva capo alla rivoluzione francese e al concetto napoleonico del cittadino chiamato in armi dalla Patria, venisse meno. Cioè l'obiezione di coscienza ha liquidato l'esercito di leva. Questo è un fatto. Non si può da un lato essere contenti per avere eliminato l'esercito di leva e poi per l'obiezione di coscienza, perché l'uno ha inciso sull'altro. Tanto è vero che – e lo sapete perfettamente – i nostri comandi sono preoccupati per i sette anni di passaggio fino all'introduzione definitiva del nuovo sistema, perché con tutti gli obiettori di coscienza la leva sta diminuendo vorticosamente e i volontari stentano ad arrivare. Questo è il primo punto.

Devo dare atto, per la verità, alla relatrice e alla stessa signora ministro Toia di aver recepito almeno in parte le nostre preoccupazioni.

La seconda nostra preoccupazione gravissima, proprio perché abbiamo introdotto l'esercito volontario e abbiamo bisogno di 190.000 volontari nell'arco di sette anni (ripeto: 190.000 volontari) e ne abbiamo circa 35.000, e i comandi sono preoccupati perché non c'è più il gettito per la leva, era quella di evitare che si determinasse un secondo *vulnus* e cioè di evitare che l'introduzione del servizio civile volontario, ove equiparato in tutto e per tutto all'esercito professionista, creasse un'alternativa tale per i ragazzi per cui era molto più comodo avere il medesimo stipendio con i medesimi benefici stando a casa nostra in una bella biblioteca a fare della cultura piuttosto che andare a sminare il Kosovo dall'uranio impoverito. Mi pare che questo rischio, signori, evidentemente e obiettivamente ci sia. Di qui il nostro tentativo teso non certo a penalizzare il servizio civile volontario. Apro una piccola parentesi: ho visto i nostri ragazzi, i nostri volontari nel Kosovo, nei Balcani e ribadisco ancora che è stato commovente, perché abbiamo dato moltissimo sotto il profilo del

volontariato. Quindi non siamo affatto contrari al volontariato e gli riconosciamo il ruolo che ha avuto, quello slancio ideale e umano e quei meriti che certamente ha, però vogliamo avere un gruppo di volontari la cui esistenza non vada ad incidere negativamente sui ragazzi che andranno a fare il soldato.

Amici, giustamente si dice oggi che l'Italia ha un ruolo importante nei Balcani e direi praticamente nell'ambito del Mediterraneo così gravemente colpito da una serie di crisi: persino in Africa, recentemente, in Etiopia e così via. Noi saremo sempre più portati, purtroppo, a vedere impegnati i nostri soldati in queste aree calde per il processo di pace, fatto che ci riempie in fondo di orgoglio, se volete; ma per fare questo, cari amici, bisogna avere un esercito che funzioni, «in gamba», altamente preparato, bene armato, all'altezza dei tempi, perché non possiamo collaborare in queste operazioni di pace, che giustamente rivendichiamo addirittura come fine costituzionale se non abbiamo truppe efficienti. Di qui credo che non si scappi. O non ci andiamo o se ci andiamo dobbiamo andarci in questi termini.

Sotto questo profilo devo dire che ho notato la convergenza della sinistra democratica con il Polo perché, questi forti Gruppi che rappresentano la gran parte d'Italia hanno votato spesso le medesime leggi, quanto meno le hanno votate con i medesimi fini, collaborando per cercare di creare una situazione militare italiana all'altezza dei compiti che stiamo assumendo. Però, per fare questo occorrono volontari efficienti, e occorre anche – altro che mercenari – dar loro quello che una volta si chiamava il soldo, cioè lo stipendio di un soldato che non è chiamato a fare il mercenario ma a compiere operazioni di pace come quella in cui è chiamato a dividere i kosovari dai serbi. Per fare questo ci vogliono i mezzi. Tutti devono sapere – vedo che stanno assistendo ai nostri lavori molti giovani – che un capitano dei carabinieri o della Guardia di finanza o dell'Esercito ha uno stipendio di 2.600.000 lire al mese. Un giovane di 25 o 28 anni, che dopo aver fatto l'accademia militare, compiuti gli studi e preso una laurea, prende quello stipendio, può anche vivere, ma se pensa di formare una famiglia e di avere uno o più figli, con quello stipendio si trova alla soglia dell'indigenza. Lo ha scritto il «Sole 24 ore» riportando i risultati di una indagine. Oggi c'è gente che con queste somme deve vivere e a questi soldati diamo compiti molto importanti. È vero che ci sono i coefficienti di ingaggio, ma per chi sta in Italia quando non ci sono queste imprese d'oltre mare, questa è la situazione.

Qual è allora il problema? È che dovremmo cercare di conciliare il servizio civile volontario che per dodici mesi consente ai ragazzi e alle ragazze di andare a lavorare presso enti culturali oppure all'estero o presso enti pubblici, con quello militare, garantendo la necessità di una esistenza dignitosa per questi giovani, con una sorta di premio perché attualmente il nostro sistema prevede due categorie, ma domani, accanto a chi fa il militare e a chi fa il servizio volontario civile, prevederà la categoria di chi decide di non fare nulla, di restare a casa e di questo nessuno parla. E allora anche i volontari civili hanno diritto ad un premio, ad un riconosci-

mento, ma certamente non possiamo equiparare le due posizioni, anche perché il servizio civile regola un periodo di dodici mesi, mentre il servizio militare riguarda persone che probabilmente faranno questo mestiere per l'intera vita.

Per questi motivi Alleanza Nazionale ritiene che la legge debba essere migliorata e per questo oggi esprime un voto di astensione, nella convinzione che alla Camera dei deputati il provvedimento potrà essere modificato in meglio. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni)*

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MANFREDI. Signor Presidente, il mio Gruppo si asterrà sul provvedimento mentre io voterò a favore. Aspetti positivi e aspetti negativi di questa legge sono già stati ampiamente messi in rilievo nella discussione. Servizio militare e servizio civile – su questo aspetto desidero attirare l'attenzione – sono oggi regolati in modo assolutamente squilibrato a sfavore del servizio militare e ciò per quanto riguarda i diritti e i doveri dei giovani che fanno rispettivamente il servizio militare e quello civile. Ben venga quindi una legge che tenta di riequilibrare tali diritti e tali doveri. Tra l'altro un emendamento esplicito in tal senso è stato accolto in questa legge e io ne do atto.

Non posso inoltre non riconoscere che era necessaria una norma generale che regolasse il servizio civile in analogia con il servizio militare volontario. Sono altresì convinto che questa legge viene incontro all'esigenza delle molte e meritevoli associazioni di volontariato ed enti che sono di pubblica utilità e penso in particolare a quelle di protezione civile: voglio ricordare oggi quello che è successo due giorni fa in America Latina con il terremoto di cui tutti conosciamo le tragiche conseguenze. Ma non solo a quelle associazioni, a tutte le altre va la mia ammirazione.

Nella legge è stato anche inserito un emendamento che tende ad aiutare le associazioni con minore potenzialità, ma non minor merito nella redazione di progetti che sono – lo prevede la legge – indispensabili per ottenere l'assegnazione di volontari. Purtroppo, temo che in futuro non si sarà in grado di far fronte finanziariamente all'attuazione di questa legge e temo anche che possa calare la vocazione quando non esisterà più la leva.

La legge è perfettibile, soprattutto per quanto riguarda il possibile impiego degli aspiranti al servizio civile, ma intendo dichiararmi favorevole per sottolineare che lo Stato non può fare a meno delle associazioni di volontariato e degli enti che operano per pubblica utilità e che, grazie a questa legge, potranno essere aiutati. *(Applausi del senatore Lorenzi)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di coordinamento c.1.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Signor Presidente, volevo chiarire che all'articolo 5 abbiamo inserito attraverso un emendamento del collega Stiffoni un comma all'interno del quale propongo di sostituire la parola «prova» con «formazione» per una ragione di omogeneità, in quanto in tutto il contesto della legge n. 230 del 1998 si usa sempre quest'ultimo termine.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento c.1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge n. 4408, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 329, 1015, 1165, 1382, 2118, 4244, 4286 e 4388.

Discussione del disegno di legge:

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4932, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Fassone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge della cui conversione ci occupiamo prende lo spunto da alcuni fatti di cronaca giudiziaria ritenuti suscinatori di particolare allarme sociale. Intendo dire alcune vicende processuali nelle quali si è dovuto procedere alla scarcerazione, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, di persone impu-

tate di gravi e gravissimi delitti. Questo dà ragione del connotato di necessità e urgenza che deve ispirare il decreto-legge al nostro esame.

Pertanto, il medesimo si è appuntato soprattutto sul tema dei termini di custodia cautelare, cercando di conciliare, per quanto possibile, gli estremi di una materia notevolmente delicata e difficile, quali sono il contemperamento della tutela della libertà personale dell'accusato prima della sentenza definitiva e, viceversa, l'esigenza di mantenere forme di neutralizzazione provvisoria di soggetti ritenuti pericolosi.

Il decreto-legge in esame affronta, quindi, un primo filone che è quello, come ho già detto, della durata dei termini di custodia cautelare, esaminandolo sotto due aspetti particolari.

Il primo è quello di agevolare la separazione dei procedimenti complessi la cui laboriosità produce tempi lunghi di celebrazione e quindi particolari rischi di decorrenza dei termini. Sotto questo profilo il decreto-legge introduce una prima normativa che riguarda l'articolo 18 del codice di procedura penale, prevedendo una possibilità di ampliamento delle situazioni di separazione dei procedimenti, innanzitutto a cura del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, quindi – e soprattutto – dei processi, nel giudizio, se uno – o più imputati – di gravi reati è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini e non è soggetto ad altri titoli di detenzione. Questa situazione non era e non è prevista nel vigente codice di procedura penale e il decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera, la inserisce tra quelle di cui al primo comma dell'articolo 18 che prescindono dal consenso delle parti, per l'ovvia necessità di sganciare tale decisione da eventuali opposizioni interdittive della parte che ha interesse ad evitarla.

Oltre a ciò il decreto-legge propone un altro intervento all'epilogo del processo di primo grado prevedendo la cosiddetta motivazione frazionata: con la sentenza di condanna il giudice può disporre analogamente che alcune reg Giudicande, eventualmente anche all'interno dell'insieme dei capi di imputazione afferenti la stessa persona, siano non tanto decise – perché la decisione è simultanea per tutti – quanto oggetto di una motivazione separata e quindi anticipata.

Nell'uno e nell'altro caso si ha un fenomeno di separazione un po' anomalo rispetto all'ordinario; infatti, mentre normalmente la separazione attiene ad una quota piccola delle reg Giudicande unificate, alla quale viene accantonata mentre il tronco prosegue, qui avviene l'opposto e cioè alcune posizioni minoritarie vengono giudicate anticipatamente proprio ai fini di evitare la decorrenza dei termini.

Accanto a questo versante il decreto-legge ne contempla un secondo, che è quello più significativo e che ha destato maggiore attenzione. Esso prevede una estensione dei termini di durata della custodia cautelare, limitatamente al giudizio di primo grado. Tale estensione vale soltanto in relazione a determinati delitti gravi, vale solo per i termini relativi a giudizi di primo grado e non può avere una durata maggiore di sei mesi; questo eventuale periodo viene imputato o alla fase precedente, se questa non ha integralmente consumato lo spazio temporale ad essa assegnato, ovvero al-

l'ultimo segmento processuale, cioè a quello che intercorre fra la condanna di secondo grado e la sentenza irrevocabile.

L'intervento modificativo della Camera è comprensivo in quanto cerca di evitare uno sfioramento eccessivo dei termini di custodia di qualsiasi segmento processuale. Indubbiamente vi è il pericolo che l'eventuale utilizzo di questa espansione di sei mesi vada a decurtare proprio quella fase finale nella quale – essendo intervenuta una doppia sentenza di condanna – è minima la residua presunzione di non colpevolezza e quindi è alta l'eventualità che venga scarcerato un soggetto che ormai è con grande probabilità colpevole. Si può confidare che la magistratura faccia uso prudente di questa espansione proprio in una gestione complessiva dell'arco processuale, senza fare esclusiva attenzione al segmento affidatole.

Il secondo filone di materie delle quali si occupa il decreto-legge in esame, può essere unificato sotto questo profilo: un recupero di temi già esaminati – per coincidenza tutti esaminati dal Senato vuoi in Commissione vuoi in Aula – o comunque inseriti nel piano d'azione per la giustizia presentato dal ministro Fassino nel luglio scorso, proprio perchè le vicende giudiziarie laboriose dell'esame di questo complesso pacchetto rischiano di non portare ad un completo esaurimento dell'*iter* processuale nell'arco della legislatura. Di qui la connotazione di urgenza di questi interventi a stralcio e a raccolta delle parti già affrontate.

Queste parti riguardano, in primo luogo, la materia del giudizio abbreviato e dell'ergastolo della quale il Senato si è occupato nello scorso novembre e rispetto alla quale penso di non poter fare altro che richiamare quanto affermato allora, e che venne condiviso dall'Assemblea, con l'unica avvertenza che la Camera ha accolto una modifica di non poco salto.

Il Senato aveva sostanzialmente enucleato questa architettura; poiché si chiarisce che anche nel caso di imputazione di più delitti gravissimi, puniti ciascuno con l'ergastolo, il rito abbreviato è possibile e l'ergastolo con isolamento diurno ha come premio dell'economia processuale la semplice eliminazione dell'isolamento e poiché questo significa mutamento delle regole del gioco sotto il profilo sanzionatorio, è giusto restituire all'imputato la facoltà di revocare la richiesta di giudizio abbreviato che egli aveva fatto su un eventuale diverso presupposto. Ma, accordatagli questa facoltà di revoca (e in questo era consistita la linea prudente del Senato), il giudizio procede nelle forme ordinarie a partire dallo stesso momento in cui si trovava allorché è intervenuta la legge.

La Camera ha invece modificato questo punto prevedendo che, esercitato il diritto di revoca da parte dell'imputato, il processo regredisce al momento in cui si trovava allorché fu presentata la domanda di rito abbreviato e perciò all'udienza preliminare, con l'unica precisazione, utile ai fini dell'economia, che, per quanto riguarda gli atti di istruzione compiuti, essi sono utilizzati ai sensi dell'articolo 511 del codice di procedura penale e perciò sono leggibili se entrati a far parte del fascicolo per il dibattimento.

Non si può però sottacere che il regresso del processo in una fase molto anticipata, quando in ipotesi ne abbia già percorsa una lunga, rischia di aver consumato una gran parte dei termini di custodia cautelare e quindi di produrre di nuovo la scarcerazione di persone imputate di gravissimi delitti.

Ulteriore tema affrontato dal decreto-legge è quello che riguarda la legge n. 165 del 1998, più nota come legge Simeone, che prevedeva e prevede la possibilità per il condannato a pena non superiore a tre anni di neutralizzare l'immediata esecuzione della medesima attraverso la richiesta di misure cautelari.

Questa formula ha prodotto, com'è noto, inconvenienti di non poco momento, perché, prescrivendo la consegna dell'ordine di esecuzione e dell'avvertimento al condannato, si verificava e si verifica spesso addirittura l'impossibilità di mettere in moto il meccanismo attuativo quando l'imputato non venga raggiunto e quindi la consegna non possa avere luogo a mani del medesimo. Il decreto-legge riprende (testo confermato dalla Camera) una variazione già approvata da questo Senato oltre un anno fa, sostituendo il meccanismo della consegna con il meccanismo della notifica e quindi raggiunge un giuridico compimento anche quando non si produce un contatto fisico diretto con il condannato; peraltro, a fronte del pericolo che questo produca una ignoranza di fatto in capo al condannato, si prevede, come già aveva raccomandato e sancito il Senato, che detta notifica sia accompagnata da una notifica al difensore, in modo che certamente vi sia almeno un soggetto in grado di attivare la procedura susseguente.

Un'altra variazione che la Camera ha apportato al testo, e che si presta a talune riserve, è quella relativa al condannato che si trovava nella situazione degli arresti domiciliari al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile, per il quale la legge Simeone, su proposta di questo Senato, aveva previsto una trasformazione della misura degli arresti domiciliari nella equipollente misura alternativa della detenzione domiciliare, fatto salvo poi al tribunale di sorveglianza procedere allorché fosse sollecitata la misura attraverso la procedura normale.

La Camera ha invece accelerato questo *iter* prevedendo che, nel caso dell'imputato agli arresti domiciliari, scatti automaticamente la procedura decisionale del tribunale di sorveglianza, eventualmente, anzi normalmente, d'ufficio perché conseguente alla semplice trasmissione dell'ordine di esecuzione al tribunale di sorveglianza.

Ciò rappresenta sicuramente una anomalia sistematica, perché prospetta un'applicazione eventuale di misure alternative d'ufficio e senza documentazione da parte del richiedente. Comunque questo è quanto viene sottoposto al nostro esame.

Altro tema di grande rilievo affrontato dal decreto-legge è quello delle videoconferenze e dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Per queste due materie era già stata sancita da quest'Aula l'approvazione del testo che prevedeva la proroga dell'istituto del solo 41-*bis*. Il de-

creto-legge e la Camera hanno invece previsto la proroga di entrambi gli istituti al 31 dicembre 2002, con la conseguenza che anche le videoconferenze, la cui utilità si è rivelata notevole in questo periodo di esercizio, continuano ad essere un istituto provvisorio. Eventualmente, prima della scadenza, la prossima legislatura valuterà se convertirlo in un istituto a regime.

Il terzo filone di cui si occupa il decreto-legge al nostro esame riguarda ciò che potrei raccogliere sotto il concetto di potenziamento degli strumenti di contrasto nei confronti degli imputati di gravi delitti. Anche questo può giustificare il connotato di necessità ed urgenza, attesa appunto la qualità di contrasto a situazioni di pericolo processuale.

Il più significativo di questi istituti è quello che va sotto il nome, volgarizzato dai *media*, di braccialetto elettronico, disciplinato dall'articolo 16 del testo al nostro esame, che suona nei termini di cui mi sembra opportuno dare lettura: «Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria».

Occorre, quindi, chiarire i presupposti e la liceità di questa importante innovazione. Si tratta, per intanto, di situazioni che a livello di normativa ordinaria imporrebbero la custodia cautelare in carcere. Si tratta di procedure di controllo sostitutive di questa misura grave con una più lieve e quindi di misure che tendono sostanzialmente ad una «decarcerizzazione», cioè ad un uso ridotto della misura cautelare più grave.

La domanda che è doveroso porci è se questo istituto contrasti non solo con la Costituzione, nei cui confronti non paiono esservi effettivamente parametri di riferimento impeditivi, ma anche con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima, all'articolo 8, primo comma, prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Sotto questo profilo potrebbe dubitarsi che una misura tecnica come quella in esame possa essere non tanto lesiva della libertà, il cui restringimento per definizione è giustificato dai presupposti per la custodia in carcere, quanto di questa sfera di vita privata e familiare. Ma a rimuovere il dubbio soccorre il secondo comma dello stesso articolo, il quale recita che non può aversi ingerenza di pubblica autorità in questo diritto, se non quando essa è prevista dalla legge e costituisce una misura che in una società democratica è necessaria per la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati. Data questa deroga che la stessa Convenzione europea prevede, può ritenersi con sufficiente serenità che lo strumento in esame non urti contro normative di rango superiore.

Altri interventi – il Presidente mi scuserà se sono piuttosto analitico, ma i tempi tecnici non hanno consentito di depositare una relazione scritta e quindi mi sento in dovere di fornire un'informazione minimale – consistono nell'estensione del catalogo dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, che è la norma di ri-

ferimento per una vasta congerie di norme processuali e sostanziali che prevedono un maggior rigore quando si sia in presenza di uno di quei delitti.

Questo catalogo è ampliato includendovi i delitti di sfruttamento della prostituzione minorile e i delitti di violenza sessuale, la cui rilevanza ostativa viene estesa anche attraverso un ingresso nell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario sul fronte delle misure alternative al carcere.

Per questi delitti di particolare gravità è previsto che il pubblico ministero possa chiedere la proroga delle indagini preliminari senza ostensione del procedimento alla difesa, cioè senza notifica al difensore. Inoltre, è prevista la possibilità di applicare misure cautelari all'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, istituto che è già contemplato nell'articolo 307 del codice di procedura penale come facoltativo, mentre nel caso in esame diventa dovuto, peraltro limitatamente a quella serie di delitti di cui ho detto e alle misure cautelari per così dire minori o di minore afflittività, anche cumulativamente.

Il decreto prevede che in presenza di procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è necessario utilizzare aule protette per la celebrazione del giudizio (questo in considerazione di esigenze di sicurezza), la celebrazione medesima può avvenire ove è disponibile un'aula sufficientemente attrezzata, nell'ambito del distretto se è possibile, e in tal senso provvede il presidente della corte d'appello, ovvero nel distretto più vicino, su indicazione del Ministro. È importante sottolineare che ciò non rappresenta una deroga al principio del giudice naturale ovvero della competenza territoriale perché l'organo giudiziario rimane il medesimo e muta semplicemente il luogo della celebrazione.

Infine, in questo filone, è prevista la protrazione del termine di durata delle indagini preliminari per i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

Affronto l'ultimo filone, signor Presidente, molto sinteticamente, tuttavia mi è parso che i precedenti esigessero un'esposizione analitica. Su di esso sono forse lecite riserve quanto alla necessità e all'urgenza, ma si può convenire nel senso che giova comunque alla maggiore funzionalità della macchina giudiziaria nell'insieme. Si tratta di norme concernenti il personale: si prevede che l'indennità di coordinatore, sancita per il giudice di pace dalle leggi nn. 468 e 479 del 1999, compete anche se momentaneamente non vi sono altri soggetti da coordinare per carenza dell'organico; si prevedono misure per l'assegnazione di ulteriori 229 giudici di pace al distretto di Napoli; si disciplina la conferma dei giudici onorari del tribunale; si estendono ai magistrati applicati le agevolazioni economiche e giuridiche sancite dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, con possibilità di estensione dell'applicazione medesima; si distribuiscono gli organici del personale amministrativo nell'ambito delle aree funzionali con decreto del Presidente del Consiglio e quindi con procedura semplificata e (con innesto operato dalla Camera poiché non era contemplato dal testo governativo) si prevede altresì la copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi pre-

cedenti e una ulteriore indennità per i giudici di pace non solo per i provvedimenti e per le udienze, ma rimuovendo il tetto alle udienze mensili stabilito dalle leggi precedenti e per altre attività di minore rilievo.

La Commissione ha ritenuto di dover confermare il testo approvato dalla Camera non perché mancassero motivi di riserve e di perplessità, alcuni dei quali ho enunciato, ma essenzialmente perché, essendo stati consumati ben 18 giorni dei 30 circa che rappresentano la quota temporale di spettanza di un ramo del Parlamento, ha ritenuto che i tempi fossero così stretti da non consentire una terza lettura.

Il decreto comunque contiene disposizioni di pregio che vanno condivise e quindi ne raccomando l'approvazione. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pettinato. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, per il merito del decreto-legge mi riporto a quanto ho avuto modo di dire in altra occasione. Desidero, invece, comunicare che ritiro gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 mantenendo l'emendamento 24.1, che do per illustrato, limitandomi a ricordare soltanto che il principio cui si ispira è tratto da un disegno di legge che il Governo ha comunicato alla Presidenza il 3 novembre 2000, che prevede l'ingresso nella pubblica amministrazione addirittura dei funzionari internazionali. Io credo che la stessa previsione debba valere per i funzionari che appartengono già al Ministero della giustizia che siano stati o che siano distaccati presso altre amministrazioni pubbliche per il tempo indicato nell'emendamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, anche se so che le mie osservazioni resteranno lettera morta, su un provvedimento così delicato mi deve consentire – quantomeno per far capire anche all'esterno di quest'Aula la nostra posizione – di soffermarmi abbastanza specificatamente su alcuni punti di esso. Si tratta, ancora una volta, di un'iniziativa del Governo; un Governo che più che proporre questa iniziativa ce la impone, insieme alla sua maggioranza, sull'onda di circostanze ed eventi emergenziali o, se vogliamo, congiunturali che hanno creato soprattutto spinte emozionali nelle quali il nostro Paese si è venuto a trovare per colpa dello stesso Esecutivo e della sua stessa maggioranza, responsabili di una politica quanto mai schizofrenica in materia proprio di giustizia.

Nessuno può negare che le ragioni di fondo che sottostanno al disegno in esame sono state le passate e le recenti scandalose scarcerazioni di alcuni pericolosi criminali; esse hanno sollevato giuste polemiche e altrettanto giusti severi giudizi sul Governo di centro-sinistra inetto a garantire, nel corso di questa legislatura (per fortuna ormai alla fine), sicurezza, certezza della pena, ragionevole durata dei processi, efficienza ed efficacia

della giustizia, quell'efficienza e quell'efficacia che vengono soltanto di nome richiamate nel testo del decreto-legge in discussione.

Oggi Governo e maggioranza tentano soltanto di far credere che il tempo perduto si possa recuperare con un provvedimento d'urgenza (che proprio perché tale sicuramente ha natura emergenziale), quando invece i risultati sono stati scarsi perfino rispetto alle riforme definite dal centro-sinistra «epocali» (mi riferisco, per esempio, a quella sul giudice unico). Oggi la maggioranza e questo Governo non possono far credere di riuscire a dare quel minimo di sicurezza che i cittadini – e noi con loro – speravano sarebbe stata garantita nel corso di questi cinque anni circa di legislatura; una legislatura contrassegnata più da guasti che da miglioramenti dell'amministrazione della giustizia. Oggi peraltro questo Governo, poco rispettoso della Costituzione, ricorre alla decretazione anche in assenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, dettando disposizioni le più disparate: da quelle di modifica profonda e delicata del codice di procedura penale a quelle di natura prettamente amministrativa, quali quelle contenute nel capo VIII relativo all'indennità per i giudici ordinari di pace, per i magistrati onorari oltretutto ad aspetti organizzativi nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria. Ho apprezzato gli sforzi che poco fa ha compiuto il senatore Fassone per giustificare le sue perplessità anche in ordine alla mancanza dei requisiti dell'urgenza e della necessità. Si tratta di un treno dell'ultima ora sul quale il Governo ha caricato un po' di tutto. Ve lo ha detto appunto il senatore Fassone nell'elencare quelli che sono i capi di questo provvedimento.

E li ha caricati in un fasullo e pazzesco assemblaggio di norme eterogenee, molte delle quali previste in diverse iniziative ancora all'esame del Parlamento; in particolare, alcune di esse toccano la materia delicata della libertà personale: disposizioni sulla separazione dei processi e sulla motivazione delle sentenze, nuove previsioni sui termini di custodia cautelare, nuove norme sulle sedi dei processi ove non vi siano aule adeguate, norme sul rito abbreviato e sull'ergastolo, proroghe dell'articolo 41-*bis* e del regime delle videoconferenze e altre innovazioni ancora, sulle quali forse mi soffermerò molto brevemente in seguito.

Di fronte a tutto questo *mare magnum* di nuove disposizioni, forzatamente riportate sotto il nome e dentro l'obiettivo dell'efficienza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia, pochi a nostro parere sono gli aspetti condivisibili e le disposizioni dagli effetti positivi, moltissime invece le perplessità, talune anche di ordine costituzionale, e i fondati timori che buona parte delle novità avranno gravi conseguenze negative proprio sul funzionamento della giustizia.

È condivisibile, per esempio, a mio parere, la proroga dell'articolo 41-*bis*, anche se la Casa delle libertà da anni sta sottolineando la necessità di affrontare il problema nel merito smettendola di andare avanti con le proroghe. Può essere considerata positiva anche la modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle sentenze, così come personalmente non resto scandalizzato per quella novità che sembra aver finto per caratterizzare l'intero pacchetto, il cosiddetto

braccialetto elettronico. Non siamo contrari aprioristicamente a questi nuovi strumenti di controllo, ma non si può non essere critici sulle norme che ne regolano l'utilizzo. Ci pare inconcepibile, per esempio, far dipendere la prescrizione da parte del giudice delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici dal preventivo accertamento della disponibilità di tali mezzi e strumenti da parte della polizia giudiziaria. Siamo veramente alle soglie della follia legislativa!

Durante i lavori della Commissione ho fatto un esempio che ha fatto un po' sorridere; però, sotto sotto nascondeva la verità. Già si può concretamente immaginare, o meglio, formulare l'ipotesi del giudice che, orientato a sostituire il carcere con gli arresti domiciliari previa prescrizione del controllo elettronico, si precipita a telefonare alla polizia giudiziaria per sapere della disponibilità dei particolari strumenti tecnici; una volta appreso che purtroppo quel giorno le scorte degli apparecchi elettronici risultano esaurite, egli sarà sicuramente costretto a rivedere quello che non è più il suo libero convincimento: o lascia in carcere chi meriterebbe gli arresti domiciliari o sostituisce il carcere con gli arresti domiciliari senza alcun controllo elettronico, anche se sussistono esigenze cautelari che lo imporrebbero.

CALVI. È la competenza territoriale del braccialetto!

GRECO. Certo, la competenza territoriale del braccialetto.

Così come avete previsto una eccezione alla competenza territoriale delle aule-*bunker*, con una norma che consente di avvalersi di edifici al di fuori della competenza. (*Commenti del senatore Calvi*). Questa è la schizofrenia vostra, caro professor Calvi!

CALVI. La competenza è del giudice, non c'è competenza territoriale.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, se lei fa delle obiezioni senza usare il microfono queste non vengono registrate e rimangono solo le controobiezioni o le repliche.

GRECO. Comunque erano obiezioni che mi hanno rafforzato nel convincimento della fondatezza di ciò che dicevo.

Il timore maggiore è che la disponibilità o meno dei mezzi di controllo potrebbe essere giocata a favore o contro a secondo della persona che si trova soggetta a misura cautelare, che si vuole o meno favorire. Senza tacere, infine, sulla ridicolizzazione dei braccialetti da parte del *premier* Giuliano Amato nei confronti dei propri ministri Bianco e Fassino allorché, nel corso della seduta del Consiglio dei ministri sul cosiddetto decreto antiscarcerazioni, ha ironizzato dicendo: «... che potrebbero essere

usati dalle mamme al posto dei telefonini per sapere ad ogni istante dove si trovano i propri figli». E alla precisazione del ministro Bianco sul costo giornaliero per il noleggio di un braccialetto, il *Premier* si è ironicamente complimentato con le parole: «Solo 25.000 lire al giorno? Molto più economico ancora dei telefonini».

Ancora più sarcastico è stato il Presidente del Consiglio allorché, di fronte agli sforzi del ministro Bianco per tentare di far credere che la prescrizione del braccialetto dipendesse sostanzialmente dal consenso del soggetto da sottoporre al controllo stesso, preso atto che l'alternativa, nel caso di rifiuto del detenuto, sarebbe il ritrasferimento in carcere, ha dovuto, con l'imbarazzo del Ministro dell'interno, fare la battuta: «Bella libertà di scelta!». Quindi, questo è il vostro *premier* che ha criticato già sul nascere il decreto proposto dai ministri Bianco e Fassino.

Ma veniamo brevemente alle disposizioni che più di ogni altra considerazione formano oggetto delle nostre critiche in quanto sollevano dubbi, perplessità, forti preoccupazioni che non sono soltanto nostre, ma sono state sollevate anche dallo stesso relatore in Commissione e da molti parlamentari della maggioranza, sia qui al Senato – in sede di Commissione – sia, prima, presso la Camera dei deputati; si tratta di perplessità dichiarate anche in sedi diverse da quelle parlamentari ma alla fine sottaciute al momento della dichiarazione di voto.

Tanto per limitarmi alle opinioni espresse da due parlamentari della maggioranza, entrambi magistrati, entrambi pugliesi, entrambi ex Sottosegretari per l'interno, ricordo che nel mese di novembre scorso il primo, appartenente alla Camera dei deputati, ha dichiarato che la forma del decreto poteva anche andar bene ma che sarebbe stata ormai indifferibile una revisione organica del processo penale che è la prima garanzia, riconoscendo egli stesso che gli interventi di riforma sin qui adottati dalla propria maggioranza non solo non hanno prodotto gli effetti sperati, ma hanno addirittura aggravato la situazione della giustizia. Sono parole dell'ex sottosegretario Sinisi, il quale è giunto persino – io penso correttamente – ad invertire la frase del suo Presidente, onorevole Violante, affermando: «Senza giustizia non c'è sicurezza». L'onorevole Violante – lo ricordiamo tutti – avrebbe invece affermato che «non c'è sicurezza senza giustizia».

Il collega senatore della sinistra ha invece dichiarato che non serve un decreto su punti delicatissimi quali quelli dei diritti individuali e della difesa.

Ancora più specifiche e puntuali sono state le perplessità espresse dal senatore Fassone in Commissione nella seduta del 9 gennaio scorso che forse vale la pena riportare in Aula perché non sono state ripetute tutte in questa sede.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue GRECO). In merito all'articolo 1 del decreto-legge, relativo alla separazione dei processi, il senatore Fassone ha richiamato il rischio dei problemi che la nuova normativa potrebbe determinare dal punto di vista di un'eventuale proliferazione delle situazioni di incompatibilità, in particolare alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996.

In merito all'articolo 2, con riferimento all'incremento fino a sei mesi dei termini di durata massima della custodia cautelare, incremento da imputare al termine previsto per la fase precedente ove quest'ultimo non sia stato completamente utilizzato, o per la parte residua al termine previsto per la fase del giudizio di cassazione, che verrebbe proporzionalmente ridotto, è stato dallo stesso relatore sottolineato «il maggior rischio di scarcerazioni proprio nei confronti di imputati magari già condannati in primo e secondo grado». Questo è il serio rischio; questi sono, appunto, i criteri o meglio le considerazioni scriteriate che stanno alla base del provvedimento al nostro esame.

Ancora più forti sono state le perplessità manifestate dal senatore Fassone sotto il profilo della sua legittimità costituzionale in ordine al comma 6 dell'articolo 2, che prevede una sorta di automatica applicazione delle misure di custodia cautelare, di cui agli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale, nei confronti della persona scarcerata per decorrenza dei termini, imputata di reati di cui all'articolo 407, comma secondo, lettera *a*), del codice di procedura penale.

Purtroppo, i colleghi della maggioranza non hanno avuto il coraggio di far valere in sede di voto queste voci, queste considerazioni, questi rilievi nell'ambito di un provvedimento che peraltro arriva al Senato blindato, come ho già detto prima, tanto che personalmente, ritenuto vano il tentativo di vedere approvato in Commissione almeno qualcuno dei 19 emendamenti che recano la mia firma, scoraggiato e amareggiato, ho ritenuto di non presentarli più in Aula.

Resta ferma in ogni caso la nostra critica al comportamento contrastante e contraddittorio di una maggioranza che più di una volta condivide il merito delle nostre proposte correttive, ma poi alla fine, per non dispiacere al Governo, resta zitta, con offesa di quella onestà politica e intellettuale che dovrebbe sempre accompagnare il lavoro parlamentare, soprattutto quando ci si rende conto dell'espropriazione del potere legislativo da parte del potere esecutivo.

Non è onesto da parte vostra, cari amici della maggioranza, tacere sul fatto che nessuna velocizzazione dei processi si potrà conseguire sin quando non si attueranno serie riforme strutturali e non la smetterete di

rendere ingestibile la celebrazione dei processi con norme che cambiate ogni due-tre mesi. Basterebbe ricordare la sorte che è capitata a molte disposizioni della «legge Carotti», compresa quella dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, che è contenuta nell'articolo 7 del provvedimento a nostro esame.

Sono tanti i tentativi di nascondere le spaccature e le contraddizioni al vostro interno, ma che ormai sono sotto gli occhi di tutti. Lo sapete anche voi della maggioranza che ai danni dei maxi-processi si può rimediare soltanto incidendo sull'istituto della connessione, e non certamente con la separazione e la frantumazione dei processi riuniti, che doveva restare invece ipotesi assolutamente eccezionale.

Le nuove disposizioni (lo temete anche voi) finiranno con l'aumentare il carico di lavoro dei magistrati, costretti a celebrare più processi al posto di uno e a redigere più sentenze al posto di una. Sapete anche voi del rischio della separazione a dismisura con la moltiplicazione dei fascicoli, delle difese, dei giudici, del caos e della confusione: altro che maggiore efficienza ed efficacia!

Sapete anche voi che con la rimodulazione dei termini di custodia cautelare il tempo verrà esaurito all'interno delle fasi di primo e di secondo grado, e non ne resterà più per la Cassazione. Avremo pertanto le scarcerazioni cosiddette ritardate all'ultimo grado e di fronte a tutto questo, con ogni probabilità, invocherete a breve un altro provvedimento emergenziale consistente nell'esecutività della sentenza sotto il secondo grado.

Il mio timore è infatti che il provvedimento in esame nasconda proprio questo secondo passo: volete che si abolisca l'esecutività delle sentenze, che sono da considerare definitive soltanto nel momento in cui interviene il giudizio della Cassazione.

Sapete a quali rischi si va incontro con la separazione dei processi e persino con la separazione della motivazione delle sentenze. Personalmente ho citato in Commissione il caso concreto, che già si è verificato anche con la vecchia normativa della separazione, di chi, giudicato separatamente in primo e secondo grado rispetto ai suoi concorrenti per il reato di associazione a delinquere, corre adesso il rischio di scontare otto anni circa di reclusione per fatti per i quali gli altri autori suoi concorrenti sono stati assolti con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste. Questo è l'assurdo della separazione dei processi, a maggior ragione nel momento in cui ampliamo i casi e le ipotesi della separazione stessa.

Più che alla separazione dei processi provocatoriamente mi verrebbe da insistere in questa sede sulla separazione delle carriere, e molto più seriamente mi viene da chiedere se non sarebbe stato meglio pensare alla fissazione dei criteri e delle priorità delle scelte di politica criminale, ad una più radicale depenalizzazione, all'aumento del numero dei magistrati, all'informatizzazione e specializzazione nel settore della giustizia, così da evitare anche gli errori e le sviste delle pagine saltate contenenti le motivazioni delle custodie cautelari di pericolosi criminali (mi riferisco al caso successo al Nord), alla rivisitazione di tutto il sistema delle responsabilità

dei magistrati, soprattutto per una più corretta ed esatta individuazione delle cause dei ritardi processuali, delle prescrizioni che determinano amnistie di fatto, magari disciplinando diversamente i termini con la previsione in alcuni casi della loro perentorietà, in analogia con quanto previsto per i termini concessi alla difesa.

Ma a tutto questo voi Governo e maggioranza di centro-sinistra non avete voluto provvedere e oggi, richiamati al *redde rationem*, rispondete con una congerie scombinata di interventi inidonei a promuovere, come si vorrebbe, l'efficienza della giustizia e piuttosto idonei ad alterare ancora più negativamente il sistema processuale.

Le misure che vi state approvando, tranne qualcuna, sono elettorali-stiche, ma la gente ormai è matura per non farsi ingannare sui temi della sicurezza e della giustizia da programmi elettorali di mera demagogia, di propaganda politica, come ormai è matura per non farsi ingannare ed intimidire da quei messaggi di un procuratore generale che, anziché spiegare in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario il perché, anche e soprattutto in Lombardia, la magistratura e la giustizia non è riuscita a dare sicurezza sulle strade, nelle case, nei negozi, nei posti di lavoro, è ritornato ad invadere la sfera di competenza dei politici e del Parlamento, aprendo anch'egli la sua campagna elettorale.

La gente è stufo di tutte queste prese in giro, di questi inganni e la risposta la darà a breve, in sede di rinnovo del Parlamento in primavera.

A questo provvedimento intanto do la mia risposta critica che, invece di anticipare un voto contrario, si estrinsecherà – ma lo dirà il collega che prenderà la parola in sede di dichiarazione di voto – in un voto di astensione soltanto in considerazione di quei pochi lati positivi delle innovazioni cui prima ho fatto cenno. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Follieri*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montagnino, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà l'ordine del giorno n.1. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento e do per illustrato l'ordine del giorno n.1.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti, che, nel corso del suo intervento, illustrerà l'ordine del giorno n. 2. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, prima di entrare nel merito, vorrei anteporre alcune considerazioni generali su questo decreto e una riflessione complessiva anche sui motivi che lo hanno generato, cominciando dall'inizio, dal prologo e dal titolo che, com'è noto, recita: «Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia».

Come tutti sappiamo, la legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», dedica l'articolo 15 ai decreti-legge, stabilendo al primo

comma che tali provvedimenti devono contenere nel preambolo l'indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustificano l'adozione. Ora, il preambolo del decreto-legge n. 341 è sotto gli occhi di tutti e ritengo che tutti lo conoscano. È un preambolo che contiene affermazioni generiche, come generico è il titolo, contraddittorie e, se volessimo prenderle alla lettera e sul serio, potrebbero tranquillamente rappresentare un elenco di buoni motivi per chiedere le dimissioni di questo Governo per manifesta incapacità ed esplicita ammissione del suo fallimento.

In ogni caso, cari colleghi, non sono i sei punti elencati nel preambolo a dare la misura delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza che giustificano questo pessimo e anche dannoso provvedimento. L'unica vera, reale e direi anche spaventosa circostanza di necessità e urgenza per questo Governo è rappresentata dalla prossima scadenza elettorale. Questa è la vera urgenza che ha determinato la necessità di un decreto, e più questa realtà viene affannosamente e sdegnosamente negata, più viene a galla l'evidenza. Non è infatti sufficiente guardare – fatemelo dire – quei ridicoli manifesti del candidato Rutelli per trovare una straordinaria continuità fra il testo al nostro esame e gli slogan affissi sui muri? (*Commenti della senatrice D'Alessandro Prisco*). Si dice che il tema della sicurezza sia stato suggerito a Rutelli da un famoso *guru* americano assoldato dall'ex sindaco: vorrei sapere se in quell'occasione era presente anche il ministro Fassino, probabile candidato vice *Premier*.

Sempre l'articolo 15 citato, al comma 3, stabilisce che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e che il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Analizzare il decreto al nostro esame con i criteri citati è un po' come sparare sulla Croce Rossa, e non varrebbe neanche la pena di infierire. Però, alcune cose bisogna pur dirle perché a nessuno, neanche a chi come questo Governo è sull'orlo di una crisi di nervi e si vede mancare la terra sotto i piedi, deve essere permesso di agire e mentire così spudoratamente.

Infatti grandissima parte di questo decreto-legge viola quei criteri così chiaramente indicati; nessuno sa, per esempio, quando entrerà in vigore la norma relativa ai braccialetti elettronici, alla faccia di una sua immediata applicazione!

Per quanto riguarda il criterio dell'omogeneità, credo che i colleghi più autorevoli potrebbero parlarne per ore, ad esempio il senatore Fassone, se però ne avesse il tempo. Personalmente mi limito a dire che il decreto-legge tocca troppi istituti, molti dei quali oggetto a loro volta di diversi e numerosi disegni di legge già all'esame del Parlamento e già approvati da una delle due Camere. Spesso sfugge anche il collegamento logico fra questi ultimi, perché si va dalla separazione dei processi alla durata delle indagini, dal giudizio abbreviato alla modifica della «legge Simeoni», dalla dilatazione dei tempi di carcerazione preventiva alla proroga dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, dalla ottimizzazione degli organici alle indennità dei magistrati e quant'altro; infine, si modificano in-

differentemente leggi, articoli di codice, l'ordinamento giudiziario, quello penitenziario e così via.

Insomma, credo che si tratti di un'originale interpretazione del concetto di omogeneità necessario per un decreto-legge!

Infine, per quanto riguarda il titolo è difficile obiettare; ammetto infatti che il contenuto del decreto tutto sommato corrisponde al suo titolo, essendo questo di tale genericità da poter comprendere nel suo capace grembo non solo il contenuto del decreto-legge medesimo, ma anche la quasi totalità dei disegni di legge assegnati in questa legislatura alla Commissione giustizia. Che poi le norme contenute nel provvedimento in esame siano in grado di aumentare l'efficacia e l'efficienza della giustizia, questa è proprio un'altra storia, anzi, la definirei un'ottima commedia americana!

Fatte queste considerazioni preliminari – che non sono certo le uniche, né le più forti a favore di un giudizio di incostituzionalità – verrebbe voglia di chiudere il discorso. Effettivamente di fronte ad un Governo e ad una maggioranza che fin dalla prima seduta della Commissione giustizia hanno blindato il testo di questo provvedimento, esprimendo un parere contrario su tutti gli emendamenti, un parere contrario «a prescindere» – è vero, senatore Fassone, visto che non c'è tempo, come lei ha affermato – verrebbe proprio voglia di abbandonare l'Aula, di non intervenire e di non perdere tempo, lasciando la maggioranza a votarsi da sola questa legge.

Tuttavia, sia per smentire l'ineffabile senatore Calvi – che non vedo presente in Aula – il quale con sincera brutalità ci ha apoditticamente comunicato che il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento non ha bisogno di essere emendato, sia per rispetto di quei cittadini che ci stanno ascoltando attraverso Radio Radicale, ritengo comunque utile esprimere alcune, anzi poche, critiche, scelte tra le più forti che questo testo merita.

Che i dati ufficiali e le statistiche ci parlino di un calo dei reati non conta nulla; quel che conta è l'allarme sociale e il momento elettorale che bisogna affrontare e che è fondato sulla sicurezza dei cittadini. Una sicurezza che ha comunque un certo fondamento e che si basa su elementi reali, anche se spesso enfatizzati a dismisura.

Per far fronte a questo sentimento ci vorrebbe un Governo autorevole e credibile; abbiamo invece un Governo pasticciatore, assolutamente privo di credibilità, espressione della sua inaffidabile maggioranza, che ogni tanto prova a fare l'autorevole, ma riesce al massimo a fare l'autoritario.

E così ci troviamo di fronte a questo Capo I con quelle infelici disposizioni sulla separazione dei processi e in materia di custodia cautelare. Si tratta di norme scritte in buona parte su un'onda emozionale, frutto più di una rassegna stampa che non di una rassegna dei problemi, fatte più per rispondere ai titoli dei giornali che non per risolvere i problemi.

La gran parte delle scarcerazioni facili, che tanto allarmano l'opinione pubblica, sono dovute agli errori di chi ha la responsabilità di quei procedimenti e di quei provvedimenti.

Emblematico è il caso di Bologna (è sui giornali di oggi): errori di vario tipo, dovuti a mancato controllo, scarsa diligenza, cattiva programmazione, e così via. Qualche volta è colpa di un fax che non funziona o che viene dimenticato sul tavolo; qualche volta sono le ferie natalizie; poche volte è colpa della legge, troppe volte è colpa di chi le leggi le applica o forse non le applica.

E cosa fa il Governo? Cerca i responsabili? No. Punisce i colpevoli? No. Perché i magistrati, come sappiamo, sono una variabile indipendente: verrebbe da dire, indipendente soprattutto dalla legge.

Mi si dice che io sono contro i magistrati: non è vero, io sono a favore di quei magistrati che assicurano ad uno Stato democratico, di diritto, una vera giustizia. Sono contro quei magistrati la cui protervia è enorme. Al riguardo, voglio ricordare un caso. Recentemente avrete tutti letto come un pubblico ministero di Milano abbia demolito un'inchiesta giudiziaria di pedofilia gestita dal sostituto procuratore di Milano Piero Forno, che è diventato in tanti anni l'angelo vendicatore dei bambini contro i pedofili. Ebbene, Piero Forno ha distrutto la vita e la famiglia di un uomo, un tassista di Milano, accusandolo di aver abusato della sua figliola, una bambina di tre anni. Oggi la bambina ne ha otto, sono passati cinque anni, la famiglia di questo tassista milanese è distrutta; egli è separato dalla moglie, la figlia non lo riconosce più perché è stato allontanato dalla famiglia.

Ebbene, Forno cosa fa? Invece di riconoscere il suo errore giudiziario e chiedere almeno scusa per aver sbagliato, ieri, in un convegno credo organizzato dai DS, ha dichiarato: «Quando ci sono processi indiziari su fatti di pedofilia capita che la stampa prenda la difesa degli abusanti e non delle vittime. Non vorrei che si tornasse a fare processi alle vittime degli abusi». Questi sono i magistrati di cui il nostro Paese, a seguito anche di un *referendum*, non ha voluto la responsabilità, perché se Forno dovesse rispondere delle sue azioni, probabilmente agirebbe in maniera diversa, non distruggendo la vita di gente perbene.

Questo fa Piero Forno; ma il Governo cosa fa? Invece di trovare delle norme capaci di colpire i responsabili della malagiustizia, allunga i termini di carcerazione preventiva (tanto il detenuto non ha, per così dire, diritto di voce), senza però avere il coraggio di dirlo: infatti questo non è un provvedimento che allunga esplicitamente i tempi di carcerazione preventiva, ritornando a quella famosa «fisarmonica» che è la vergogna europea e che rende ridicolo il nostro Paese a livello europeo; no, non lo fa chiaramente ma escogita delle furbizie, elabora degli *escamotage* come quello della flessibilità dei tempi di carcerazione, dei trasferimenti di tempo. Si arriva così inevitabilmente a dei tempi di carcerazione preventiva personalizzati: ogni magistrato potrà elaborare i tempi di carcerazione preventiva secondo le proprie esigenze di tempi, processuali e non. Questo in uno Stato di diritto non è accettabile ed io non so come si possa accettare questo decreto!

Ma non basta. Dopo averci spiegato per anni quanto erano belli i maxi-processi, quanto erano utili, dopo aver permesso che sui maxi-pro-

cessi tanti magistrati facessero carriera, avessero successo, occupassero la politica, le prime pagine dei giornali, gli schermi televisivi, dopo avere per anni letteralmente massacrato le regole fondamentali della civiltà giuridica in nome di una lotta qualsiasi (oggi era una, ma domani poteva cambiare), in palese astinenza di nuovi filoni cui dedicare le pulsioni dei magistrati militanti, ecco una nuova furbizia: la separazione dei processi per evitare i rischi di scarcerazione. È facile prevedere che si verificheranno degli arbitrii pericolosissimi, la moltiplicazione dei processi, dei fascicoli, dei tempi, alla faccia di quello che la Corte europea dei diritti dell'uomo continua a dirci, cioè che dobbiamo stringere i tempi dei nostri processi, e alla faccia di quello che andiamo dicendo in quest'Aula quando parliamo della durata ragionevole dei processi: sembriamo un romanzo, più che un ramo del Parlamento!

Mi avvio alla conclusione, ma prima di chiudere vorrei ricordare a tutti che la risoluzione del Comitato dei Ministri europei, con la quale è stato deliberato di mantenere la questione italiana all'ordine del giorno fino all'effettiva realizzazione dell'opportuna riforma, ritenuto che l'eccessiva lentezza della giustizia rappresenti un grande pericolo per lo Stato di diritto, è la n. 336 dell'11 luglio 1977. Lo dico affinché il Ministro non lo dimentichi e per quanti sostengono che questo decreto è perfetto così com'è.

Sorvolo sulla questione delle aule *bunker* e delle videoconferenze – ne abbiamo parlato a lungo e si potrebbe dedicare un po' di attenzione anche alla questione, non così banale, del giudice naturale, che rischia di essere calpestato in nome di una maggiore e sedicente efficienza – perché vorrei terminare questo intervento dedicando un po' di tempo al Capo III, che si intitola: «Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l'ergastolo».

Su questo voglio essere sintetica e chiara. Non voglio offendere nessuno, e mi scuserà il Presidente se probabilmente non userò un termine propriamente politico, ma questa è una schifezza, una vera e propria schifezza.

A dire la verità le schifezze sono due. Una concerne il merito, ovvero il creare surrettiziamente due tipi di ergastolo, uno semplice ed uno «gassato», e di farlo per decreto, dimenticando anche che quest'ultimo, quando riguarda la libertà personale, non è forse lo strumento più adeguato. L'altra è ancora peggiore. Si adotta la forma dell'interpretazione autentica per poter rendere retroattiva una norma in barba e in spregio ai principi basilari dell'ordinamento, in particolare al secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione e all'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

Questa è una vergogna della quale il Governo è pienamente responsabile, una vergogna ancora più grave perché coinvolge in questa decisione il Senato, ovvero l'Aula parlamentare che si è già chiaramente e democraticamente espressa contro l'ergastolo votando una legge per la sua abolizione.

Ma verrebbe da dire «Così vanno le cose in questo Paese». E lo dico con tristezza, non con la rivalsa di chi oggi è all'opposizione. Dico con tristezza che così vanno le cose in questo Paese, con questo Governo. Da un lato, si afferma l'importanza del processo, si introduce in Costituzione il giusto processo, dall'altro, con questo decreto si stabilisce che il processo non conta nulla, è un orpello fastidioso, impegnativo, dannoso, che allunga i tempi, perché quello che conta è che la pena e il giudizio vengono dati prima, nella fase istruttoria, quando si sbatte il mostro in prima pagina e quando, con la carcerazione preventiva, si è già fatta scontare la pena.

Giudizio e pena sono due elementi che dovrebbero formarsi in un giusto processo, ma in Italia, cosa strana, sono precedenti al processo stesso.

Non ho presentato emendamenti su questo provvedimento, signor Presidente. L'avevo fatto in Commissione ed è risultato un esercizio vano. Vi ho rinunciato sapendo appunto che dobbiamo subire la forza dei numeri. Mi sono solo permessa di presentare un ordine del giorno di cui raccomando l'approvazione, per quel poco che può valere.

L'ordine del giorno riguarda l'articolo 24 del decreto-legge in esame, là dove si prevede che per colmare i vuoti in organico dell'amministrazione penitenziaria si vada a pescare fra gli idonei di concorsi espletati anche da altre amministrazioni. Praticamente, uno che ha deciso di concorrere per le poste, anziché in un ufficio postale può ritrovarsi in un'amministrazione penitenziaria.

Già le nostre carceri lamentano la poca professionalità di chi nel carcere lavora, comprendendo anche le difficoltà di un'attività svolta in un istituto penitenziario, di chi lavora rimanendo detenuto fra i detenuti, ma non si può certo rinunciare a un minimo di preparazione, di affinità, di attitudini, di capacità e soprattutto di volontà di lavorare in quel settore.

Almeno su questo cerchiamo, per quanto si possa, di togliere quest'ulteriore polvere di ridicolo, che per il resto rimane. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Preioni. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, anche i senatori della Lega si sono fatti un'opinione negativa e critica del decreto-legge in esame. Già il titolo mostra tutta l'ambiguità che vi è alle spalle dell'attività legislativa di questo Governo. È curiosa proprio l'intitolazione del decreto: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia», amministrazione con la «A» maiuscola, come dire appunto che il provvedimento ha come punto di riferimento l'Amministrazione, cioè il soggetto che esercita l'amministrazione della giustizia, non l'amministrazione intesa come il fare giustizia, il procedere, l'attuare la giustizia in maniera efficiente ed efficace.

In effetti, si comprende il motivo, perché nel contenuto del decreto-legge, estremamente vasto per quanto riguarda le materie trattate, vi sono delle disposizioni che interessano particolarmente il soggetto che amministra la giustizia: ci sono norme che riguardano il giudice di pace di Napoli, compensi per i magistrati onorari, la copertura di posti vacanti e via dicendo. Si tratta dei classici provvedimenti fatti all'ultimo momento, al termine della legislatura, per captare quel poco di consenso che possa venire in più dall'apparato della giustizia inteso come l'insieme delle persone che operano per fare la giustizia. Non so poi quale potrà essere il ritorno in termini elettorali del provvedimento, ma comunque il Governo pone in essere tale tentativo.

Questo è uno degli aspetti che notiamo nel decreto-legge al nostro esame, che ha certamente un carattere, una funzione propagandistica nel momento in cui ci si accinge ad andare alle elezioni. Del resto, il Governo tenta di recuperare, ma visibilmente non può riuscirci con queste disposizioni, quel rigore che un Governo normale dovrebbe tenere nell'amministrazione della giustizia in un Paese normale; ma non è il nostro caso.

Del resto, il Governo ulivista è costantemente in bilico tra il cercare di perseguire degli interessi diffusi di carattere generale, che sono propri della maggioranza dei cittadini, e seguire dei capricci ideologici, che sono propri di piccole minoranze, le quali pretendono di imporre alle grandi maggioranze dei modi di vita, dei comportamenti, delle azioni e delle misure proprie di piccole minoranze e che vanno contro l'interesse delle maggioranze. Da qui si comprende anche il motivo per il quale il consenso elettorale stimato dai sondaggi d'opinione nei confronti del Governo dell'Ulivo vada via via scemando.

Questa legislatura era iniziata con un voto dato in buona fede da molte persone che pensavano che un centro-sinistra potesse essere un buon amministratore della cosa pubblica, tenendo conto delle esigenze anche dei ceti meno favoriti; invece, con il procedere dell'azione politico-amministrativa della legislatura la gente si rende conto che questo Governo rappresenta solo piccoli interessi di parti minoritarie, di frange del Paese, di grandi potentati economici, di frange marginali ambigue della popolazione, ma non certamente gli interessi generali. Tale aspetto possiamo constatarlo in tanti atti e in tante manifestazioni.

Questo decreto-legge rappresenta un tassello, è una parte di una serie di provvedimenti di natura legislativa, talvolta con un contenuto più amministrativistico che normativo, fatti dall'attuale Governo.

Mi riferisco a questo Governo, ma intendo anche la continuità con gli Esecutivi che l'hanno preceduto in questa legislatura, tutti caratterizzati dalla stessa visione ideologica della società. E i contenuti avranno scarsa entità, perché le modifiche apportate al codice di procedura penale probabilmente avranno anche poca durata perché suscettibili di interpretazioni devianti, aberranti rispetto alle volontà che il legislatore intendeva manifestare e che saranno oggetto di sanzione da parte di organi costituzionali; saranno oggetto di sanzioni nel momento dell'applicazione e quindi molto

probabilmente, a breve distanza di tempo, diventeranno oggetto di ulteriore modifica legislativa.

Quindi, si tratta di un decreto-legge che – si potrebbe dire – lascia il tempo che trova. Del resto, in esso vi sono misure che hanno suscitato la curiosità della gente, direi quasi un interesse morboso: si pensi al cosiddetto braccialetto elettronico, strumento che, disciplinato in questa maniera, pare che abbia il solo effetto di favorire le imprese che costruiscono e vendono tali strumenti, quindi, in sostanza gli appalti, le forniture e possibilmente qualche tangente. (*Applausi del senatore Peruzzotti*). Tali braccialetti non avranno quindi altra utilità pratica se non quella di far spendere i soldi del contribuente per avere, come ritorno, l'impressione che il Governo stia facendo qualcosa.

Però, strumenti come il braccialetto elettronico, da applicarsi alla persona che praticamente impegna il suo onore a non spostarsi dal luogo in cui è stata destinata, non hanno alcuna utilità pratica e, nella sostanza e nell'insieme delle cose, hanno una portata estremamente marginale. La propaganda che è stata fatta, anche tramite i mezzi di informazione, da parte del Governo di questo strumento è decisamente al di là dell'effettivo valore di questa trovata legislativa.

Certo, alla fine della legislatura questo Governo deve rendere i conti di quello che ha fatto. Questo decreto-legge è il tentativo di seguire una linea di rigore che questi Governi che si sono succeduti nel quinquennio non hanno mai voluto adottare. Del resto, i problemi della giustizia sono in parte legati al processo, in parte legati alla fase terminale dell'accertamento e della sanzione dei fatti; sostanzialmente, però, se i cittadini si lamentano perché ritengono di trovarsi in una situazione di complessiva insicurezza è perché ci sono delle cause al di là e al di fuori degli strumenti processuali: la nostra società è insicura e sono state fatte delle scelte politiche, quali quelle che possiamo riferire all'immigrazione incontrollata di persone che direi sono quasi agevolate nell'entrare clandestinamente e non si sa per quali ragioni.

Quindi, sono dei fatti conseguenti a scelte politico-ideologiche legate a principi e a capricci (come li ho definiti prima) ideologici; sono queste le cause che portano ad una situazione di insicurezza e quindi anche di ingiustizia.

Non credo che questo decreto-legge, recante «disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia», possa avere quegli effetti così enfaticamente enunciati nel titolo. Credo che gli effetti saranno di poca portata; l'unico punto su cui potrà avere qualche efficacia sarà magari la copertura degli organici dei magistrati ordinari o il compenso di qualche centinaio di migliaia di lire per i magistrati onorari. Questa, sarà l'unica cosa concreta; per il resto, ritengo sia solo fumo.

Credo di poter anche anticipare il voto da parte del Gruppo Lega Nord: se l'opinione dei senatori della Lega è sostanzialmente negativa e critica, il voto non potrà che essere contrario alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, colleghi, all'inizio di questa legislatura, cinque anni fa, era stato presentato il cosiddetto «pacchetto Flick» che doveva risolvere tutti i mali della giustizia. Di tale pacchetto parecchie leggi sono state approvate, ma del tutto svisate rispetto all'originario progetto governativo.

Sull'onda dell'emergenza è venuto poi il «pacchetto Fassino» che doveva soprattutto rimediare allo sfacelo del sistema di esecuzione della pena. Oggi, a fine legislatura, si continua a legiferare in maniera disorganica sull'onda di fatti emotivi, con norme di emergenza che si sovrappongono ad altre o che non ne tengono conto. Già parlare di decreto-legge recante «disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia» è il chiaro riconoscimento che non sono stati risolti i problemi ed è sostanzialmente un atto di resa. Quando vi è veramente un piano organico non c'è bisogno di ricorrere continuamente a disposizioni urgenti.

Inoltre, non mi pare che questo decreto raggiunga gli scopi che si propone, cioè l'efficacia e l'efficienza della giustizia, quindi efficacia dissuasiva e rapidità nel rendere giustizia; anzi, ho timore che si raggiunga l'obiettivo opposto, cioè l'aumento del caos.

La velocizzazione dei processi è uno degli scopi di questo provvedimento. Ora, le norme che riguardano la separazione, oltre che dare una pressoché assoluta discrezionalità al giudice, non velocizzano per nulla i processi, anzi li moltiplicano: moltiplicano i giudici necessari, questi ultimi creano problemi di incompatibilità fra gli stessi giudici, richiedono maggiore personale di cancelleria e rischiano di dare luogo a sentenze contraddittorie.

Se può essere vero che i maxiprocessi non sono auspicabili, è però altrettanto vero che, una volta iniziati, le separazioni determinano gli enormi disagi e i problemi di cui ho parlato prima. Quindi, semmai, bisogna intervenire all'origine, diminuendo i casi di connessione. In altri termini, si deve prevenire e non aspettare che il malato si ammali per andare alla ricerca di una medicina.

Vi è poi la questione del frazionamento delle sentenze, dell'ordine in cui verranno emesse: ogni volta che emana la sentenza successiva, il giudice dovrà prendere in mano tutti gli atti e le sentenze precedenti per evitare contraddizioni, specialmente quando si trovi di fronte a reati commessi in associazione.

Non parliamo poi del processo itinerante: se in una città non si trova un'aula, si va a cercarla in un'altra, con conseguente spostamento di giudici popolari e altri disagi evidenti.

Rimodulazione dei termini di custodia. Anche in questo caso non si tiene conto delle diverse esigenze di ciascuna fase del giudizio. Si prevede che una successiva fase di giudizio possa utilizzare ciò che è avanzato da quella precedente o, viceversa, che una fase precedente possa utilizzare

parte di quella successiva. In questa maniera si allungano i tempi, si allungano i processi e alla fin fine si arriva sempre alla scarcerazione per decorso dei termini, quello che si vorrebbe evitare.

Giudizio abbreviato ed ergastolo, modifica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale. Qui non si tratta di un'interpretazione autentica, perché l'articolo 442 parla chiaro: parla di ergastolo *tout court*, non fa distinzioni fra ergastolo ed ergastolo.

Qui si contrabbanda come interpretativa una norma che ha effetti retroattivi a sfavore dell'imputato. A mio avviso, sono queste le osservazioni più importanti.

Tali norme, però, se non diminuiranno quanto meno non alzeranno la febbre del malato giustizia; per questo, e solo per questo, anticipo già da ora che il Gruppo del Centro Cristiano Democratico si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, avrei rinunciato di buon grado alla replica, ma alcune osservazioni espresse dai colleghi intervenuti me la suggeriscono, anzi me la impongono.

Innanzitutto, non vorrei che la spassionatezza e la libertà di giudizio che cerco di applicare ai testi affidati alla mia responsabilità, indipendenza che mi vieta di accogliere a scatola chiusa ciò che proviene dal Governo o dalla maggioranza, così come mi impedisce di opporre un pregiudiziale rifiuto ai suggerimenti che provengono dall'opposizione, e questa onestà intellettuale che mi sforzo di praticare venissero strumentalizzate facendomi passare come il principale eversore di questo decreto-legge.

In realtà, le riserve da me sollevate sono tutte, o quasi tutte relative alle modifiche apportate dalla Camera che, se la sosta natalizia non ci avesse privati di un considerevole lasso di tempo in relazione ai soli 30 giorni che ci competono, avrebbero forse potuto venir corrette.

Credo quindi di dover confermare, rispondendo almeno alle più vistose critiche sollevate, la necessità e la sostanziale bontà della maggior parte delle norme contenute nel testo al nostro esame.

Si è parlato dell'urgenza e si è detto con ironia prossima allo scherno che l'unica vera urgenza è quella della scadenza elettorale; ma non ci siamo lamentati tutti delle scarcerazioni per decorrenza dei termini? Siamo tutti consapevoli del fatto che questa materia è l'incrocio di esigenze che tra loro non si possono comporre, tutte.

Se l'Aula mi consente una memoria proprio per focalizzare una specie di trittico logico insolubile, *si parva licet componere magnis*, mi è tornato alla mente il paradosso che un teologo che aveva sofferto Auschwitz ebbe a dire, recuperata la libertà: dei tre predicati di Dio, buono, onnipotente, comprensibile, dopo Auschwitz solo due possono stare insieme, perché se è buono e onnipotente allora non si capisce, se è onnipotente e

comprensibile allora non è buono, se è buono e comprensibile allora non è onnipotente se ha permesso Auschwitz.

Molto più in basso, ma con affinità logica, potrei dire che la materia della custodia cautelare presenta un trittico analogo. Dei tre obiettivi – ampio corredo di garanzie processuali, minimo sacrificio della libertà dell'imputato prima della condanna definitiva, esigenza di custodia durante il processo quando ci sono vere necessità di neutralizzazione – solo due stanno insieme. Infatti, se, come io ritengo, si vuole tutelare al massimo la libertà dell'imputato, allora non si possono estendere i termini di custodia oltre certe misure, e se si vuole arricchire, e sempre più, di garanzie e di regole il processo, questi termini vengono marcati.

Allora, bisogna capire che in questo trinomio due soli obiettivi possono essere perseguiti simultaneamente; e ritengo che, essendo una variabile indipendente il sacrificio minimo della libertà ed essendo un'esigenza comunemente avvertita quella che non vengano rimessi in libertà soggetti di alta pericolosità, occorre porre attenzione all'altro termine del trinomio, non nel senso che debbano essere sacrificate delle garanzie, perché noi abbiamo spesso confuso tra garanzia e regola, tra garanzia e norma, la cui funzionalità alle garanzie è opinabile.

Questo è il punto sul quale occorrerà che non noi, ma quanto meno i parlamentari della prossima legislatura riflettano. Altrimenti, continueremo a far oscillare quel pendolo che da circa trent'anni (mi pare che il primo intervento in materia di custodia cautelare risalgia al 1970) continua a sporgersi verso l'uno o l'altro estremo, a seconda che qualche volta si debba rimettere in libertà dei pericolosi criminali o, viceversa, un innocente abbia patito una lunga custodia cautelare.

Il vero obiettivo che questo decreto-legge non poteva affrontare per definizione è porre mente affinché questo triangolo abbia tutti e tre i lati in equilibrio. Oggi non è così e noi abbiamo sciupato delle importanti occasioni, come quando ci siamo occupati della durata ragionevole del processo, per porre mano ad una potatura non delle garanzie – sottolineo – ma di quelle regole che sono state fissate e che non hanno un'effettiva necessità di garanzia. Questo è lo sfondo sul quale deve muoversi qualsiasi riflessione che questo decreto-legge semplicemente suggerisce.

Ed allora è vero quello che ha osservato la senatrice Scopelliti, che questo decreto-legge ha degli altri difetti, ad esempio quello dell'eterogeneità dei suoi contenuti, ma è altresì vero che il titolo li giustifica. E se questo è un argomento formale – e non ho difficoltà ad ammetterlo – credo però che abbiamo segnato comunque un qualche passo in avanti nell'uso del decreto-legge in questa legislatura rispetto a decreti-legge di legislature precedenti (quando non era certo l'Ulivo a licenziarli) che al confronto di questo apparivano vere e proprie enciclopedie Treccani.

BERTONI. Peccato che non sia presente il senatore Andreotti, altrimenti glielo avrebbe potuto dire lui!

FASSONE, *relatore*. Passo ora ad alcune delle osservazioni sollevate soprattutto dal collega Greco e dalla collega Scopelliti, perché sono così nodali che, ove fossero fondate, davvero metterebbero in crisi le giustificazioni che si possono addurre a sostegno del decreto-legge al nostro esame.

Sul braccialetto elettronico sembra non sia stata posta sufficiente attenzione sul fatto che la situazione di premessa, il presupposto per l'uso di questo strumento giustifica e impone la custodia cautelare in carcere. Ne è riprova il fatto che nell'adottare questa misura il giudice stesso prevede automaticamente la sua commutazione con la custodia in carcere se l'interessato, cioè l'imputato, nega il suo assenso a questa tecnica. Ciò significa che, per definizione, sussistono i presupposti per la custodia in carcere e quindi questo provvedimento ha un sostanziale effetto di decarcerizzazione a fronte del quale tutte le ironie e gli scherni mi sembrano di modesto spessore, atteso che tutti – e particolarmente i colleghi dell'opposizione – si sono sempre battuti affinché l'uso del carcere fosse contenuto il più possibile; e questo è appunto uno degli obiettivi che mi sento di condividere senza difficoltà.

Che poi esso abbia un costo, quantificato non so su quali basi nell'ordine di alcune decine di migliaia di lire al giorno, sarà sicuramente vero, ma è certamente un costo di gran lunga inferiore al costo di una giornata di detenzione che viene stimata prudenzialmente tra le 280.000 e le 300.000 lire al giorno e che taluni considerano anche sensibilmente più elevato. Quindi, questo provvedimento mi sembra che abbia ampie giustificazioni, proprio perché si muove nel solco di quella tendenza al minore impiego possibile del carcere dove questo sarebbe esigito, ma dove può essere sostituito da qualcosa di meno.

Si è parlato poi della proliferazione dei procedimenti alla luce, in particolare, della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996. È vero, l'ho detto io stesso, ma si è dimenticato di notare che proprio questo Senato ha approvato recentemente una modifica dell'articolo 12 del codice di procedura penale che riduce sensibilmente i casi di connessione, e quindi riduce notevolmente l'area dei cosiddetti maxiprocessi o anche dei processi di media entità, quanto a numero di imputati.

Quindi, abbiamo fatto uno sforzo di questo genere: se poi esso fosse insufficiente – e purtroppo lo sarà – ad eliminare del tutto procedimenti con molti imputati, perché certe situazioni non sono un capriccio del Governo o del legislatore ma una realtà criminale che bisogna pur affrontare, ciò sarà motivo per uno sforzo organizzativo che questo Governo sta facendo e che è auspicabile faccia anche il prossimo. Ne è prova il fatto che abbiamo approvato in quest'Aula – e, se non vado errato, oggi la Camera sta approvando dal canto suo – il provvedimento sull'incremento di organico dei magistrati di 1.000 unità e che la legge finanziaria ha previsto appostamenti di notevole entità a sostegno dello sforzo organizzativo in materia giudiziaria, cosa che in precedenza non avveniva.

Ancora. Si è parlato di una pretesa efficacia retroattiva di una norma penale a proposito dell'ergastolo. Se fosse così, sarebbe veramente grave,

ma – vivaddio! – non è così: la legge si limita a precisare quando è applicabile un istituto processuale, cioè il giudizio abbreviato. Che la condanna per più delitti comportanti ciascuno l'ergastolo produca come sanzione l'ergastolo più l'isolamento, è sancito da 70 anni nel codice penale negli articoli 72 e 78. Non l'abbiamo certo inventata noi e certamente non è il decreto-legge che fa agire retroattivamente una disposizione del genere. Il decreto-legge si limita a chiarire un dubbio, se in quel caso fosse applicabile il giudizio abbreviato, perché era possibile ritenere che non lo fosse. E lo fa proprio per offrire uno strumento di agevolazione a questo tipo di imputati: anche loro potranno fruire di questo rito e il tipo di *bonus* sanzionatorio sarà rappresentato dall'eliminazione dell'isolamento. Dunque, nessuna retroattività.

Ancora. È stato affacciato il dubbio di incostituzionalità dell'articolo 2, comma 6, del testo al nostro esame, laddove si prevede l'apparentemente automatica applicazione di misure cautelari più tenui nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini. Su questo punto è intervenuto in Commissione, e oggi faccio mie le sue considerazioni, il senatore Russo che ha chiarito senza ombra di possibile incertezza che questa norma, costituendo il comma in esame parte di un certo articolo, va letta lapalissianamente in coordinamento con il comma 1, che prevede determinati presupposti, che sono quelli delle esigenze cautelari che, combinandosi con il titolo del reato, rassicurano sulla presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione di una misura cautelare.

Ancora. Si è fatta ironia sulle aule *bunker*, nel senso che esse produrrebbero tribunali e corti itineranti a spasso per la penisola in una sorta di turismo giudiziario rovesciato: ieri ci preoccupavamo di evitare quello dei condannati, oggi quello dei magistrati. In realtà, mi sembra che, non solo non c'è uno spostamento di competenza territoriale né violazione del giudice, perché per definizione il giudice rimane quello, ma soprattutto dobbiamo considerare cosa è accaduto e cosa è accaduto più volte in processi di alta criminalità, in termini di evasione, di violenze, di fatti di sangue nei confronti di chiunque, imputati o magistrati. Quando il livello dello scontro raggiunge certe soglie, sono giustificate determinate precauzioni.

Non vorrei tralasciare il fatto che, ad esempio, in processi di questa delicatezza ed esposizione a pericolo, sono normalmente presenti i cittadini giudici popolari delle corti d'assise; e costoro ben meritano una particolare tutela, essendo persone che non hanno scelto professionalmente l'esposizione a rischio. Né credo che vorremmo «bunkerizzare» il territorio della Repubblica costituendo un'aula protetta presso ogni tribunale.

Quindi, questa disposizione contiene una semplice e saggia norma organizzativa che permette di assicurare la necessaria tutela nei processi ad alto rischio.

Termino con un'osservazione dedicata ai termini di custodia personalizzati, che la senatrice Scopelliti ha prospettato come pericolo: ogni giudice si modellerà i suoi. Non è esatto, basta leggere la norma per comprendere che in quei procedimenti, per quei delitti soltanto e unicamente nella fase del giudizio di primo grado che è il più esposto alle complessità

procedurali, solo in questi casi i termini sono maggiorati di un certo valore: fisso era il valore di base (6, 12 o 18 mesi), fissa è l'estensione, il valore aritmetico non è discrezionale e l'addebito di questo maggior tempo è scandito in modo che altre fasi del giudizio compensino quel di più che si prende. Quindi, i termini complessivi di sacrificio della libertà personale dell'imputato non sono toccati.

Questo credo sia necessario dire proprio per legittimare il decreto in esame, che non presenta profili di incostituzionalità, che presenta come tutte le norme profili di opinabilità, ma che risponde sicuramente ad esigenze avvertite da tutti, credo anche dai colleghi dell'opposizione. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi limiterò a delle osservazioni assai brevi dopo il dibattito che ci ha preceduto e soprattutto dopo l'ampia relazione e la replica svolte dal senatore Fassone, che hanno chiarito mirabilmente i termini della questione che attiene alla conversione di questo decreto-legge.

Devo fare una premessa doverosa, quella dell'opportunità dell'adozione di un provvedimento del genere su materie che sono evidentemente di grande delicatezza e, quindi, sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza. Va detto subito che è evidente come questi requisiti hanno un tasso di elasticità interpretativa che la Costituzione stessa conferisce non potendo essere ritenuti astrattamente rinvenibili nei provvedimenti che si adottano. È chiaro che nell'ambito di questa discrezionalità il Governo, che ha il diritto-dovere di assumere le iniziative relativamente a situazioni contingenti che non sono frutto di emotività ma di fatti, di accadimenti che la quotidianità offre, li assume – ripeto, con la propria discrezionalità – ritenendo questa sussistenza. Sulla oggettiva sussistenza degli stessi si è già intrattenuto il senatore Fassone.

Posso assicurare a quest'Aula e anche ai rappresentanti dell'opposizione che hanno criticato il provvedimento – in particolare, la senatrice Scopelliti – che il Governo ha i nervi assai saldi – non vi sono crisi in atto di questo genere – nell'assumere un'iniziativa del genere nel momento in cui trattiamo di una materia delicata come quella che riguarda l'applicabilità della nuova disciplina sul rito abbreviato relativamente a reati puniti con l'ergastolo, con l'isolamento diurno, e quindi nei confronti di pericolosi criminali. I nervi sono saldissimi poiché l'effetto interpretativo che si è determinato in talune situazioni, che peraltro poneva in crisi i magistrati nell'interpretazione della legge, di fatto poteva tradursi in una sostanziale estrema abolizione dell'ergastolo – che è argomento assai delicato, oggetto sicuramente di discussione parlamentare e che è stato già affrontato in quest'Aula ma che non è stato ancora deliberato dal Parlamento della Repubblica – in ipotesi che ancora sono immanenti nel nostro ordinamento positivo. Questa interpretazione, che poteva anche essere assunta dai singoli magistrati, il Governo ha ritenuto doveroso assumere con questo provvedimento per sollevare da qualunque dubbio questi operatori

della giustizia, che spesso sono magistrati di frontiera, che rischiano la propria vita e che impegnano il loro operato ogni giorno nel nostro Paese.

Per quanto attiene, poi, agli aspetti più specifici della durata massima della custodia cautelare, è evidente che si è adottata una misura che va nella stessa direzione: che senza andare oltre i limiti, perché non si tratta di un allungamento della durata dei termini di custodia cautelare ma solo di una distribuzione così come efficacemente illustrata già dal relatore, ha ritenuto di dover contrastare delle disfunzioni che non attengono certo né a questo Governo, né a questa maggioranza, né a questa legislatura, perché – va ricordato – i maxi-processi non sono un'invenzione dei Governi o delle maggioranze di centro-sinistra; anzi, le ultime iniziative legislative di questa maggioranza e di questa legislatura vanno esattamente in senso contrario.

È evidente che i maxi-processi portano ad una forma di disfunzione per cui il pericolo di scarcerazioni per reati e delitti gravissimi nei confronti di pericolosi criminali – così come nel contingente e in questi ultimi tempi si è verificato – ha indotto il Governo ad assumere iniziative conseguenti.

Per quanto riguarda poi la questione delle separazioni delle motivazioni – decisione che è stata più volte lamentata – va precisato che si tratta di una iniziativa finalizzata anch'essa ad evitare che le disfunzioni tipiche dei maxi-processi rallentino o impediscano la definizione delle posizioni di imputati minori che potrebbero essere assolti e che quindi possono evitare di veder trascinata per lungo tempo una posizione processuale negativa giacché seguono il destino del processo o dei processi connessi e delle imputazioni più gravi. Per altro verso si evitano altresì possibilità dilatorie – che evidentemente la connessione con le fattispecie più gravi potrebbe comportare – per soggetti imputati di gravi reati che possono in tal modo essere immediatamente condannati per fatti rispetto ai quali vi è stato già un accertamento pacifico di responsabilità. In tal senso faccio l'esempio di scuola della violazione della legge in materia di armi. Anche questa norma è stata adottata proprio in tale ottica e per sopperire a rischi che attengono a fattispecie evidenziate nei maxi-processi e che, ripeto, non sono il frutto dell'attività legislativa svolta durante la XIII legislatura né, tantomeno, dei Governi che si sono susseguiti nel corso della stessa.

Per quanto attiene altri aspetti che sono stati già trattati, non credo che nessuno con onestà intellettuale in questa Aula, possa negare l'opportunità dell'assunzione delle iniziative relative al provvedimento inerente l'articolo 41-*bis* – tra l'altro, mi sembra che alcuni degli intervenuti lo abbiano anche riconosciuto – o concernenti le norme in materia di videoconferenze su cui non è necessario intrattenersi ulteriormente. Si tratta anche in questo caso di iniziative che andavano assunte attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza.

Tra gli argomenti più significativi della cosiddetta «legge Simeone» vi è poi il problema, molto delicato, delle notifiche. Non credo che nessuno, neppure dell'opposizione, possa negare la disfunzione di una norma che ha prodotto dei risultati assai negativi in questo ambito. Infatti, il con-

retto di consegna si è evidentemente rivelato nefasto – e come abbiamo detto in tutte le sedi, credo che in questo caso si stia facendo propaganda elettorale, ma non la fa certo il Governo quando assume queste iniziative – nel momento in cui si è tradotto nella impossibilità di attuare il principio di certezza della pena che in questa, ma anche in altre sedi, ciascuno di noi va predicando da lungo tempo e soprattutto – lo sottolineo – da parte dell'opposizione. Pertanto, se certezza della pena deve esservi, questa consegna che diventava impossibile non poteva che essere tramutata con provvedimento d'urgenza in notifica.

Tralascio poi gli altri aspetti secondari di questo provvedimento, che pure sono stati inseriti, «approfittando» di questo strumento che evidentemente rappresenta l'unico (essendo fallite nel corso della presente legislatura le riforme istituzionali ed è noto per responsabilità di chi), che consente al Governo di reagire alle situazioni contingenti in tempi accettabili dal punto di vista dell'attività legislativa.

In conclusione, tornando al tanto discusso, chiacchierato e ridicolizzato braccialetto elettronico, credo che – come ha già spiegato molto bene il relatore – non possiamo dimenticare che comunque l'adozione di questa misura che per certi aspetti è sperimentale, non nel senso della sua impossibilità di applicazione, ma in quello della sua efficacia, che pure era stata propugnata in altre sedi, rappresenta un'alternativa alla sanzione carceraria di cui si è parlato prima. Si tratta di un'alternativa di grande serietà considerato che ha costi, in primo luogo per l'uomo, e quindi per lo Stato, inferiori ad una giornata di carcere. Per quanto riguarda l'uomo, sotto il profilo della pena e quindi rispetto ai principi costituzionali; per quanto concerne lo Stato per i costi che quest'ultimo deve sopportare. Da questo punto di vista mi sembra si tratti di un provvedimento di natura sperimentale che si è ritenuto opportuno inserire in questa sede proprio perché può sopperire – come affermato dal relatore – al problema del sovraffollamento, che rappresenta uno degli aspetti più fortemente patologici delle carceri in questi ultimi tempi.

Penso quindi che il complesso di queste norme e lo spirito con il quale sono state attuate rientrino nei limiti e nei parametri costituzionali che i decreti-legge devono avere e penso altresì che sia diritto-dovere del Governo aver richiesto al Parlamento di adottarle. Per questo motivo vi è un interesse a che il provvedimento sia approvato con assoluta rapidità ed è questa la ragione per la quale il Governo – lo preannuncio, mi sia consentito, signor Presidente – esprimerà parere contrario sugli emendamenti, indipendentemente dagli aspetti di merito (lo si dice con grande lealtà), avendo la grave preoccupazione, sorretta dalle ragioni che sono state prima indicate, che questo provvedimento sia approvato nei termini di legge, proprio per evitare che le disfunzioni denunciate possano in qualche modo affiorare. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Foloni*).

PRESIDENTE. Comunico che la 5ª Commissione permanente ha espresso sul disegno di legge il seguente parere: «La Commissione pro-

grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che l'attuazione dell'articolo 24, comma 1-*bis*, deve avvenire nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego».

La medesima Commissione ha espresso inoltre sugli emendamenti presentati il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 24-*ter*.1, 24-*ter*.0.1 e 24-*ter*.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere in linea di massima favorevole, salvo rimettermi al Governo sulla formulazione del tipo di impegno che si propone.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1, con una sola richiesta e quindi un invito ai proponenti, cioè ad aggiungere, nel dispositivo, dopo la parola: «idonei», le altre: «inseriti in una graduatoria nazionale». La ragione di questo suggerimento è di natura pratica ed anche di correttezza, perché l'attuazione di una tale impegno potrebbe evidentemente anche portare a delle situazioni di discrezionalità e di difficoltà di individuazione di criteri che si vogliono evitare.

Pertanto, se il senatore Montagnino vorrà accettare questa aggiunta, il parere del Governo sarà sicuramente favorevole e quindi accoglierà l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, accetta la proposta avanzata dal Governo?

MONTAGNINO. Sì, signor Presidente, accetto la proposta del Governo, anzi, ringrazio il sottosegretario Maggi perché la formulazione mi sembra più corretta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 1, con l'integrazione proposta dal Governo ed accettata dal presentatore, non sarà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del decreto-legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signor Presidente, se me lo consente, approfitterò di questa sede per illustrare, oltre all'emendamento 1.1, anche l'emendamento 4.1, perché ad entrambi è sottesa la medesima ragione, cioè affiancare alla problematica della scadenza dei termini di custodia cautelare anche quella della scadenza dei termini di prescrizione nelle varie fasi processuali.

È evidente che, se una grande preoccupazione dev'essere attribuita alla scadenza dei termini di custodia cautelare per evitare le cosiddette scarcerazioni facili, ancor più nei confronti di pericolosi criminali, altrettanta attenzione dovrebbe essere data alla problematica della prescrizione, perché diversamente viene meno la capacità punitiva dello Stato nei confronti di chi viola le sue leggi, ed evidentemente bisognerebbe dare corsia privilegiata anche nel caso di scadenza imminente dei termini di prescrizione, perché diversamente la sanzione punitiva rimarrebbe lettera morta.

MILIO. L'emendamento 1.2 intende porre rimedio alle situazioni verificatesi quando Tangentopoli faceva sentire il rumore, non dei braccialletti elettronici che oggi il Governo offre ai cittadini italiani senza averli, ma delle manette. Si erano e si sono determinate sciaguratissime situazioni di assoluta inciviltà giuridica, facendo scegliere opzioni processuali diverse a seconda dell'imputato del momento e procedendo alla separazione dei procedimenti. In tal modo si verificarono diversi casi di condannati con riti alternativi a pene gravissime, anche per associazione a delinquere, e coimputati (costituenti l'associazione per cui il singolo è stato condannato), che giudicati in prosieguo di tempo con i riti ordinari, consentendo loro di discolarsi e difendersi, che sono stati assolti.

Sicché oggi ci sono cittadini italiani, da singoli, condannati a pene severissime, mentre i presunti correi e componenti dell'associazione a delinquere sono stati assolti da altri giudici perché il fatto non sussiste.

In sostanza, in questo Paese ci sono cittadini condannati a pene molto gravi per essersi associati con se stessi, e altri cittadini, che si sarebbero associati tra di loro e con questi singoli cittadini, assolti con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste.

Queste sciaguratissime situazioni dovrebbero ripugnare alla coscienza civile sia della minoranza, ma anche – mi si consenta di dire – della maggioranza, ma poiché non tutti i cittadini hanno gli stessi diritti – sebbene la *par condicio* venga decantata dalla mattina alla sera – e la stessa possibilità di esercizio dei diritti, essi sono condannati a situazioni davvero incivili.

Approvando questo emendamento si potrà porre un rimedio, sia pure tardivo, a queste incresciose, amare ed infami vicende.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, per economia, anticipo che esprimerò parere contrario su tutti gli emendamenti per una ragione essenzialmente tecnica già illustrata.

Il decreto-legge è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre e i termini entro i quali deve essere convertito stanno per scadere. Qualsiasi modifica lo porrebbe non a rischio, ma a sostanziale certezza di non conversione.

Alcuni emendamenti presentano spunti che potrebbero essere meritevoli d'attenzione, ma la ragione che ho detto prevale.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, per le stesse ragioni il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, condividendo le indicazioni e le motivazioni già espresse dal senatore Fassone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Centaro.

Non è approvato.

SCOPELLITI. Signor Presidente, chiedo al senatore Milio di poter sottoscrivere il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Milio, cui ha aggiunto la propria firma la senatrice Scopelliti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

CENTARO. Signor Presidente, la mia illustrazione, viste le indicazioni espresse dal relatore e dal Governo, servirà solo per il futuro semplicemente per ipotizzare che i termini possono essere suddivisi fra i vari gradi, rispetto a quelli già effettuati, in maniera tale che il termine per il grado ulteriore consenta poi che il giudizio possa comunque concludersi prima della scadenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Centaro, sul quale sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Non è approvato.

Ricordo che all'articolo 3 non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Poiché il senatore Pettinato ha ritirato i suoi emendamenti e

il senatore Centaro ha già illustrato il suo, passiamo direttamente alla votazione.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, approfitto del mio intervento in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.1 per fare una dichiarazione di voto sull'articolo 2, considerato che ciò non è possibile a termini di Regolamento, permettendomi in questo modo di rispondere al relatore Fassone.

Quest'ultimo afferma che siamo tutti contro le scarcerazioni, e su tale aspetto *nulla quaestio*, però il problema è capire per quale motivo avvengono le scarcerazioni: perché si è dimenticato un *fax* sul tavolo, perché si è dimenticato di inserire un numero o una pagina nel fascicolo. Si tratta di errori umani e non di carenze legislative. Inoltre, le scarcerazioni sono causate anche dal ritardo con cui hanno inizio i processi e dalla durata eccessiva dei processi stessi.

Una soluzione alle scarcerazioni sarebbe quella di restringere i tempi del processo e anche i tempi necessari per avviare un processo stesso. Questi sono i provvedimenti di fronte ad un problema, non altro. Noi invece riusciamo ad allungare i tempi di carcerazione preventiva.

Il senatore Fassone dice che questo provvedimento non allunga i termini di carcerazione preventiva. Allora questo provvedimento è inutile. Allora mi si dica per quale motivo c'è l'articolo 2 in questo decreto-legge se non per allungare i tempi di carcerazione preventiva. Mi dispiace, in questo il senatore Fassone mente. (*Proteste dal Gruppo DS*).

Come siete suscettibili! Sembrate delle damigelle dell'800 che si scandalizzano! Mi scuso, senatore Fassone; quando le dico che mente non voglio essere offensiva.

PRESIDENTE. Mente in buona fede.

SCOPELLITI. Mi auguro che le parole del senatore Fassone servano – questo è l'auspicio – come interpretazione autentica.

Senza contare poi gli errori giudiziari per cui vi sono persone in carcere in tempi di carcerazione preventiva abnormi, ingiustamente in carcere, e l'esempio raccontato in precedenza relativo all'inchiesta giudiziaria avviata dal sostituto procuratore Piero Forno è soltanto uno dei tanti errori giudiziari di cui il nostro sistema è pieno. In più, consideriamo che con tale decreto inseriamo i reati di violenza e di pedofilia tra i reati giustamente gravi, quindi ancora più puniti. Oggi, con questo decreto, quel povero disgraziato tassista di Milano sarebbe stato in carcere tutto il tempo, cinque anni, senza aver commesso alcun reato. Se queste cose a voi stanno bene, a me assolutamente no.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Centaro, sul quale sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Non è approvato.

Ricordo che agli articoli da 5 a 17 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 18 del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

CENTARO. Signor Presidente, sempre a futura memoria, l'articolo 18 introduce una sanzione punitiva già esistente nel codice penale. Quindi, è assolutamente inutile la specificazione contenuta in questa norma e, ove mai non si ritenesse sussistente nel codice penale, questa previsione dovrebbe comunque inserirsi in quell'ambito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Centaro, sul quale sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Non è approvato.

Ricordo che agli articoli da 19 a 23 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno e dell'emendamento riferiti all'articolo 24, da intendersi già illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 2.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole poiché in effetti è giustificata la richiesta di professionalità qualificata nei settori dell'amministrazione penitenziaria.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, al di là dell'intento della senatrice Scopelliti che è condivisibile, in concreto mi permetto di suggerire che l'espressione «preferire obbligatoriamente» ha natura cogente, quindi finisce per essere equivalente ad una legge. Tale espressione andrebbe superata, perché il termine «obbligatoriamente» in un ordine del giorno, a mio modesto avviso, va comunque eliminato, altrimenti sarebbe una disposizione legislativa.

Per quanto attiene poi al problema dell'idoneità di soggetti che presentino oltre ai requisiti generali specifiche esperienze lavorative nello stesso settore o settore equipollente e il possesso di attestati di formazione inerenti alla stessa attività professionale, devo dire che mi sono sforzato – in qualche modo consultandomi anche con gli uffici del Ministero – di ve-

rificare quali potessero essere in astratto. Noi non abbiamo idea in astratto di quali soggetti possano avere questi requisiti.

SCOPELLITI. Chi si è fatto sei mesi di galera giustamente!

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non c'è una opposizione al principio in via generale, ma c'è da dire che c'è il rischio, in concreto, di un'applicazione arbitraria proprio sulla base del presupposto che sono requisiti non reperibili, almeno sulla base delle nostre attuali conoscenze empiriche.

Pertanto, per una questione di serietà sotto questo profilo, preferirei accoglierlo come raccomandazione, chiedendo anche, possibilmente, di eliminare il termine «obbligatoriamente» che, ripeto, mi pare contraddittorio con la natura dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Maggi, per la verità a proposito del termine «obbligatoriamente», cogente è la norma ed è la *sedes materiae* che determina la cogenza o meno, per cui il termine «obbligatoriamente» può rimanere nell'ordine del giorno che comunque non è obbligatorio.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il mio era solo un invito, accettandolo come raccomandazione possiamo anche ritenere che l'interpretazione sia questa.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, ringraziando il Governo per la sua disponibilità ad un confronto su questo ordine del giorno, pregherei il Sottosegretario di fare uno sforzo ulteriore. Diciamoci la verità, gli ordini del giorno e le raccomandazioni lasciano il tempo che trovano, nel senso che hanno sempre un valore molto relativo. Se riuscissimo a farlo accogliere non soltanto come raccomandazione, rivedendo magari il testo, sarebbe meglio. Capisco che le esperienze lavorative possano essere dei requisiti difficili da trovare, ma io sono pronta ad accettare proposte emendative anche da parte del relatore. Si può fare riferimento anche ad una preparazione specifica, ma la volontà di questo ordine del giorno è quella già espressa in Commissione e che, in quella sede, aveva trovato d'accordo sia il Governo, sia il relatore. Si tratta di evitare che nel carcere, che vive già mille problemi, possa capitare chi tutto vorrebbe tranne che lavorare in un istituto penitenziario, ma che accetta di andare a lavorare in un carcere perché costretto, perché questo rappresenta l'unico sbocco al suo lavoro e quindi alla sua vita professionale, senza però avere né competenza, né attitudine, né capacità e neanche voglia. Se almeno riuscissimo a dare a questa figura un minimo di requisiti necessari per vivere in un carcere, non dico una laurea in giurisprudenza perché arriviamo già a

dei livelli alti, ma almeno un minimo di preparazione, sarebbe una buona cosa.

Mi permetto quindi di chiedere al relatore, senatore Fassone, un suo intervento, magari anche di correzione.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, intende intervenire?

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, si potrebbe dire che: «impegna il Governo a preferire... *omissis*... soggetti che o per titolo di studio, o per formazione professionale, o per idonee esperienze presentino adeguata qualificazione».

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, è d'accordo?

SCOPELLITI. Andrebbe già bene così.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta del senatore Fassone.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo accetta queste precisazioni come indicato dal relatore e quindi è disposto anche ad accogliere l'ordine del giorno. Insiste però, proprio perché vi è un accoglimento pieno, per una questione anche di sostanza e non soltanto di forma, nell'invitare la senatrice Scopelliti ad eliminare dal testo il termine «obbligatoriamente».

SCOPELLITI. D'accordo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 2 (testo 2) non sarà posto in votazione.

PETTINATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.1, ma desidero chiarire che, poiché nei confronti di questo provvedimento nutriamo riserve, che abbiamo espresso in occasione della prima lettura in Senato, che si riferiscono prevalentemente al rapporto fra giudizio abbreviato ed ergastolo, non lo ritiro perché intendo favorire una celere definizione del provvedimento, ma perché prendo atto dell'espressione di contrarietà del relatore e del Governo che, come dire, non fa presagire nulla di buono per il caso in cui l'emendamento fosse posto ai voti.

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 24-*bis* del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 24-*ter* del decreto-legge. Ricordo che su tale emendamento la 5ª Commissione per-

manente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CENTARO. Signor Presidente, non insistiamo per la votazione di questo emendamento, che ritiriamo, però faccio presente che la categoria dei giudici onorari aggregati è l'unica nella magistratura onoraria che non ha fruito delle elargizioni economiche che sono state date ai viceprocuratori, ai giudici di pace e a tutti gli altri. I giudici onorari aggregati svolgono una funzione direi insostituibile che si sta rivelando molto efficace.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24-ter del decreto-legge.

Anche su questi emendamenti vi è il parere contrario della 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatore Centaro, intende ritirarlo?

CENTARO. Sì, signor Presidente, valgono le stesse ragioni appena dette. È una categoria dimenticata dal Ministero della giustizia, malgrado assicurazioni espressamente formulate da esponenti di Governo, che però non si sono risolte in fatti concreti e in atti legislativi.

PRESIDENTE. Ai restanti articoli del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Considerata l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 17 gennaio 2001

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia

e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (4932) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (4931) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273).

– DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).

– RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).

– CÒ ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (3071).

– SPECCHIA ed altri. – Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).

– BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).

– SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 19,58).

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

(*) Modificazioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3812)

Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (288)

Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290)

Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006)

Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323)

Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935)

Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023)

Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190)

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325)

Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476)

Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621)

Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628)

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633)

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634)

Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636)

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533 (3688)

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361 (3689)

Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772)

Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783)

Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, « Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica » (3811)

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828)

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989)

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505)

Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553)

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624)

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655)

(*) Testo preso in esame dall'Assemblea

ORDINI DEL GIORNO

G1 (testo 3)

ELIA, ANGIUS, VERTONE GRIMALDI, MAZZUCA POGGIOLINI, NAPOLI Roberto,
PIERONI, MARINO, MARINI

Approvato con le modifiche evidenziate

Il Senato,
considerato:

che tutte le forze politiche hanno ripetutamente sottolineato, nel corso della legislatura, l'esigenza di dare al Paese una nuova legge elettorale che superasse i limiti e le incongruenze della normativa in vigore dal 1994;

che il tentativo avviato dalla Commissione bicamerale di riformare compiutamente ed organicamente l'intera seconda parte della Costituzione ha inizialmente reso possibile affrontare il tema della legge elettorale in stretto collegamento con il più vasto disegno di revisione della forma di governo e del sistema bicamerale; purtroppo l'esito negativo del lavoro della Commissione ha portato il Parlamento a dover affrontare il tema della riforma elettorale con i limiti derivanti dall'assenza di un condiviso nuovo quadro costituzionale e dall'esigenza di attendere l'indicazione di due referendum abrogativi;

che in questo difficile quadro, dopo il mancato raggiungimento del quorum nell'ultimo referendum, i gruppi parlamentari di maggioranza hanno ripreso i lavori in Commissione Affari Costituzionali con la dichiarata volontà di cercare di approvare nell'ultimo anno di legislatura una nuova legge elettorale, costruita insieme ai gruppi di opposizione nella consapevolezza che le regole elettorali è necessario e doveroso cercare di scriverle con intese parlamentari più ampie possibili. In questa logica, accogliendo le richieste delle opposizioni di lavorare su un testo base predisposto dalla maggioranza, è stata presentata, a firma dei capigruppo dell'Ulivo, una proposta di riforma della legge per l'elezione della Camera dei Deputati, ispirata al modello tedesco, con 50 per cento dei seggi attribuiti in collegi uninominali e 50 per cento dei seggi attribuiti con liste plurinominali bloccate, con soglia di sbarramento al 5 per cento, indicazione del Premier e introduzione del concetto di coalizione. Questa proposta, in accoglimento di proposte emendative dei gruppi di Polo e Lega, è stata successivamente integrata con l'introduzione di un premio di governabilità, in grado di portare al 55 per cento dei seggi la coalizione che avesse vinto prendendo più voti ed avendo superato la soglia minima del 40 per cento, con l'adeguamento delle norme sulla comunicazione elettorale e con l'omogenizzazione della legge elettorale per il Senato al sistema proposto per la Camera. Sono state poi introdotte nel testo le nuove norme per dare attuazione al nuovo dettato costituzionale sul voto e la rappresentanza degli italiani residenti all'estero e, infine, si è scelto di lasciare im-

mutato il numero degli attuali collegi uninominali per evitare il lungo e delicato compito di ridisegno degli stessi collegi;

che i capigruppo di maggioranza della Camera hanno poi proposto una modifica costituzionale strettamente collegata al testo di legge elettorale in discussione al Senato, relativa agli artt. 92 e 94, tendente ad introdurre nel nostro sistema parlamentare la cosiddetta «sfiducia costruttiva» accompagnata dal potere di nomina e revoca dei ministri;

che il sistema così completato risponde all'esigenza di dare al Paese la certezza che la coalizione vincente abbia i numeri per poter governare l'intera legislatura, di rafforzare il ruolo del Presidente del Consiglio, di ridurre la frammentazione, con l'innalzamento dello sbarramento, ed il rischio di maggioranze diverse tra Camera e Senato. Un sistema quindi costruito sulla peculiarità di una situazione italiana in cui esiste, a fianco della soggettività dei partiti, una soggettività delle coalizioni ed in grado di coniugare la domanda di stabilità con la giusta esigenza di rappresentatività anche delle forze politiche che non intendono coalizzarsi;

che il comportamento dei gruppi parlamentari di opposizione rende impossibile concretamente, nei tempi a disposizione prima **della fine della legislatura** (*), approvare la nuova legge elettorale,

ritiene che si debbano preferire una forma di governo ed una legge elettorale che facciano emergere da una sola consultazione degli elettori la maggioranza parlamentare e l'indicazione del Presidente del Consiglio, in modo da incorporare la scelta del leader nella scelta della maggioranza;

reputa che tale obiettivo sia perseguibile mediante un sistema elettorale misto per la elezione delle Camere, che consenta di tenere conto dei ruoli rispettivamente svolti dalle coalizioni e dai partiti che le compongono, coordinando le istanze di rappresentatività con l'esigenza di agevolare la formazione di una maggioranza governativa;

ritiene inoltre che la stabilità e l'efficienza del governo richiedano l'adozione di presidi atti ad evitare crisi ministeriali come la cosiddetta sfiducia costruttiva e l'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di proporre al Capo dello Stato anche la revoca dei ministri;

ritiene infine in tal senso che il lavoro positivo della Commissione Affari Costituzionali possa restare e costituire comunque la base per la ripresa dell'impegno riformatore nella prossima legislatura.

(*) Parole che sostituiscono le altre: «dello scioglimento delle Camere»

G2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Respinto

Il Senato della Repubblica,

prendendo atto del duplice pronunciamento del popolo italiano, contrario nei due *referendum* elettorali, all'introduzione, nel nostro Paese,

di un sistema elettorale compiutamente maggioritario, ritiene che sia doveroso approvare una nuova legge elettorale su base proporzionale;

considerato che la legge elettorale all'esame del Senato può deve essere varata dalla maggioranza parlamentare che ha manifestato più volte il proprio consenso al testo emerso, dopo mesi di discussioni e votazioni, in Commissione affari costituzionali; che è un testo che si fonda su un impianto complessivamente proporzionale, coerente con il mandato popolare espresso chiaramente dagli esiti referendari,

decide di procedere:

all'esame ed alla votazione degli emendamenti presentati dal senatore Villone e dei subemendamenti, per dare vita alla nuova legge elettorale, respingendo il veto del centro-destra che, per mero calcolo elettorale, con argomentazioni pretestuose, intende bloccare la votazione di una riforma elettorale necessaria al Paese.

Se la maggioranza si limita a prendere atto del «veto» del centro-destra, dimostrerà mancanza di determinazione, spirito di resa, introiezione della sconfitta.

G3

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO

Respinto

Il Senato della Repubblica

considerato che il processo riformistico della corrente legislatura ha subito un significativo arresto con l'infausto esito del risultato dei lavori della Commissione bicamerale;

considerato che tale non auspicato evento è da ricondurre alla esigenza della maggioranza di non sostenere riforme strutturali della seconda parte della Costituzione sulle quali non vi fosse la piena adesione di tutti i partiti che la sostenevano, e ciò al di là della esigenza di dare al Paese quelle necessarie innovazioni costituzionali che gli assicurassero stabilità e governabilità di legislatura ed una profonda riforma dell'assetto dello Stato;

considerato che è del tutto inopportuno procedere, nella imminenza delle consultazioni elettorali, a riformare il sistema elettorale in assenza di una significativa riforma costituzionale della forma di Stato e della forma di Governo della quale, per l'appunto, il nuovo sistema elettorale dovrebbe costituire la necessaria attuazione;

considerato, tra l'altro, che le proposte di riforma avanzate dalla maggioranza, al di là del limite di non assicurare, a Costituzione invariata, l'auspicata stabilità del Paese, introducono modalità di voto, quale quello disgiunto, che confermerebbero – anziché drasticamente eliminarli – elementi di disomogeneità di scelte, produttive di maggioranze elettorali e non politiche;

considerato che la maggioranza medesima, consapevole delle sopradette circostanze, appare divisa al suo interno nel pretendere di approvare una nuova legge elettorale soltanto con i propri voti parlamentari, poiché si violerebbe, tra l'altro, un principio di Costituzione «reale» in forza del quale le regole di vita democratica di un Paese vanno scritte con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, non potendo e non dovendo obbedire ad interessi elettorali di parte;

considerato infine che le divisioni all'interno della maggioranza nel condividere il proprio testo di riforma confermano i gravi limiti del merito della proposta e la sua semplice funzione di strumento di propaganda politica,

ritiene che l'argomento di una riforma elettorale debba essere più correttamente inquadrato negli obiettivi politici della prossima legislatura, nel corso della quale, con il necessario coinvolgimento di maggioranza e di opposizione, andranno tempestivamente affrontati i temi di riforma della Costituzione, che ormai appare sempre più auspicabile adeguare alle esigenze di migliore governabilità del Paese da parte delle maggioranze volute dagli elettori, al riparo da quei trasformismi politico-parlamentari che hanno caratterizzato questa legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del servizio civile nazionale (4408)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

c.1

LA RELATRICE

Approvata

All'articolo 5, al comma 2 inserito dall'emendamento 5.100 (testo 2), sostituire la parola: «prova» con l'altra: «formazione».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (4932)

ORDINE DEL GIORNO

9.4932.1. (testo 2)

MONTAGNINO, MICELE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che le esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari impongono la copertura dei posti di organico di assistenti giudiziari (ora cancellieri B3) a supporto dell'attività della Magistratura inquirente, giudicante e di sorveglianza;

considerato che gli uffici giudiziari sono in grave carenza di organico, malgrado l'assunzione di 1274 assistenti giudiziari, vincitori del concorso espletato nel 1999, presso i distretti delle Corti di Appello indicati nel Bando;

rilevato che il concorso di assistenti giudiziari è stato bandito solo per alcuni distretti e, pertanto, non sono state considerate le necessità degli altri uffici giudiziari;

tenuto conto del fatto che, dopo le assunzioni dei vincitori, gli idonei al concorso di cui sopra sono 1579 e che l'idoneità è valida per effetto della proroga contenuta nella legge finanziaria 2000, fino al 30 giugno 2001;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 relativo alla programmazione semestrale nelle Pubbliche amministrazioni;

rilevato che sono state autorizzate n. 1495 assunzioni per il Ministero della giustizia-amministrazione giudiziaria;

visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 4 ottobre 2000 riguardante la ridefinizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche e profili professionali del Ministero della Giustizia-amministrazione giudiziaria,

impegna il Governo,

a procedere alle assunzioni, accelerando le relative procedure degli assistenti giudiziari, ad esaurimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi circoscrizionali per assistenti giudiziari, assegnando alle rispettive circoscrizioni, a copertura degli organici, gli idonei dei predetti concorsi

e destinando la restante parte degli idonei, **inseriti in una graduatoria nazionale**, ai distretti giudiziari, con vacanze di organico, per i quali non sono stati banditi i relativi concorsi.

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata.

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare è stato prorogato a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non è soggetto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione"»;

i commi 2 e 3 sono soppressi;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 130-bis. (*Separazione dei procedimenti in fase di indagine*). 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera *e-bis*), del codice»»;

al comma 5, all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 303, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera *d*) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d*) sono proporzionalmente ridotti».

1-bis. All'articolo 303, comma 1, lettera *d*), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «sentenza irrevocabile di condanna» sono aggiunte le seguenti: «, salve le ipotesi di cui alla lettera *b*), numero 3-bis)»»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti: «senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera *b*), numero 3-bis)»»;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

al comma 5, capoverso 1, le parole: «dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno» *sono sostituite dalle seguenti:* «dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà».

1-bis. All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis»»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura»».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, individuata nel distretto di corte d'appello più vicino»;

al comma 1, capoverso 2, le parole: «, ove possibile,» sono soppresse.

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – 1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2»».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorchè era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «consegnati» fino a: «presentare» sono sostituite dalle seguenti: «notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata»;

b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «presentata l'istanza» sono inserite le seguenti: «nonchè la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,»;

c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «presentata» sono inserite le seguenti: «dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato»;

d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5»;

e) al comma 8 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del comma 8-bis,»;

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune in-

formazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica»;

g) al comma 10, primo periodo, le parole: «, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare» sono sostituite dalle seguenti: «alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5».

2. Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «è allegata» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».

3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «deve essere allegata» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».

All'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-*quater*, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso».

All'articolo 24 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2000, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati».

Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. – 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonchè di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. È altresì dovuta un'indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

Art. 24-ter. – 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di lire 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE DEI PROCESSI E IN
MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE

Articolo 1.

1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*e*-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione».

4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 130-bis. (*Separazione dei procedimenti in fase di indagine*). 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera *e*-bis), del codice»;

5. Dopo l'articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 132-bis. - (*Formazione dei ruoli di udienza*). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare».

EMENDAMENTI

1.1

CENTARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*e*-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), è prossimo ad essere rimesso in libertà per la sca-

denza dei termini di custodia cautelare, ed in mancanza di altri titoli di detenzione; ovvero in tutti i casi nei quali il mantenimento della riunione dei procedimenti possa provocare la prescrizione di taluno dei reati contestati».

1-bis. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 130-bis. - (*Separata iscrizione e separazione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari*). - Il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, procederà separatamente alla iscrizione nel registro generale nei confronti degli indagati, e per quei reati, per cui è prossima la data di prescrizione. Allo stesso modo curerà che le posizioni degli indagati, per i quali è prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare, siano definite separatamente rispetto alle altre, qualora possa determinarsi ritardo dal mantenimento della riunione».

5. Dopo l'articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 132-bis. - (*Formazione dei ruoli di udienza*). - Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti per i quali ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla prescrizione dei reati ed alla scadenza dei termini di custodia cautelare».

1.2

MILIO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e-bis è aggiunta la seguente:

«e-ter) se a seguito di separazione di processi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, o in ogni altro caso di separazione di procedimenti, siano state applicate differenti discipline processuali o probatorie il giudice dell'impugnazione ove non possa provvedere direttamente dispone la trasmissione degli atti al giudice competente annullando la relativa sentenza. In tal caso il disposto di cui all'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura penale e il corso della prescrizione restano sospesi per un tempo pari alla durata della regressione del processo».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

1. All'articolo 303, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis*) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera *d*) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d*) sono proporzionalmente ridotti».

1-*bis*. All'articolo 303, comma 1, lettera *d*), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «sentenza irrevocabile di condanna» sono aggiunte le seguenti: «, salve le ipotesi di cui alla lettera *b*), numero 3-*bis*)».

2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti: «senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera *b*), numero 3-*bis*)».

5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare».

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente».

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: «, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1» sono inserite le seguenti: «o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera *b*)» e le parole: «si è dato» sono sostituite dalle seguenti: «stia per darsi».

EMENDAMENTO

2.1

CENTARO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 303, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis*) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *s*), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera *d*) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d*) sono ridotti in misura corrispondente, e comunque tale da mantenere un margine idoneo a garantire la celebrazione del giudizio di grado superiore.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 7-*bis*)».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale;».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà».

1-*bis*. All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis*».

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis*, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza».

2-*bis*. All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura»

EMENDAMENTI

4.1

CENTARO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti, anche con riferimento a fatti di reato riferiti alla stessa persona, quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare, ed in assenza di altri titoli di detenzione, sarebbe rimesso in libertà. analogamente il giudice procede nei confronti dei condannati, e per quei reati, per cui è prossima la data di prescrizione.

4.2

PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PIERONI, RONCHI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole: «un anno», «sei mesi» e «tre mesi» sono rispettivamente sostituite con le seguenti: «diciotto mesi», «un anno» e «sei mesi»».

4.3

PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PIERONI, RONCHI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del primo comma, le parole da: «negli istituti» sino a: «vicino» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero determinati

giorni della settimana o determinati periodi dell'anno nel proprio domicilio»;

2) nel secondo periodo del primo comma le parole: «e l'indicazione dell'istituto» sono sostituite con le seguenti: «dei giorni e dei periodi suddetti»;

3) l'ultimo comma è soppresso».

4.4

PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PIERONI, RONCHI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 533, del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 553-bis. - (*Misure alternative e sostituzione delle pene*). - 1. Quando la pena detentiva da applicare non è superiore a tre anni, ovvero a quattro anni quando il reato sia stato commesso dall'imputato in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o si tratti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o ad esso intenda sottoporsi, il giudice, anche d'ufficio, può disporre la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste da norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario o di esecuzione delle misure punitive e limitative della libertà. Quando ne ritenga sussistenti le condizioni il giudice può altresì disporre la sostituzione della pena detentiva da applicare con la prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, ovvero con altre attività specificatamente dirette alla rieducazione ed al reinserimento del condannato, determinandone la durata, in un tempo anche superiore alla pena irrogata, e le modalità di esecuzione»».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI
PARTICOLARE GRAVITÀ

Articolo 6.

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 145-bis. - (*Aule di udienza protette*). - 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il presidente della corte d'appello, su proposta del presidente del tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al presidente della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile, individuata nel distretto di corte di appello più vicino.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO.

Articolo 7.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.».

ARTICOLO 7-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7-bis.

1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2».

Articolo 8 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati Articolo 8.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorchè era stata fatta la ri-

chiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorchè era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE
INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE
COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Articolo 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO V

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA
PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articolo 10.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «consegnati» fino a: «presentare» sono sostituite dalle seguenti: «notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata»;

b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «presentata l'istanza» sono inserite le seguenti: «nonchè la certificazione da allegare»

ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,»;

c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «presentata» sono inserite le seguenti: «dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato»;

d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5.»;

e) al comma 8 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del comma 8-bis,»;

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica»;

g) al comma 10, primo periodo, le parole: «, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare» sono sostituite dalle seguenti: «alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5».

2. Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «è allegata» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».

3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «deve essere allegata» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».

ARTICOLI DA 11 A 18 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

1. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «629, secondo comma del codice penale» sono inserite le seguenti: «, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale».

CAPO VI

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-BIS DELL'ORDINAMENTO
PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

Articolo 12.

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

Articolo 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis».

Articolo 14.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-bis. - (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). –
1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.».

Articolo 15.

1. L'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

- a) nel comma 1 è soppressa la lettera c);
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

CAPO VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

Articolo 16.

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.».

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 275-bis.- (*Particolari modalità di controllo*). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.».

Articolo 17.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.».

Articolo 18.

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

EMENDAMENTO

18.1

CENTARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 19, 20 E 21 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 19.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed

uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

CAPO VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Articolo 20.

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

«2-*ter*. L'indennità di cui al comma 2-*bis* spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.».

Articolo 21.

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998.

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 22.

1. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: «I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico ri-

mangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro».

2. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: «La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-*quater*, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso.

ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 23.

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.».

ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 24.

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime, è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purchè le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.

1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2000, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati.

EMENDAMENTO

24.1

PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PIERONI, RONCHI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Ritirato

Al comma 1-bis, dopo le parole: «medesima amministrazione» inserire le seguenti: «ovvero fra coloro che, forniti di idoneo titolo di studio universitario ed appartenenti al Ministero della giustizia, abbiano svolto

documentate funzioni dirigenziali presso Amministrazioni ad ordinamento autonomo».

ORDINE DEL GIORNO

9.4932. 2 (testo 2)

SCOPELLITI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione dell'articolo 24 del disegno di legge n. 4932 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia;

con riferimento al comma 1-ter, laddove si autorizza l'Amministrazione penitenziaria, nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2000, a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati,

impegna il Governo:

a preferire, nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico da collocare presso l'Amministrazione penitenziaria, gli idonei in graduatoria dei concorsi pubblici espletati da altre Amministrazioni pubbliche, che, oltre a possedere i requisiti generali richiesti, presentino, per titolo di studio o esperienze maturate, adeguata qualificazione; il tutto; previa autorizzazione delle Amministrazioni che hanno bandito il concorso e con il consenso degli idonei direttamente interessati.

(*) Accolto dal Governo con il capoverso evidenziato, che sostituisce l'altro. "a preferire obbligatoriamente, nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico da collocare presso l'Amministrazione penitenziaria, gli idonei in graduatoria dei concorsi pubblici espletati da altre Amministrazioni pubbliche, che presentino, oltre ai requisiti generali richiesti, specifiche esperienze lavorative nello stesso settore o settore equipollente e il possesso di attestati di formazione inerente la stessa attività professionale, previa

autorizzazione delle amministrazioni che hanno bandito il concorso e con il consenso degli idonei direttamente interessati".

ARTICOLI 24-BIS E 24-TER INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 24-bis.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonchè di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. È altresì dovuta un'indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

Articolo 24-ter.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di lire 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si

provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

EMENDAMENTI

24-ter.1

CENTARO

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai giudici ordinari di tribunale spetta un'indennità di lire 100.000 per ogni procedimento cancellato dal ruolo riconosciuto alla scadenza del termine per la riassunzione del procedimento. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a lire 300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della giustizia».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24-TER

24-ter.0.1

CENTARO

Ritirato

Dopo l'articolo 24-ter, inserire il seguente:

«Art. 24-...

1. Le indennità giudiziarie o indennità di rischio per l'attività svolta dai magistrati ordinari è estesa anche ai giudici ordinari aggregati».

24-ter.0.2

CENTARO

Ritirato

Dopo l'articolo 24-ter, inserire il seguente:

«Art. 24-...

1. Le indennità previste dalla legge n. 276 del 1997 sono cumulabili ai fini pensionistici».

ARTICOLI 25 E 26 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:

quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000, lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro Tesoro e Bilancio

Ministro Industria

Ministro Lavori Pubblici

(Governo D'Alema-I)

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339-B)

(presentato in data **16/01/01**)

S.4339 approvato dal Senato della Repubblica; C.7115 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Sen. GIOVANELLI Fausto, BETTONI BRANDANI Monica, SCIVOLLETTO Concetto, FORCIERI Giovanni Lorenzo, BUCCIARELLI Anna Maria, CARPINELLI Carlo, MANFREDI Luigi, RESCAGLIO Angelo, MAGGI Ernesto

Semplificazione della procedura per il taglio del bosco e soppressione della disciplina introdotta dall'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (4950)

(presentato in data **16/01/01**)

Sen. FORCIERI Giovanni Lorenzo, AGOSTINI Gerardo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla relazione fra le armi contenenti uranio impoverito e le morti e le malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni di pace nella ex Jugoslavia (4951)

(presentato in data **16/01/01**)

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Flavio Toigo a presidente dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) (n. 169).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di squadra aerea Giovanni Proietti a vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (n. 170).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4^a Commissione permanente (Difesa).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 16 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 8 *bis*, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante «Riparto tra le Regioni e le Province autonome del quantitativo di latte attribuito all'Italia ai sensi del Regolamento (CE) n. 1256/99» (n. 830).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 febbraio 2001.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 gennaio 2001, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza – la relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile (*Doc.* CLVI, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 1^a e alla 4^a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di riparto fra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 dicembre 2000.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 1^a Commissione permanente.

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

il signor Antonio Maddalena, residente in Carinola (Caserta), dipendente delle Poste italiane spa dal 16 dicembre 1982 ed attualmente applicato con la qualifica di «area operativa ex categoria 5» presso l'ufficio ADR di Milano-Baggio è stato riconosciuto, in data 6 ottobre 1999, dalla Commissione medica della ASL «Caserta 2» – settore invalidi civili – persona con minorazioni previste dai commi 1 e 3 della legge n. 104 del 1992 (*handicap grave*);

lo stesso in data 2 dicembre 1999, con istanza protocollo n. 1466, richiedeva trasferimento presso la filiale di Caserta delle Poste spa, così come previsto dall'applicazione dei benefici della succitata legge contemplati all'articolo 33, comma 6;

a tutt'oggi, ovvero a distanza di quasi due anni dalla presentazione dell'istanza, il trasferimento non è stato concesso,

si interroga il Ministro delle comunicazioni per chiedere un sollecito intervento nei confronti dei dirigenti del dipartimento risorse umane delle Poste italiane spa, affinché provvedano in tempi rapidi ad accogliere la richiesta inoltrata dal signor Maddalena.

(2-01203)

Interrogazioni

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la Repubblica Austriaca ha approvato una legge per il risarcimento del lavoro coatto svolto durante la guerra sul suo territorio da decine di migliaia di deportati e internati militari e civili, che è simile, nella sua organizzazione a quella adottata dalla Germania. Salvo il fatto che dalle ultime notizie che ci giungono dall'Austria, sembra si voglia applicare un trattamento discriminatorio verso i prigionieri di guerra italiani. Sostenendo che come tali casi sarebbero esclusi dal risarcimento. Non tenendo quindi in nessun conto il fatto che il comando militare tedesco dopo l'8 settembre 1943 ha deportato in Germania circa 700.000 militari italiani come prigionieri di guerra e il governo nazista ne ha poi trasformato gran parte in accordo con il Governo della R.S.I. in lavoratori coatti, costringendoli ad andare a lavorare dove li mandavano le autorità militari dei vari campi di concentramento, sia in imprese austriache che lavoravano per la produzione bellica sia nell'agricoltura.

Detta interpretazione sarebbe contenuta nella «relazione della commissione costituzionali» del parlamento austriaco a commento della legge nel fondo di risarcimento.

È chiaro che se questo è l'orientamento del governo austriaco ci troveremo di fronte ad una forzatura dell'articolo 2 capoverso 3 di quella

legge che sotto una parvenza di legalità intende invece creare le condizioni per non risarcire il danno provocato a prigionieri militari italiani i quali ingiustamente e con la forza, sono stati costretti sul suolo austriaco a lavorare, ridotti in schiavitù, per il terzo Reich. Siffatta interpretazione non si concilia con la logica giuridica, né si armonizza con le finalità della stessa legge.

Dispiace osservare che oltre a mezzo secolo dalle tragiche esperienze di quell'immane tragedia che fu provocata dal nazismo, il sistema legislativo dell'Austria che pur si richiama a principi democratici, possa arrivare ad avallare e assecondare le aberranti e disumane decisioni del governo nazista. Gli internati italiani in Austria sono fortemente preoccupati di queste voci e di queste notizie,

si chiede di sapere se il Governo italiano non intenda intervenire per conoscere le reali intenzioni del governo austriaco e se del caso chiarire bene le reali condizioni degli internati militari italiani in Austria trasformati in lavoratori forzati; il problema è piuttosto urgente tenendo conto del termine stabilito per presentare le domande.

(3-04238)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIZZINATO, PELELLA, LARIZZA, GAMBINI, MONTAGNA, PIATTI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica.*
– Premesso che:

in molti istituti scolastici, in varie località del Paese, si sono determinati elementi di tensione, in relazione alle norme che hanno previsto il trasferimento alle scuole, del personale addetto ai servizi, in particolare di quelli che realizzano i servizi di pulizie, qualora dipendenti dagli Enti locali, ma poiché tali servizi da anni vengono effettuati in regime di appalto sono sorti problemi occupazionali;

l'articolo 8 della legge n. 124/99 attribuisce l'autonomia agli Enti locali ed il Decreto ministeriale della pubblica istruzione n. 184/99, infatti definiscono anche il trasferimento del personale già definito «personale di supporto scolastico» dagli Enti locali alle scuole;

il personale ATA trasferito dagli Enti locali alle scuole non è in grado di garantire lo svolgimento dei servizi di pulizia, per numero, fungibilità delle mansioni, ecc. in quanto per tanta parte tale servizio era precedentemente affidato in appalto a imprese private;

il personale occupato presso le imprese affidatarie è costituito in prevalenza da personale femminile, che svolge la propria attività con orari ridotti, in certi casi pari al 50 per cento, ma nella maggioranza dei casi e quale media del settore si è sotto alle 20 ore settimanali;

l'applicazione della legge di cui sopra ha determinato, sull'intero territorio nazionale, migliaia di licenziamenti per il mancato rinnovo degli appalti in essere e scaduti il 30 giugno 2000;

nel settore, degli appalti di pulitura, le norme di legge non prevedono la possibilità di utilizzare ammortizzatori sociali;

positiva soluzione, a seguito dell'introduzione di una apposita norma nella legge finanziaria 2001, hanno trovato i lavoratori dei progetti di lavori socialmente utili e i lavoratori precari della scuola mediante le intese sottoscritte presso il Ministero della Pubblica Istruzione;

gli unici lavoratori che, a tutt'oggi – nella loro maggioranza – non hanno trovato positive risposte occupazionali sono quelli dipendenti dalle imprese di pulizia già impiegati presso le scuole;

solo parte degli appalti sono stati prorogati fino al 30 giugno 2001 (in particolare trattasi di quelli sottoscritti dagli Enti locali e che prevedevano la scadenza al 31 dicembre 2000),

in base a quanto sopra illustrato e al fine di dare sbocchi positivi ai problemi occupazionali delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente occupati negli appalti per i servizi di pulizia nelle scuole, gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative, di concerto fra loro, i Ministeri dell'istruzione e della funzione pubblica con quello del lavoro abbiano assunto al fine di dare continuità agli appalti in atto per il servizio di pulizia nelle scuole;

se i Ministri in indirizzo, di concerto fra loro, non intendano adottare misure – anche definendo norme che consentano l'utilizzo di ammortizzatori sociali – al fine di positivamente dare soluzione ai problemi occupazionali e di reddito di queste lavoratrici e questi lavoratori.

(4-21786)

VELTRI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che nell'area urbana di Cosenza si è avuta negli ultimi giorni una violenta recrudescenza di episodi criminosi con concrete minacce di atti intimidatori e delittuosi, attraverso ordigni esplosivi a danno di un negozio di elettrodomestici, del bar Impero e dell'albergo Executive, che si accompagnano ai numerosi fatti di sangue verificatisi nei giorni precedenti;

che è diffuso il convincimento, suffragato da puntuali seppure non esplicite rilevazioni, che il numero degli imprenditori e dei commercianti vittime, a Cosenza ed in provincia, del *racket* delle estorsioni sia molto elevato, a fronte di un purtroppo esiguo numero di denunce;

che tale convinzione, insieme ai primi dati desumibili delle indagini, sembrerebbe far risalire la matrice degli eventi dinamitardi al *racket* estorsivo;

che l'allarme nell'opinione pubblica per i fatti fin qui rappresentati sta raggiungendo punte molto elevate;

che le forze dell'ordine hanno concluso nei mesi scorsi importanti operazioni anti *racket*, in parte, però, vanificate dalla scadenza dei termini di custodia cautelare per gli arrestati, a causa della lentezza dei processi;

che per la provincia di Cosenza opera, di fatto, un solo magistrato della DDA di Catanzaro, che, per quanto svolga alacremente e con grande

professionalità il proprio compito, non può fronteggiare l'estensione degli eventi criminosi in essere,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative s'intenda assumere sia in termini di *intelligence* e prevenzione che di repressione dei gravi fatti criminali che si verificano con allarmante frequenza nell'area urbana cosentina;

se non si ritenga, in particolare, che il principale problema in ordine alla sicurezza pubblica nella provincia di Cosenza non sia costituito dalla mancanza degli uffici della Corte di appello la cui istituzione, prevista in specifici disegni di legge presentati tanto al Senato che alla Camera, avrebbe di fatto positivi effetti sia sugli organici della magistratura preposti alla lotta contro il crimine organizzato che su quelli delle forze di polizia, attraverso l'istituzione di una sezione di criminalità organizzata presso la squadra mobile della Questura e dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

(4-21787)

WILDE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* – Premesso che:

alla fine di dicembre 2000 l'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) ha inviato agli ex dipendenti statali una comunicazione che li invitava a ritirare la pensione con uno speciale nuovo modello di cui non si danno disposizioni relative all'ottenimento;

tale situazione ha creato problemi per chi non ha il conto corrente postale o bancario in quanto:

- a) non viene inviato a domicilio il modello per il ritiro;
- b) non viene chiarito cosa si debba fare per procurarselo e se siano necessari altri documenti per il ritiro;
- c) in posta non sanno nulla;
- d) non tutti hanno e-mail o internet per avere informazioni in merito;
- e) la pensione è nel contempo depositata in posta e non può essere ritirata,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunità di chiarire come debbano essere applicate le nuove procedure INPDAP relative all'ottenimento delle pensioni attraverso il nuovo modello e nel contempo dare precise direttive all'ente postale al fine di semplificare l'*iter* e rendere meno complicato il prelievo da parte dei pensionati più anziani che non sono in grado di girare tra uffici postali e INPDAP.

(4-21788)

TONIOLLI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

a Padova il presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato è anche presidente dell'ASCOM;

lo stesso presidente siede, sempre come presidente, in altri 9 enti;

è inoltre vice Presidente della INFOCAMERE, è consigliere in altri enti di rilevanza economica, come ad esempio, l'Ente Fiere di Padova e la Società Autostrade di Venezia;

essendo in scadenza la sua presidenza all'ASCOM, ripropone la sua riconferma,

si chiede di conoscere se non vi sia – al di là della congruità relativamente all'occupazione di così numerosi incarichi al vertice di istituzioni che per statuto richiedono un impegno certamente correlato agli emolumenti non indifferenti – un conflitto di interessi perché il presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si ripropone per la riconferma alla presidenza dell'ASCOM che, a sua volta come associazione di categoria, è parte attiva nella designazione e votazione del presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

(4-21789)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – Premesso:

che i requisiti per ottenere la eradicazione totale della malattia polio sono l'assenza del poliovirus selvaggio, l'alta percentuale di vaccinati e la sorveglianza attiva della paralisi flaccida;

che secondo i dati forniti dal Centro per la prevenzione delle malattie che ha sede in Atlanta, in Europa già da due anni non risulterebbero casi di polio da virus selvaggio e che pertanto all'Europa basta un altro anno per ottenere anch'essa la certificazione di eradicazione della malattia;

che tale traguardo è stato raggiunto nel 1994 nelle Americhe e recentemente nelle regioni del pacifico occidentale;

che per le regioni mancanti all'appello, (Africa, Sud Est Asiatico e Mediterraneo Orientale) l'obiettivo sarà raggiunto entro il 2002;

che nonostante tali dati forniti dalle autorità statunitensi, il Ministero della sanità italiano e gli operatori sanitari delle Ausl diffondono informazioni allarmistiche che inducono i cittadini a vaccinare i propri figli;

che il 20 ottobre 2000 l'agenzia governativa che controlla i medicinali in Gran Bretagna ha deciso il ritiro dal commercio di un vaccino orale antipolio, normalmente utilizzato per i bambini, prodotto dalla casa farmaceutica Medeva;

che tale decisione è stata motivata dalla scoperta che nella produzione veniva utilizzato siero fetale di vitelli britannici e che i derivati bovini sono di provenienza non provata;

che la scoperta mette in relazione il vaccino con la malattia del morbo di Jacob e che centinaia di migliaia di bambini e adulti sono stati già vaccinati con l'antipolio prodotto da Medeva;

che tale ipotesi è paventata anche dall'autorevole rivista inglese «Nature» che nel numero del 2 novembre 2000 ha pubblicato un articolo ove si sostiene che non si può escludere che alcune delle vittime più giovani di Crezfeld-Jacob, quelle per le quali è stato ipotizzato l'uso di omogeneizzati, abbiano invece alla loro base l'uso di vaccini antipolio Sabin;

che, nonostante il Comitato per la sicurezza dei medicinali britannico avesse chiesto fin dal 1989 che i prodotti farmaceutici estratti da bovini del Regno Unito, quali prodotti iniettabili, fossero vietati, tale raccomandazione, che diventerà obbligatoria per legge solo nel marzo del 2001, non è stata recepita dalla ditta farmaceutica Medeva, che ha continuato ad usare siero bovino di allevamenti inglesi per produrre il vaccino,

si chiede di sapere:

se in Italia siano stati messi in commercio vaccini provenienti dalla ditta Medeva;

se il Ministro in indirizzo sia in grado di garantire che tutti i vaccini antipolio Sabin in circolazione sul nostro territorio siano stati prodotti con derivati bovini di provenienza garantita;

se il Ministro non ritenga inderogabile, anche alla luce dei dati riportati dagli interroganti, l'immediata sospensione della somministrazione del vaccino anti polio Sabin, onde non alimentare il sospetto che il rinvio al marzo 2001 sia stato concesso al solo fine di consentire l'esaurimento delle scorte di vaccino, preferendo evitare il danno economico alla produttrice del vaccino, piuttosto che evitare il rischio a migliaia di bambini italiani.

(4-21790)

MANCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il «New York Times» e l'«Herald Tribune» hanno pubblicato recentemente dati molto allarmanti circa la diffusione dell'AIDS tra i bambini rumeni, dati ripresi, nel nostro paese, da «Il Giornale»;

che, già in passato, le cifre delle organizzazioni internazionali attribuivano alla Romania il 56 per cento dei casi di AIDS rilevati in tutta Europa;

che, secondo dati recenti, sarebbero almeno 9.000 i bambini contagiati;

che da ricostruzioni effettuate dalla stampa rumena quei bambini sarebbero infetti perché usati come cavie nel corso di esperimenti farmaceutici, realizzati durante il regime di Ceausescu;

che la stragrande maggioranza di loro vivrebbe abbandonata negli orfanotrofi, senza alcuna prospettiva di cura;

considerato:

che in Europa sono disponibili farmaci efficaci contro l'AIDS, in grado di ridurre la mortalità e di limitare le sofferenze;

che lo Stato rumeno non è in grado di sostenere il costo di quei farmaci e questo determina l'abbandono dei bambini a un destino di morte,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano non ritenga improrogabile intervenire, attraverso il proprio sostegno umanitario, per porre riparo a quello che risulta un vero e proprio genocidio nel cuore dell'Europa;

quali iniziative intenda intraprendere allo scopo di sensibilizzare l'Unione europea affinché siano adottate risoluzioni che restituiscano a tanti innocenti, altrimenti condannati a morte e a sofferenze atroci, una speranza di vita.

(4-21791)

GERMANÀ. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che con la legge 16 ottobre 1975, n. 492 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche), si è inteso promuovere la realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, specie per le aree metropolitane in cui si rileva una significativa concentrazione demografica;

che il diritto alla casa rientra certamente tra quelli fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione (articolo 2) che devono essere riconosciuti e attuati anche con l'eventuale ausilio dell'intervento statale,

si chiede di conoscere:

per quale ragione ancora oggi, dopo dieci mesi dalla presentazione dell'istanza di delocalizzazione del programma costruttivo dal Comune di Tarquinia al Comune di Ciampino, presentata dalla Soc. Coop. Ed. Domus Brunori a.r.l. al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'edilizia statale, Divisione I, non è stato rilasciato il relativo nulla osta;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che questa cooperativa – come sottolineato anche dall'Assofamil (Associazione tra i familiari, i parenti e gli amici degli appartenenti alle Forze armate, alle forze dell'ordine, al Corpo della Croce rossa italiana e similari) – dopo otto mesi dalla richiesta, non ha ancora ricevuto dai competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici neppure l'attestazione di avvenuto inoltro della domanda di delocalizzazione, con la conseguente impossibilità di ottenere formalmente l'assegnazione dell'area dal Comune di Ciampino, verificandosi quindi un danno economico per la cooperativa stessa e un grave pregiudizio per decine di famiglie in attesa di alloggio;

quali interventi si intenda compiere per garantire, anche nel caso suddetto, l'efficienza della pubblica amministrazione, affinché si possa rispondere con sollecitudine ai legittimi interessi, motivazioni e aspettative dei cittadini.

(4-21792)

PACE, BEVILACQUA, MARRI, PEDRIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) è stata istituita con la legge n° 61 del 21 gennaio 1994 che prevede un Consiglio di Amministrazione di tre membri in carica per tre anni;

che il 5 febbraio 2001 scade il mandato del secondo Consiglio di Amministrazione;

che il Ministro dell'ambiente ha emesso un decreto in data 22 dicembre 2000 con cui è indetta una procedura di valutazione per titoli per la selezione di membri del futuro Consiglio di Amministrazione dell'ANPA, con requisiti vaghi e fortemente discutibili. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera d), presenta forti caratteri di illegittimità, laddove si esclude a priori chi possa essere stato rinviato a giudizio per reati conseguenti a comportamenti incompatibili con le funzioni da attribuire, indipendentemente dall'esito del procedimento stesso;

che la questione illustrata presenta particolare carattere di urgenza, in quanto il bando si chiude entro il 23 gennaio 2001;

che la legge n. 300/99 prevede l'istituzione di una nuova Agenzia, senza Consiglio di Amministrazione, con un direttore generale e quattro direttori nominati dal Ministero dell'ambiente e dalle Regioni;

che la situazione illustrata crea incertezza ed insoddisfazione fra il personale ANPA,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Ministro dell'ambiente abbia bocciato, nell'ultimo giorno utile, il nuovo contratto di lavoro dei dipendenti ANPA, oramai senza contratto dal gennaio 1994, e, nello stesso tempo, non tenga conto che la Direzione dell'ANPA nel solo 2000 ha speso oltre 30 miliardi per consulenze varie (corrispondenti a ben 420 incarichi, di cui almeno 150 a carattere continuativo e reiterati anno per anno);

quali siano i motivi per cui il Ministro del tesoro non abbia mai sollevato alcun rilievo, né formale, né sostanziale, per tutto quanto attiene, nel bilancio dell'Agenzia, alle incredibili e spropositate spese di consulenza, conseguenti ad una gestione che è poco definire spregiudicata e dubbia.

(4-21793)

COZZOLINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che l'emergenza rifiuti in Campania ha assunto proporzioni gravissime e la necessaria chiusura della discarica di Parapoti, prorogata dal Prefetto di Salerno al 31 gennaio prossimo, costituisce un ulteriore peggioramento della situazione già molto critica;

che certamente il problema in provincia di Salerno come in tutta la Campania è di difficile soluzione ed appaiono in modo sempre più visibile i danni dei ritardi dei responsabili regionali e delle amministrazioni locali;

che, tra le varie soluzioni, come si apprende dagli organi di stampa emerge una disponibilità dell'amministrazione comunale di San Valentino Torio ad ospitare in località Curti, a ridosso del mercato ortofrutticolo di Sarno-S. Valentino Torio, un impianto consortile per la vagliatura dei rifiuti solidi urbani e precisamente dei Comuni di Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio, Roccapiemonte e San Valentino Torio, aderente al Consorzio SA1;

che la condizione posta dall'amministrazione comunale di San Valentino Torio sarebbe quella di ospitare il predetto impianto ottenendo in contropartita uno svincolo autostradale sulla A30 tra gli svincoli di Pagani e Sarno;

considerato:

che il territorio interessato è localizzato a qualche chilometro appena dall'area alluvionale di Sarno ancora in preda alla terribile disgrazia del 5 maggio 1999, con tutta una serie di problematiche irrisolte, con un disagio civile e sociale ingravescente e con una quasi completa distruzione dell'economia agricola e di trasformazione;

che il territorio interessato, con il sacrificio degli operatori locali, tra i quali quelli del Consorzio del San Marzano, sta vedendo rinascere la produzione del pomodoro San Marzano, al quale è stato riconosciuto il marchio DOP quale prodotto inimitabile, conosciuto in tutto il mondo, fonte di reddito per migliaia di famiglie;

che la zona è da considerarsi strategica per il verificarsi di eventuali calamità naturali;

che la collocazione dell'impianto di Curti può causare grave inquinamento delle falde acquifere e delle sorgenti del fiume Sarno considerando l'alta permeabilità dei calcari presenti;

che la stessa area rientra nel bacino del fiume Sarno, tristemente famoso per il gravissimo inquinamento ambientale e per la minaccia all'incolumità dei cittadini;

che lo svincolo autostradale, ove mai inteso come soluzione al traffico per impedire il transito di veicoli trasportanti rifiuti solidi urbani nella cittadina di San Valentino, rappresenterebbe solo una sottrazione di fertilissimo terreno ma non scongiurerebbe l'inquinamento derivante dall'impianto in questione con ripercussioni sulla salute dei cittadini derivanti dalla vicinanza eccessiva;

che enorme preoccupazione è stata già espressa dalle forze politiche locali e dalle associazioni del comparto agricolo ed ambientalistico,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire secondo compiti e competenze con estrema urgenza presso il Presidente della Giunta Regionale della Campania e Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti affinché si adoperi per evitare un nuovo scempio al patrimonio economico ed ambientale di un territorio già così provato dalla natura e dall'incuria delle amministrazioni.

(4-21794)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della giustizia.* – Premesso che:

le assunzioni avvenute all'ASI nell'ultimo anno sarebbero tutte irregolari, in quanto, come è stato posto in evidenza dal Ministero vigilante in una lettera inviata anche alla Procura della Corte dei Conti di Roma, negli ultimi giorni di dicembre 2000, il piano di fabbisogno del personale dell'ASI non sarebbe mai stato approvato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 gennaio 1999 n. 27, dal Dicastero vigilante stesso;

nella medesima lettera il Ministero vigilante contesterebbe all'ASI irregolarità commesse nei concorsi a tempo indeterminato in via di espletamento all'ASI, che, secondo quanto già posto in evidenza dallo scrivente in molti atti di sindacato ispettivo tra cui le interrogazioni 4-21025 e 4-21500, sarebbero illegittimi ed in palese violazione delle leggi vigenti in materia concorsuale;

l'ASI nel frattempo continua ad assumere personale sulla base di selezioni surrettizie ed in particolare alcune assunzioni disposte dal Direttore Generale dell'ASI sarebbero invalidate e nulle in quanto effettuate senza che il responsabile del procedimento all'ASI abbia mai attestato la regolarità degli atti ai sensi della legge 241/90;

i membri del collegio dei revisori dei conti all'ASI beneficerebbero di indennità spettanti al personale dell'ASI come ad esempio i buoni pasto;

in commissione con il numero crescente di personale l'ASI sta procedendo alla locazione di un'altra sede che si aggiunge alle tre preesistenti di cui in particolare quella sita in via di Villa Patrizi in Roma sarebbe stata in modo scandaloso tenuta inutilizzata malgrado il contratto di locazione sia vigente e peraltro con un onere elevatissimo fino a marzo 2001,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro vigilante in ordine alle irregolari assunzioni ed alle procedure concorsuali richiamate in premessa in palese trasgressione delle norme vigenti in materia;

se il collegio dei revisori dei conti dell'ASI abbia mai censurato il fatto che si proceda ad assunzioni all'ASI senza che siano state mai dichiarate regolari e conformi a legge le procedure concorsuali;

se sia vero che i componenti del collegio dei revisori dei conti usufruiscano di indennità di competenza del personale dell'ASI ed in caso affermativo se ciò sia legittimo e compatibile con il fatto che il collegio sia un organo di controllo;

quale sia la situazione attuale delle sedi dell'ASI e quali i relativi importi di locazione e le spese connesse con i continui trasferimenti cui è soggetto con disagio il personale dell'ASI.

(4-21795)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che l'agenzia giornalistica Ansa in data 12 gennaio 2001 da Milano ha diramato la nota che si riporta testualmente: «Forse speravano in un encomio ma una richiesta del Ministero dell'Interno di risarcire i danni provocati ad un'auto rubata nell'inseguimento di due rapinatori non l'aspettavano proprio. È quanto è successo a quattro poliziotti in servizio alla Questura di Mantova. I fatti risalgono al 25 marzo dello scorso anno. I quattro poliziotti inseguirono ed arrestarono due rapinatori, ma nell'azione provocarono danni all'auto rubata, una Y10, su cui erano fuggiti i malviventi: due colpi avevano, infatti, raggiunto un pneumatico e una portiera dell'utilitaria. Quando la proprietaria si è vista restituire l'auto ha chiesto il risarcimento dei danni al Ministero dell'interno che l'ha liquidata in settembre con un assegno di un milione e 288.000 lire. Il Ministero ha ora scritto ad ognuno dei quattro agenti: nel caso di istituzione di eventuale di responsabilità davanti alla Corte dei Conti – si legge nella nota inviata dal Servizio di polizia amministrativa e sociale – alla quale l'evento dannoso viene denunciato, questo Ministero costituisce in mora la Signoria vostra per danno già derivato o che dovesse derivare»;

che, anche secondo l'osservanza più ortodossa di leggi e regolamenti, è opinabile se il risarcimento dei danni all'auto di cui sopra spettasse al Ministero dell'interno o ai due malviventi che la rubarono;

che l'operato cui nella nota dell'ANSA del Ministero dell'interno, inquadrandosi in una lunga serie di iniziative ostili nei confronti del personale in servizio operativo e non burocratico di polizia (iniziative argomento di interrogazioni parlamentari alle quali non è stato dato riscontro) sta a provare che nulla è mutato rispetto alla passata gestione nel Dipartimento della pubblica sicurezza, di fatto controllato da burocrati privi d'esperienza in effettivo servizio di polizia ed in rapporti con il personale operativo;

che l'operato sintetizzato del Ministero dell'interno nei confronti dei quattro agenti della Polizia di Stato (secondo logica meritevoli di encomio), soprattutto poiché non si tratta di un isolato caso di incomprensione ed ostilità nei confronti del personale operativo, è inevitabilmente destinato a generare fra gli appartenenti alla polizia sentimenti di disaffezione con negative conseguenze sull'impegno di questi ultimi in servizio. In ultima analisi razionalmente si deve pervenire alla conclusione che a trarre beneficio da questo comportamento del Ministero dell'interno, sono le attività illegali e criminose;

che l'operato del Ministero dell'interno, come sintetizzato dalla citata nota dell'agenzia ANSA, dallo scrivente sottoposto alla valutazione di esponenti delle polizie dei paesi europei, è stato definito dissennato ed illogico,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di sollecitare il Ministro dell'interno a dedicare maggiore attenzione alle questioni inerenti il Dipartimento della pubblica sicurezza;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di chiedere al Ministro dell'interno di ritirare immediatamente le lettere inviate dal Servizio di polizia amministrativa e sociale ai quattro appartenenti alla Polizia di Stato, cui la vicenda segnalata dall'agenzia giornalistica ANSA;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di chiedere al Ministro della giustizia di far valutare l'atteggiamento dei dirigenti del Ministero dell'interno, i quali hanno provveduto *sic et simpliciter* a definire il risarcimento danni all'auto rubata ed hanno inviato la lettera di cui sopra ai quattro appartenenti alla Polizia di Stato;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di chiedere al Ministro dell'interno di vigilare affinché i dirigenti alle proprie dipendenze evitino di continuare ad assumere atteggiamenti ostili nei confronti del personale in servizio operativo di polizia.

(4-21796)

BIASCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che il perdurare della situazione di siccità, nonostante la scarsa pioggia di questi giorni, ha notevolmente ridotto le disponibilità idriche della diga di Occhito, rendendo sempre più precario il flusso di acqua potabile per le popolazioni della provincia di Foggia;

che con le precedenti interrogazioni, presentate rispettivamente il 9 ottobre '97, il 3 aprile 2000 e il 27 settembre 2000, rimaste a tutt'oggi inevase, veniva segnalata una situazione di emergenza che richiedeva tempestivi interventi a salvaguardia dei cittadini e dell'economia della zona;

che, purtroppo, da parte del Governo si è registrata un'incomprensibile inerzia che ha ulteriormente aggravato la situazione;

che la sottovalutazione del problema ha creato gravissimi danni all'economia agricola della zona, già duramente provata per il ristagno delle attività produttive, con gravi ricadute sul prodotto interno lordo, legato in larga parte proprio al comparto agricolo,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti si intenda adottare per garantire le necessarie disponibilità idriche alla popolazione, per la copertura delle esigenze delle industrie recentemente insediate e per il comparto agricolo, già al centro di una diffusa espansione delle colture irrigue;

quali iniziative si intenda prendere per superare i contrasti sorti fra le regioni Puglia e Molise, al fine di destinare alla Capitanata le acque in esubero che, al colmo della beffa, allo stato si perdono nell'Adriatico;

quali interventi tempestivi si intenda, infine, mettere in essere perché, a distanza di anni, venga messo a regime il Piano delle acque della Capitanata, bloccato per omesso finanziamento delle opere già approvate,

e perché venga attivato il funzionamento dell'Autorità di bacino competente.

(4-21797)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che:

in data 8 giugno 1998 la società Ecozoo S.r.l. di Piacenza ha inoltrato all'Amministrazione Provinciale dell'Emilia-Romagna richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto mobile per il trattamento ed il recupero di scorie, provenienti da inceneritori, al fine di utilizzare tali rifiuti come inerti per calcestruzzi;

in data 31 marzo 1999, l'Amministrazione Provinciale, che ha autorizzato con riserva lett. c) la costruzione dell'impianto, ha successivamente sospeso l'autorizzazione, in attesa della verifica da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente (ARPA);

in data 22 giugno 1999 la Ecozoo S.r.l. ha inviato documentazione integrativa in risposta alla suindicata riserva. Tale documentazione è stata contestata dall'Amministrazione Provinciale, in quanto, secondo quanto prospettato nella predetta documentazione, l'impianto di separazione delle scorie di combustione verrebbe configurato come impianto di trattamento di tipo fisso e non più mobile come in precedenza dichiarato dalla stessa società;

in data 20 dicembre 1999 l'Amministrazione Provinciale ha pertanto autorizzato la Ecozoo S.r.l. alla gestione di un impianto mobile di trattamento per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi finalizzato alla produzione di fac-simile in calcestruzzo, ubicato a Piacenza in località Case di Rocco, presso l'ex Calcementifera Eridana;

in data 8 giugno 2000, l'Unità Operativa Urbanistica di Piacenza ha segnalato al Comune piacentino che l'area ove la Ecozoo S.r.l. intenderebbe localizzare la propria attività è ubicata in «zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua» e quindi in un luogo ove non è possibile insediare attività a carattere produttivo né mobile né fisso;

in data 26 agosto 2000 il Magistrato per il Po ha segnalato che la località in cui è insediato il nuovo impianto non è difeso con opere idrauliche lineari continue ;

in data 1° settembre 2000, l'ARPA ha compiuto un sopralluogo all'impianto, rilevando la difformità al progetto per la presenza di strutture fisse. Al riguardo, l'Amministrazione Provinciale ha disposto il divieto di funzionamento dell'impianto, sospendendo l'autorizzazione;

in data 12 settembre 2000 la Ecozoo S.r.l. ha fatto ricorso al T.A.R. di Parma contro la sospensione dell'autorizzazione, ma tale ricorso è stato respinto. Ciò nonostante la Ecozoo, nell'ottobre 2000, comunicava al Comune di Piacenza e alla Provincia emiliana che «a partire da lunedì 2 ottobre 2000, l'impianto di cui avete vietato l'installazione è entrato regolarmente in funzione, iniziando la sua attività di selezione»;

in particolare in data 25 ottobre 2000 l'ASL-Dipartimento di Sanità Pubblica ha segnalato a Comune, Provincia e ARPA che nella composi-

zione delle scorie da forno inceneritore si evidenziano metalli classificati cancerogeni;

in data 10 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della ditta Ecozoo «considerato che con provvedimento dirigenziale del 20 dicembre 1999 era stata già implicitamente autorizzata l'installazione di strutture fisse e che l'atto impugnato non fornisce elementi chiari in ordine alle ragioni del divieto»,

si chiede di sapere quale parere si intenda esprimere in ordine alla questione in argomento, tenuto conto del grave rischio per l'ambiente connesso alla realizzazione di un inceneritore in un'area non recettiva, in quanto sito in zona di tutela ambientale ove non è possibile realizzare qualsiasi attività a carattere produttivo e considerato che il recente allagamento del 6 novembre 2000 dovuto alla piena del fiume Trebbia ha interessato l'intera area ove sono ubicate le strutture della ditta Ecozoo, con grave pericolo tra l'altro di inquinamento per l'intera zona.

(4-21798)

COLLA. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il 16 novembre 1999 al signor Christian Vitali, residente a Tre-casali in provincia di Parma, veniva notificato un verbale emesso dalla Polizia Municipale di Roma in seguito ad un'infrazione commessa alla guida del suo motociclo nella città di Roma in data 29 giugno 1999;

che la documentazione allegata al ricorso al prefetto di Roma escluderebbe che il signor Christian Vitali potesse trovarsi a Roma il giorno 29 giugno 1999, a circa 600 chilometri di distanza dal luogo di lavoro sito in Parma. Il ciclomotore Hondash poi, utilizzato esclusivamente dal signor Vitali presenta delle caratteristiche tali (si tratta di un modello 50 di cilindrata) che rendono del tutto improbabile che questo potesse trovarsi a Roma, dal momento che non può circolare in autostrada;

che l'agente operante avrebbe commesso un evidente errore nella lettura e indicazione del numero di targa (AE 49981) che presenterebbe una grossolana correzione alla prima lettera (una A ricalcata, con un occhiello esterno su una delle due aste, diversa dalle altre lettere A del verbale), facendo sorgere un ragionevole dubbio circa quanto indicato nel verbale di accertamento n. 315867 del 29 giugno 1999;

che l'interessato, in data 22 novembre 1999, presentava ricorso al prefetto di Roma (*ex* articolo 203 del codice della strada), il quale in data 29 luglio 2000 gli notificava un'ordinanza-ingiunzione, contenente il rigetto del ricorso e il pagamento della relativa sanzione amministrativa;

che l'ordinanza-ingiunzione del prefetto sarebbe stata adottata oltre il termine di 210 giorni, termine non superabile, così come imposto dalla nuova formulazione dell'articolo 204, modificato con decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e decorrente dalla data della presentazione del ricorso «o da quello della sua spedizione postale»; pertanto il provvedimento non sarebbe valido, poiché sulla base di quanto stabilito da una

sentenza della Cassazione (Cassazione Civile sez. I nn. 6895/97, 2064/98 e 8992/99) violerebbe il dovere dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine normativamente stabilito;

che l'ordinanza del prefetto sarebbe manifestamente carente di motivazione così come richiesto dall'articolo 204 del codice della strada. Invero l'ordinanza non darebbe alcuna interpretazione degli elementi a sua disposizione, né fornirebbe alcuna risposta logica alle deduzioni della parte in causa;

che l'ordinanza del Prefetto conterrebbe l'avvertenza di ricorrere al «Giudice Unico presso il Tribunale di Roma, ex articolo 22 della legge 689/81», laddove le innovazioni legislative di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (articolo 98), trasferiscono la competenza *de quo* al giudice di pace, violando, quindi, palesemente il diritto di difesa costituzionalmente garantito;

che l'ordinanza-ingiunzione del prefetto di Roma (così come lo stesso verbale di accertamento) non conterrebbe l'importo espresso in euro, così come imposto dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 213/98; considerato:

che i ricorsi contro le ordinanze ingiuntive prefettizie sarebbero frequenti e numerosi, a causa della mancanza di una «specificativa motivazione», imputabile all'utilizzo pedissequo di moduli prestampati che svilirebbero di ogni contenuto il provvedimento amministrativo, inficiando ed invalidando la correttezza del procedimento stesso, così come richiesto dallo spirito della legge 241/90;

che nel caso espresso in premessa potrebbero esservi gravi responsabilità da parte dell'agente della Polizia Municipale della città di Roma all'atto dell'evidente erroneo rilevamento e trascrizione della targa del motociclo,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano sollecitare l'avvio di un'indagine atta a verificare la correttezza del rilevamento della targa del motociclo, dal momento che l'indebito multato, nella dichiarazione allegata al ricorso al prefetto, avrebbe dichiarato che il giorno della contravvenzione si trovava a Parma, dove risiede e lavora;

se il prefetto di Roma abbia ommesso di accertare i fatti esposti in premessa per un «cavillo giuridico», vale a dire per la non espressa richiesta del ricorrente in parola di essere «ascoltato» sui fatti;

se, alla luce di quanto precedentemente espresso, non si ritenga opportuno avviare un'indagine presso la prefettura di Roma per verificare come mai, nonostante la non provata veridicità dei fatti di cui al verbale di accertamento dell'operatore dei Vigili Urbani di Roma, sia stato utilizzato il prestampato con la formula stereotipata che recita: «Considerato che le motivazioni addotte non contengono elementi atti ad inficiare la validità dell'accertamento», eludendo la regola imposta dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che impone al prefetto di emanare ordinanza motivata e più in generale la *ratio* dello stesso articolo 3 della legge

241/90 che impone l'obbligo di motivazione per «tutti i provvedimenti amministrativi»;

se, qualora i fatti di cui in premessa fossero provati, non si ritenga che il prefetto di Roma dovrebbe procedere all'annullamento della suddetta ordinanza-ingiunzione, restituendo al signor Vitale quanto indebitamente versato.

(4-21799)

DOLAZZA. – *Ai Ministri della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che dall'anno 2003 la branca aeronautica delle Nazioni Unite, International Civil Aviation Organisation (ICAO), ha reso obbligatorio l'impiego del cosiddetto «S Mode», che viene a modificare gli attuali sistemi per l'identificazione degli aeromobili in volo (acquisendo gli impulsi radar, speciali radiotrasmettitori, *transponders*, emettono automaticamente un segnale di risposta che, con l'«S Mode», potrà contenere un numero rilevante d'informazioni sull'aeromobile «interrogato»). Si tratta del più recente sviluppo di una tecnologia iniziata in Gran Bretagna durante il secondo conflitto mondiale con l'IFF («*Identification Friend or Foe*»);

che il Ministero della difesa sta per concludere con un'industria italiana, che negli atti parlamentari non viene specificata ma che è universalmente nota, un contratto per l'ammontare di settanta miliardi di lire ripartiti in cinque esercizi (2000-2004) al fine di finanziare il programma SGD 02/2000 (NGIFF, *New Generation Identification Friend and Foe*) relativo allo sviluppo di un sistema (con componente di superficie e di bordo) che, per gli aeromobili militari, rende compatibile l'attuale funzionante sistema Mark XIIA con l'«S Mode»;

che negli anni scorsi era stato avviato il programma trinazionale NGIFF (*New Generation Identification Friend and Foe*) con la partecipazione di Francia, Italia e Germania e con un impegno da parte italiano di 40 miliardi di lire. Nel maggio 1999 il programma internazionale è stato abbandonato «a causa di sostanziali disaccordi fra i paesi partecipanti», secondo il Ministero della difesa italiano;

che, per quanto non si tratti di sistemi a tecnologia d'avanguardia, la messa a punto di un sistema NGIFF implica risorse assai superiori ai 70 miliardi di lire (pur sommati ai 40 miliardi erogati negli anni scorsi), cosicché hanno trovato riscontro, fino a prova contraria, le persistenti voci secondo le quali nella realtà l'industria innominata benefici dei 70 miliardi (più 40) e si limiterebbe ad acquisire un sistema già sviluppato all'estero ed a farlo apparire come sviluppato in proprio, come in numerosi casi precedenti accettati dal Ministero della difesa,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali, per pervenire alla disponibilità di un sistema quale NGIFF, non sia stato fatto ricorso ad una gara a livello europeo, anche al fine di ottenere un'ottimizzazione delle compatibilità e della standardizzazione con analoghi sistemi non italiani;

i motivi dettagliati per i quali nel 1999 il nostro paese è uscito dal programma trinazionale e se sia vero che a decidere quest'uscita nella realtà non fu il Ministero della difesa, ma l'industria interessata;

i motivi per i quali il Ministero della difesa, suscitando (o confermando) giustificati sospetti, ometta nelle comunicazioni al Parlamento imposte dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436, di indicare la ragione sociale dell'industria beneficiaria dei contratti e se non ritenga di adottare appropriate sanzioni nei confronti dei responsabili (mandanti ed esecutori di tali omissioni);

se il Ministro della difesa sia in grado di dimostrare con appropriati dettagli che il contratto, di cui al menzionato programma SGD 02/2000, implichi un'effettiva attività di ricerca e sviluppo da parte dell'industria italiana e se sia in grado di smentire tassativamente le persistenti voci secondo le quali in effetti l'intera operazione l'SGD 02/2000 si risolverebbe nell'importazione di sistema già sviluppato all'estero e con un'altra elargizione da parte del Ministero della difesa senza adeguata contropartita.

(4-21800)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-04238, dei senatori Manzi ed altri, sulla discriminazione nei confronti dei prigionieri di guerra italiani in Austria.

